



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Indice

1. DDL S. 1016 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1016	5
1.2.2. Testo approvato 1016 (Bozza provvisoria)	64
1.3. Trattazione in Commissione	66
1.3.1. Sedute	67
1.3.2. Resoconti sommari	68
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	69
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 33 (ant.) del 28/02/2019	70
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 47 (pom.) del 18/06/2019	77
1.4. Trattazione in consultiva	89
1.4.1. Sedute	90
1.4.2. Resoconti sommari	91
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	92
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019	93
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	95
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	96
1.5. Trattazione in Assemblea	107
1.5.1. Sedute	108
1.5.2. Resoconti stenografici	109
1.5.2.1. Seduta n. 132 dell'11/07/2019	110

1. DDL S. 1016 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1016
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Titolo breve: *Ratifica Trattati Italia-Ecuador estradizione e assistenza giudiziaria*

Iter

11 luglio 2019: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1016

approvato

[C.1991](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [152/19](#) del 25 novembre 2019, GU n. 298 del 20 dicembre 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#), Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#), Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Presentazione

Presentato in data **25 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 84 del 28 gennaio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , ECUADOR , ESTRADIZIONE , AZIONE PENALE , ASSISTENZA GIUDIZIARIA , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Taverna \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 28 febbraio 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Paola Taverna \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 47 del 18 giugno 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Facente funzioni Sen. [Vito Rosario Petrocelli \(M5S\)](#) l'11 luglio 2019 .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 12 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 90 del 12 febbraio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1016

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Onorevoli Senatori. -

A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015

I. Premessa

Il presente Trattato, parafato a Quito il 15 ottobre 2015, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Il presente Trattato permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione.

II. Previsioni generali

Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto « principio della doppia incriminazione »). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale, ove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, sarà irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Sia per l'estradizione processuale che per quella esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno (edittale per la prima ipotesi e quale pena residua ancora da espiare per la seconda) (articolo 2). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articoli 2 e 4).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione, e segnatamente motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto.

Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato.

In particolare l'estradizione sarà negata, analogamente alle convenzioni multilaterali in materia, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare, quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi, ovvero che sarà sottoposta ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali, quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta, quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto, quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietata dalla legge dello Stato richiesto, (articolo 3). Per quanto concerne l'indicazione della grazia, si specifica che per l'ordinamento italiano essa risulta *inutiliter data*.

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4 del Trattato.

In particolare, l'estradizione *potrà* essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione, ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò risulti in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione, oggetto di autonoma disciplina, riguarda l'estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese (articolo 5).

Quanto alle modalità di trasmissione degli atti relativi all'estradizione, il Trattato prevede la comunicazione diretta tra le Autorità competenti, individuate nel Ministero della giustizia per la Repubblica italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador. Va tuttavia evidenziato che sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative ad eventuali modifiche delle Autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico (articolo 6).

Il Trattato disciplina poi, dettagliatamente, quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 7).

Il Trattato prevede la possibilità, per le Autorità dello Stato richiesto, di ottenere informazioni supplementari; la mancata presentazione, da parte dello Stato richiedente, di dette informazioni nel termine di quarantacinque giorni equivarrà a rinuncia all'estradizione e comporterà la liberazione dell'estradando nei confronti del quale era stata disposta una misura privativa della libertà personale (articolo 8).

La richiesta di estradizione sarà valutata e decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo 9).

Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta; la presentazione della formale richiesta di estradizione dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni

(termine prorogabile per ulteriori quindici giorni) dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).

Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione (articolo 14).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (articolo 15).

L'accordo bilaterale disciplina inoltre, conformemente a tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali in materia, il cosiddetto « principio di specialità » in favore della persona estradata. La persona consegnata non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente si sia protratta per oltre sessanta giorni dal momento in cui la stessa non fosse più necessaria in relazione alla procedura estradizionale ovvero quando la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente.

È stata tuttavia prevista la possibilità per lo Stato richiedente, anche al di fuori dei predetti casi di cosiddetta « purgazione della specialità », di procedere al compimento degli atti irripetibili, interruttivi della prescrizione, ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.

Non sarà inoltre necessaria una nuova richiesta estradizionale in caso di modifica dell'imputazione, purché anche per il nuovo reato sussistano le condizioni per l'extradizione di cui all'articolo 2 del Trattato (articolo 10).

Analogo principio opera anche in relazione alla riestradizione. In particolare il Trattato prevede che, salvo i casi di purgazione previsti dall'articolo 10, lettere *a)* e *b)*, lo Stato richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona consegnata, per fatti commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).

È altresì prevista una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto richiesto acconsenta alla stessa, con dichiarazione resa dinanzi ad un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario (articolo 16).

Infine sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17), al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19), allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione (articolo 20), alla partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione (articolo 21).

III. Previsioni conclusive

Gli Stati contraenti hanno, infine, inteso salvaguardare l'operatività di altre convenzioni internazionali, stabilendo espressamente di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 22).

Al fine di consentire alla Repubblica italiana il rispetto della normativa in materia di *data protection*, interessata da una continua evoluzione, dovuta all'adozione di regole sempre più stringenti nell'ambito dell'Unione europea, è stato introdotto l'impegno, per gli Stati contraenti, a rispettare il carattere di

segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte, ad utilizzare i dati personali solo in relazione alla procedura estradizionale, salvo autorizzazione dello Stato che li ha forniti, e comunque nel rispetto dei limiti al trattamento dei dati indicati da quest'ultimo Stato al momento della trasmissione (articolo 23).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 24).

Nell'ultima disposizione dell'accordo sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni, L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione (articolo 25).

B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015

I. Premessa

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale ed a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

La necessità di dotarsi di strumenti convenzionali in materia di cooperazione, che agevolino lo scambio di informazioni e l'acquisizione di elementi di prova, ormai ravvisabile in relazione a tutti i Paesi, in considerazione del carattere sempre più *cross-borders* della criminalità, è apparsa viepiù esistente in relazione all'Ecuador, in virtù dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, *et alia*). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

II. Previsioni generali

Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

Estremamente ampio è il novero degli atti che possono costituire oggetto di richiesta di cooperazione; ed invero l'assistenza giudiziaria potrà riguardare la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'espletamento di interrogatori di indagati e l'esame di imputati), il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).

Al fine di consentire la più ampia cooperazione tra gli Stati contraenti, è stata esclusa l'operatività del principio della doppia incriminazione. Pertanto l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che si tratti di richiesta avente ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o di cose, nel qual caso

sarà necessaria la verifica della doppia incriminabilità (articolo 2).

Il Trattato prevede diverse ipotesi di rifiuto, e precisamente quando la richiesta è contraria alla legislazione nazionale, si riferisce ad un reato di natura politica ovvero di natura esclusivamente militare, se il reato per cui si procede è punito con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato richiesto, se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere azioni per motivi discriminatori, in caso di *bis in idem*, ovvero nel caso in cui la richiesta possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

È altresì prevista la facoltà di subordinare l'espletamento della rogatoria a condizioni (articolo 3).

Le richieste di assistenza devono essere presentate per il tramite delle Autorità Centrali, individuate nel Ministero della giustizia per la Repubblica italiana e nella *Fiscalia General del Eslado* per la Repubblica dell'Ecuador, ferma restando la possibilità di inoltrare preliminarmente la richiesta con mezzi di comunicazione rapida, quali *telex*, *fax* e posta elettronica (articoli 5 e 6).

Il Trattato contiene inoltre una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che la richiesta deve contenere (l'identificazione dell'Autorità competente, la descrizione dei fatti per cui si procede, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, la descrizione delle attività di cooperazione richieste e il termine per il compimento delle stesse, l'indicazione delle persone che intendono essere autorizzate a presenziare all'esecuzione delle attività oggetto di richiesta, le informazioni in merito alle indennità e rimborsi cui ha diritto la persona citata a comparire, le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine, della persona destinataria della notifica o che deve essere sentita, sul luogo da ispezionare, perquisire e sui beni da sequestrare o confiscare, eventuali esigenze di riservatezza ed altresì ogni ulteriore informazione utile per l'esecuzione) (articolo 5).

Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista, conformemente ad analoghi strumenti in materia, l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente, nonché ad autorizzare la partecipazione al compimento degli atti richiesti, delle persone indicate nella richiesta di assistenza, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).

Gli articoli 7-18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.

In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7), e provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notifica (articolo 8).

L'assunzione di prove dichiarative trova la sua puntuale disciplina negli articoli 9 e 10, rispettivamente relativa al compimento dell'atto nello Stato richiesto e nello Stato richiedente.

In relazione a quest'ultima ipotesi l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia generalmente prevista nelle convenzioni bilaterali e multilaterali in materia, in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata, né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa; il medesimo articolo 11, al paragrafo 2, prevede le ipotesi di cosiddetta « purgazione della specialità » (ravvisabili in caso di trattenimento nel territorio dello Stato richiedente per un periodo superiore a 30 giorni dal momento in cui è la persona citata è stata informata che la sua presenza non è più necessaria, ovvero quando abbia fatto rientro nel territorio dello Stato richiedente, dopo essersene allontanata) (articolo 11).

Il Trattato disciplina inoltre l'ipotesi del trasferimento temporaneo di persone detenute; in particolare l'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio

territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'Autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto (articolo 12).

In considerazione dell'impossibilità di adottare misure coattive per assicurare la presenza nel processo di soggetti residenti all'estero, il Trattato prevede la possibilità di ricorrere alla videoconferenza, nei casi in cui risulti inopportuno o impossibile che la persona si presenti spontaneamente nel territorio dello Stato richiedente. L'articolo 14 del Trattato contiene un'articolata disciplina di tale strumento; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. La disposizione in esame contiene inoltre una dettagliata disciplina delle modalità esecutive (articolo 14).

Lo Stato richiesto assicura in ogni caso l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13).

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).

Il Trattato fa espressamente salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali, e non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici (articolo 19).

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale (articolo 21) ed infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Al fine di agevolare i rapporti tra le Autorità designate, il Trattato esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

Anche al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Italia, della stringente normativa dell'Unione europea in materia di *data protection*, in continua evoluzione, è stata introdotta un'articolata disciplina della riservatezza (articolo 24), che consentirà allo Stato richiesto di specificare di volta in volta i limiti e le condizioni in ordine all'utilizzabilità dei dati forniti. In particolare l'articolo 24 prevede il carattere di riservatezza da attribuirsi alla richiesta di cooperazione, agli elementi posti a sostegno della stessa, nonché ai dati trasmessi dallo Stato richiesto. Le informazioni e i dati personali ricevuti, inoltre, saranno utilizzati solo ai fini della specifica procedura di cooperazione e non potranno essere trattati per scopi ulteriori se non previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 24).

L'articolo 25 contiene una articolata disciplina delle spese sostenute per l'espletamento della richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'Autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, spese ed onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché spese di custodia e di consegna del bene sequestrato) (articolo 25).

III. Previsioni conclusive

Le diverse vicende giuridiche che potrebbero riguardare il Trattato sono disciplinate dagli articoli 26 e 27. In particolare l'articolo 26 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed

applicazione del Trattato sarà risolta dagli Stati contraenti attraverso la consultazione tra le Autorità Centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

Relazione tecnica

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza.

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 172 cittadini equadoregni.

Viceversa, risultano ristretti in Ecuador tredici (13) nostri connazionali.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Ecuador (capitale Quito) verso l'Italia è pari mediamente a € 850 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

- € 850 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. estradandi annuo) = € 1.700 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun estradando e una diaria di € 97,65 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 65,10 (97,65 – 32,55). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente



colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: $65,10 - 51,65 = € 13,45$;
- su tale quota di € 13,45 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 21,25, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 6,95;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 65,10 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 6,95, determinando un importo complessivo di € 72,05, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 72,05.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 2.350 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 850 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Quito a/r: € 3.360;
- Spese di viaggio € 3.360 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € 13.440; (oneri valutati)



- Spese di missione per gli accompagnatori: € 72,05 (diaria lorda ridotta) x 4 accompagnatori x 6 giorni di missione = € 1.729; (oneri valutati in cifra tonda)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = € 2.600; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 13.440 + 1.729 + 2.600 = € 17.769 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 8)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000 (oneri autorizzati).

Spese per trasferimento cose dell'estradando (articolo 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'estradando (art. 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador determina oneri annui quantificati in € 33.469.

RIEPILOGO TRATTATO ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € 33.469 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 29.469 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze



per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 1.700
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.440
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.729
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000

TOTALE	€ 33.469

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

Scopo principale del Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, ritenendo che tale obiettivo possa esser conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale.

In particolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la ricerca e l'identificazione di persone;
- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;



- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali.

Ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, la parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di:

- a. le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone ai sensi dell'articolo 6 (*Esecuzione della richiesta*);
- b. le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone ai sensi dell'articolo 10 (*Assunzione probatoria nello Stato richiedente*);
- c. spese relative all'esecuzione della richiesta ai sensi dell'articolo 12 (*Trasferimento temporaneo di persone detenute*);
- d. spese e onorari di periti per la traduzione di documenti. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla ai sensi dell'articolo 14 (*Comparizione mediante Videoconferenza*).

E' possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un (1) detenuto

Il costo del biglietto aereo a/r (classe economy) per un detenuto è pari a circa € 1.100:

- € 1.100 (passaggio aereo a/r) x 1 detenuto = € 1.100 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun estradando ed una diaria di euro 97,65 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 65,10 (97,65 – 32,55). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di *Ufficiali di Polizia Giudiziaria* con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: $65,10 - 51,65 = € 13,45$;



- su tale quota di € 13,45 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 21,25, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 6,95;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 65,10 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 6,95, determinando un importo complessivo di € 72,05, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 72,05.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class:

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a € 2.350 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 850 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di € 6.720.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietti aereo Roma – Quito a/r (prelievo e riconsegna): € 6.720;
- Spese di viaggio: € 6.720 x 2 accompagnatori (2 x 1 persona) = € 13.440; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 72,05 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione x 2 viaggi = € 1.729; (oneri valutati in cifra tonda)



- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = € 2.600; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 13.440 + 1.729 + 2.600 = € 17.769 (oneri valutati)

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000. (oneri autorizzati)

Spese per la comparizione di testimoni e periti

• Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Quito-Roma) € 1.100 x 1 caso (comparizioni di testimoni o periti)	€ 1.100 (oneri valutati)
• Spese di soggiorno (€ 130,00 x 4 giorni x 1 testimone o perito)	€ 520 (oneri valutati)
• Spese di vitto per 1 testimone o perito: € 60 x 5 giorni	€ 300 (oneri valutati)
• Spese per compensi (comprehensive di onorari ed indennità): € 150 x 1 richieste x 1 esame x 5 giorni:	€ 750 (oneri autorizzati)
TOTALE	€ 2.670

E' opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle Autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.

Si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 10 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi Sudamericani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

400 euro x 2 (ore) x 10 videoconferenze = € 8.000. (oneri autorizzati)

A tale importo vanno aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.



Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (5 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:
 $50 \text{ euro} \times 2 \text{ (ore)} \times 1 \text{ (giorno)} \times 5 \text{ casi} = \text{€ } 500 \text{ (oneri autorizzati)}$

Spese per trasporto di cose collegate al reato

Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati (art. 17), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato).

Complessivamente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e l'Ecuador determina oneri annui quantificati in € 44.039.

RIEPILOGO TRATTATO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria ammonta a € 44.039 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 30.789 hanno natura di oneri valutati ed € 13.250 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.100
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.440
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.729
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione di testimoni e petiti (onere valutato)	€ 1.920
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 750
Spese per le videoconferenze + interpreti (onere autorizzato)	€ 8.500
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000

TOTALE	€ 44.039

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Ecuador, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a € 77.508, di cui € 60.258 per gli oneri valutati e ad euro 17.250 per gli oneri autorizzati.

Anno	2019	2020	2021
Trattato di estradizione (oneri valutati)	29.469	29.469	29.469
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	30.789	30.789	30.789
Trattato di estradizione (oneri autorizzati)	4.000	4.000	4.000
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	13.250	13.250	13.250
TOTALE	77.508	77.508	77.508

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente in forma tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386 ha accertato:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 GEN. 2019

Analisi tecnico-normativa

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Parte I. - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale e va ad aggiungersi alla Convenzione multilaterale sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta dai due Paesi, oltre che all'accordo di assistenza giudiziaria raggiunto nel contesto degli stessi incontri negoziali tenutisi a Quito dal 12 al 15 ottobre 2015. In virtù dell'Accordo di estradizione i due Stati contraenti si impegnano a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte ad indagini, a processo, o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697-722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). L'eventuale ratifica dell'accordo avverrà secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione. Deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) dell'Accordo costituiscono motivi obbligatori di rifiuto dell'extradizione, tra l'altro, le circostanze che il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia punito dallo Stato richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto e che lo Stato richiesto abbia fondati motivi di ritenere che nello Stato richiedente la persona richiesta possa essere sottoposta o sarà sottoposta per il reato per il quale è richiesta l'extradizione ad un procedimento che non assicuri i diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Governo della Repubblica dell'Ecuador non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.



Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di



commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.



Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Parte I. - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'accordo di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale e va ad aggiungersi alla Convenzione multilaterale sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta dai due Paesi, oltre che all'accordo di estradizione raggiunto nel contesto degli stessi incontri negoziali tenutisi a Quito dal 12 al 15 ottobre 2015. In virtù dell'Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24) e di giusto processo (art.111). L'eventuale ratifica dell'accordo avverrà secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.



L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo della Repubblica dell'Ecuador non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.



Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di



commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

- a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
- b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini:

Articolo 1

Obbligo di Estradare

Ciascuno Stato Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
 - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un

procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato che sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare di almeno un anno.

2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non avrà rilevanza la qualificazione giuridica del fatto, purché questo sia punibile secondo le rispettive legislazioni.

3. Per reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato Richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può comunque concedere l'extradizione anche per detti reati.

5. L'extradizione è concessa se il reato oggetto della richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato Richiedente ovvero è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna. In tale ultimo caso, perché l'extradizione possa essere concessa, è però necessario che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

6. L'extradizione è altresì concessa, ai sensi del presente Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatorî

L'estradiçione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a detto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanità, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradiçione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradiçione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradiçione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradiçione. Lo Stato Richiesto potrà chiedere che all'imputato sia riconosciuto il diritto ad un nuovo processo in base alle leggi dello Stato Richiedente;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradiçione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'estradiçione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di

estinzione del reato o della pena;

- g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione è un reato militare che secondo la legge dello Stato Richiesto non integri anche un delitto comune;
- h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
- i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;
- b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle

Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 6

Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

e) il testo delle disposizioni di legge che determinano la giurisdizione penale e che stabiliscono i termini e le condizioni per procedere penalmente o per dare esecuzione alla condanna.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

a) dalla copia autentica dell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in libertà.

3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione è stata privata della libertà personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potrà essere posta in libertà.

Articolo 9

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro sessanta giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tal caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per reato diverso da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
 - 1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7;
 - 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di sessanta giorni

dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che a ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato richiedente potrà compiere gli atti irripetibili, gli atti interruttivi della prescrizione ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.

3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda deve essere avanzata per iscritto all'Autorità Centrale dello Stato Richiesto attraverso i canali diplomatici, ovvero attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, una descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti di cui all'art,

2 par. 1, nonché, degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona, il pericolo di fuga e la manifestazione dell'intenzione di presentare formale richiesta di estradizione entro il termine di sessanta giorni.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia dovrà specificare se la nuova richiesta di estradizione si fonda sul provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero su condanna definitiva ad una pena detentiva eventualmente intervenuta.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Art. 2 del presente Trattato.

7. Se lo Stato Richiesto non concede l'extradizione, lo Stato Richiedente non può fare allo Stato Richiesto una nuova domanda di estradizione della persona richiesta per lo stesso reato, salvo che la domanda sia fondata su elementi diversi da quelli già valutati dallo Stato Richiesto.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato.

Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

3. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Extradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto

provvisorio presentata dallo Stato Richiedente, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta e quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

- a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova
- b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione

che lo Stato Richiedente si impegni a restituire.

4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse in presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una richiesta di autorizzazione contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 19

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Art. 18.

Articolo 20

Comunicazioni successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente

Lo Stato Richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovrà essere sentito prima della decisione giudiziale sull'extradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.

Articolo 22

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

Articolo 23

Riservatezza

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla

consegna della persona estradata.

2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.

4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

Articolo 24

Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 25

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. La cessazione avrà

effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a QUITO, il giorno 25 del mese novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Gianni Piccato


Ambasciatore d'Italia



Per il Governo della
Repubblica dell'Ecuador

Ricardo Patiño Aroca

Ministro degli Affari Esteri e della
Mobilità Umana



**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Gli Stati Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

- (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- (g) l'assunzione di interrogatori;
- (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, e sequestri;
- (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
- (b) all'extradizione di persone;
- (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
- (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
- (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dallo Stato Richiesto.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
 - (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
 - (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
 - (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
 - (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
 - (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Ecuador è la Fiscalía General del Estado.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
 - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
 - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
 - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
 - (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 19

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

- (a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;
- (b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
- (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- (d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
- (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;
- (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
- (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
- (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
- (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. La documentazione sarà trasmessa allo Stato Richiedente, ove richiesto, con indice degli atti trasmessi. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 7

Ricerca di Persone

Articolo 8

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo aver eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica e/o citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono recare minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
5. Se il destinatario della notifica o della citazione non comprende la lingua dello Stato Richiedente né la lingua dello Stato Richiesto, quest'ultimo lo comunicherà tempestivamente allo Stato Richiedente affinché fornisca la traduzione dell'atto, o almeno delle parti importanti del medesimo, nella lingua conosciuta dal destinatario.

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

- (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.
4. Il testimone o il perito, ascoltati ai sensi degli Articoli 9 e 10, sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

Articolo 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
- (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
 - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 14

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
 - (a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
 - (b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
 - (c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
 - (d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.
9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunci

10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato

- Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.
 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o

di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

- (a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
- (b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
- (c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
- (d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;
- (b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
- (c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4;
- (d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;
- (e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

Articolo 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 24

Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.
3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.
4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

Articolo 25

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:
 - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
 - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
 - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
 - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
 - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
 - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
 - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
 - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 26

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 27


Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.


FATTO a Quito, il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana


Gianni Piccato

Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della
Repubblica dell'Ecuador


Ricardo Patiño Aroca

Ministro degli Affari Esteri e
della Mobilità Umana

1.2.2. Testo approvato 1016 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1016

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 luglio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

- a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
- b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-

quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1016
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Titolo breve: *Ratifica Trattati Italia-Ecuador estradizione e assistenza giudiziaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 33 \(ant.\)](#)

28 febbraio 2019

[N. 47 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 33 (ant.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
33^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **PETROCELLI** dà il benvenuto al senatore Massimo Candura, che entra a far parte della Commissione, subentrando alla senatrice Bonfrisco, divenuta nel frattempo membro della Commissione lavori pubblici, comunicazioni.
Formula al senatore i più fervidi auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

SUI RECENTI SVILUPPI DELLA CRISI TRA INDIA E PAKISTAN

Il senatore **AIROLA** (M5S) interviene per esprimere preoccupazione sulla situazione di conflittualità in atto tra India e Pakistan e chiede che il Governo, compatibilmente con gli impegni già calendarizzati, possa venire in Commissione a riferire in merito.

Il senatore **CANDURA** (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta del collega, proponendo altresì di approfondire anche gli aspetti tecnico militari del quadro in divenire.

Il sottosegretario PICCHI dichiara la disponibilità del Governo a riferire sulla situazione, nei modi e nei termini che saranno richiesti.

Il **PRESIDENTE** concorda sull'opportunità di svolgere un approfondimento al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso il 13 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore in sostituzione della senatrice Bonfrisco, ricorda come i contenuti del provvedimento fossero già stati illustrati. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole.

Il senatore [URSO](#) (FdI) evidenzia con preoccupazione come la Relazione espliciti l'appoggio dell'Esecutivo italiano alle prospettive di allargamento dell'Unione europea, non solo ai Balcani occidentali, ma anche alla Turchia.

Il senatore [AIMI](#) (FI-BP) concorda con quanto evidenziato dal collega Urso, chiedendo dei raggugli in proposito.

Il sottosegretario PICCHI ricorda che il negoziato con la Turchia, seppure congelato, risulta tuttora in corso. L'allargamento alla Turchia non è attualmente all'ordine del giorno, ma le prospettive di negoziazione rappresentano un pungolo importante per il rafforzamento delle istituzioni democratiche in quel Paese di importanza strategica.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1016) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015*

(Esame e rinvio)

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S), relatrice, ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi (A.C. n. 4630) era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

Come si evince dalla relazione introduttiva, i due Accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà *extra*-europee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

L'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia rapporti crescenti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoregni, quantificabile in più di 80.000 persone, residente nel

territorio italiano. Proprio l'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.

Nello specifico il Trattato di estradizione è finalizzato a promuovere e regolamentare i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione. Attraverso il nuovo Accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie. Più in dettaglio, il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4). Di particolare rilievo è l'articolo 5 che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, a determinate condizioni, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Il testo individua quindi le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti - per l'Italia, il Ministero della Giustizia -, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9). Gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pongono un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11). Il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta per situazioni di urgenza (articolo 12) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme per le modalità di consegna della persona richiesta (articoli 14 e 15) e per le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 16). Da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 24).

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di 27 articoli, è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria penale fra Italia ed Ecuador, conformemente ai principi del diritto internazionale, aggiungendosi peraltro alla Convenzione multilaterale del 1983 sul trasferimento delle persone condannate già sottoscritta da entrambi i Paesi. In virtù di tale Accordo, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. In particolare l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, fra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni e il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali. Il Trattato, che prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (articolo 2), disciplina altresì le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3) ed individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nella *Fiscalia General del Estado* della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti per le richieste di assistenza (articolo 4). L'articolo 5 contiene quindi una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta, mentre gli articoli da 7 a 18 individuano in dettaglio i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 77.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento dei detenuti e per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. L'analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) sottolinea l'importanza di questa tipologia di trattati internazionali ed evidenzia l'opportunità che l'Esecutivo svolga una ricognizione dei Paesi in cui interessi dei cittadini italiani giustificano la sottoscrizione, in tempi brevi, di analoghi strumenti bilaterali.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) palesa l'importanza di tali accordi bilaterali in particolar modo con quei Paesi da cui originano in prevalenza i flussi migratori diretti verso il nostro territorio. Chiede altresì che si valuti la possibilità di potenziare il dialogo tra il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno, al fine di rendere ancor più rapida l'azione di contrasto nei confronti dei migranti irregolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
(Esame e rinvio)

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi (A.C. n. 4629) era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

Come si evince dalla relazione introduttiva, i due accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà *extra*-europee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

Il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di quasi 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano. L'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.

Nello specifico il Trattato di estradizione è finalizzato ad aggiornare profondamente i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione, rapporti regolati attualmente dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori risalente al maggio 1873. Attraverso il nuovo accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva

(estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie. Più in dettaglio, il testo dell'accordo, composto da 22 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4). Di particolare rilievo è l'articolo 5 che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, pur con talune garanzie, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. L'Accordo individua quindi le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6, 7, 9 e 19). Gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 11), e pongono un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 12). Il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta (articolo 8) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme in relazione alle modalità di consegna della persona richiesta e di cose (articoli 14-16). Da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 17), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 18) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 21).

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di 27 articoli, è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria penale fra Italia e il Costa Rica al fine di renderla rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale accordo, i due Paesi si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. In particolare l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, fra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, e di persone sottoposte a procedimento penale, nonché l'acquisizione e la trasmissione di atti, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni e l'esecuzione di indagini. Il Trattato, che prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (articolo 2), disciplina altresì le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3) ed individua le Autorità Centrali designate dalle Parti per le richieste di assistenza (articolo 4). L'articolo 5 contiene quindi una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta, mentre l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Da ultimo il Trattato disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 111.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili in parte prevalente alle spese per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui

l'Italia è vincolata.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo, valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto che in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali si esplicita l'obiettivo dell'Esecutivo italiano a voler promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini, dando impulso ai negoziati per la proposta di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e alla proposta di accordo interistituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio;

apprezzato l'impegno a voler garantire, in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, un'adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli altri Stati membri in territorio britannico, a tutela anche della numerosa comunità italiana residente;

apprezzato il richiamo, in relazione alle politiche settoriali, alla necessità di realizzazione di una strategia europea strutturata su politiche comuni in materia di immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri delle misure per la protezione dei confini esterni e per una ripartizione equa delle pressioni derivanti dai flussi migratori;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo italiano a valutare in modo costruttivo la proposta della Commissione di rafforzare l'efficacia della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa comune (PSDC) attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in settori quali quelli delle sanzioni, dei diritti umani e delle missioni civili;

espreso apprezzamento per il richiamo alla necessità di assicurare centralità all'area mediterranea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, tenuto conto dell'instabilità della regione e dei rischi sistemici che ne derivano per la sicurezza dell'intera Unione europea;

preso atto con favore della volontà dell'Esecutivo italiano di voler continuare a sollecitare il sostegno degli strumenti e delle risorse della politica estera e di sicurezza comune alla ricerca di soluzioni strutturali al problema migratorio, in particolare con riferimento alla rotta del Mediterraneo centrale;

apprezzato l'impegno per una equa ripartizione delle responsabilità sui flussi migratori a livello europeo e perché l'attenzione venga spostata dai movimenti secondari ai movimenti primari che coinvolgono la frontiera esterna dell'Unione europea;

preso atto del consolidamento del partenariato strategico con la Cina attraverso l'attuazione della cooperazione rafforzata prevista dall'Agenda strategica 2020 per la cooperazione Unione europea-Cina;

apprezzato il riferimento alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu n. 2254 e al "processo di Astana" in riferimento alla crisi siriana;

richiamato altresì l'impegno a voler collaborare con i Paesi africani maggiormente interessati al fenomeno migratorio, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la lotta ai traffici e alle cause della migrazione, in particolare in Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa;

pienamente condiviso il riferimento ad una posizione unitaria sulla Libia che tenga conto del sostegno all'azione svolta dalle Nazioni Unite e dal Rappresentante speciale Onu Ghassan Salamè, in linea con quanto emerso nella Conferenza di Palermo del 12-13 novembre 2018;

apprezzato, in riferimento all'accordo sul nucleare iraniano (JCPoA), il richiamo ad ogni sforzo necessario in sede europea per il suo mantenimento e la predisposizione di norme specifiche per la tutela degli interessi europei colpiti dagli effetti extraterritoriali delle misure sanzionatorie statunitensi verso l'Iran;

condiviso l'impegno a voler mantenere alta l'attenzione dell'Unione europea sulla situazione in atto in Venezuela perché prevalga il dialogo e la pace anche a salvaguardia della folta comunità italiana presente;

pienamente condiviso il sostegno a tutte quelle iniziative europee che possano rafforzare il Partenariato strategico con i Paesi dell'America Latina e Caraibi;

apprezzato, con riferimento alla crisi ucraina, l'impegno dell'Esecutivo a voler continuare l'azione di sostegno ad un approccio bilanciato alla questione da parte dell'Unione europea, al fine di garantire l'attuazione degli accordi di Minsk, favorendo al contempo l'appoggio ad ogni iniziativa che favorisca il dialogo con la Federazione russa;

apprezzato il richiamo all'interesse strategico nei Balcani occidentali, in particolare alla stabilizzazione, crescita economica e all'integrazione europea dei Paesi dell'area;

particolarmente apprezzato il riferimento alla promozione della cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite nel settore del mantenimento della pace e della prevenzione dei conflitti;

condivisa la valutazione dell'Esecutivo circa l'opportunità di concentrare prioritaria attenzione, con riferimento alle relazioni con l'Africa, sulle aree geografiche del Corno d'Africa e della fascia saheliana, tenuto conto che esse rappresentano le terre da cui si originano i flussi migratori, e la cui stabilità è necessario preservare;

valutato con favore anche il riferimento all'opportunità che EUNAVFOR MED SOPHIA possa proseguire, in particolare in relazione ai compiti di formazione e addestramento della Guardia costiera libica che essa è chiamata a svolgere;

apprezzato il fatto che viene confermato, con riferimento alle prospettive di allargamento dell'Unione, il tradizionale sostegno del nostro Paese ai negoziati di adesione in corso e all'assistenza pre-adesione, assicurando un contributo attivo a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani occidentali;

condiviso il richiamo all'opportunità che sia garantito il sostegno all'azione dell'Unione europea nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV), in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale;

apprezzato l'impegno per la piena implementazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla Strategia per la regione alpina (EUSALP);

condiviso il riferimento alla necessità di un approccio strategico per il miglioramento del dialogo con la Federazione russa, da realizzarsi in particolare mediante il sostegno alla società civile russa e al settore privato;

condiviso altresì il riferimento all'importanza di perseguire la normalizzazione del conflitto commerciale con gli Stati Uniti;

apprezzato il richiamo, in tema di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, all'opportunità di confermare la centralità, rispetto all'agenda europea, delle priorità italiane di politica estera, quali il vicinato, la lotta alle cause profonde delle migrazioni e l'Africa;

valutata infine l'azione dell'Esecutivo per consolidare ed accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna e fra gli agenti temporanei;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 47 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
47ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[IWOBI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [IWOBI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dopo un breve intervento della relatrice [TAVERNA](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [IWOB](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1226\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [IWOB](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1143\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*

(Esame e rinvio)

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, la ratifica della medesima Carta - l'Atto Senato 2978 - venne presentato alle Camere dal Governo nel corso della XVII legislatura, ma, approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017, non poté vedere completato il suo iter di esame al Senato a causa della conclusione della legislatura.

Il Forum internazionale dell'energia (IEF) è un organismo internazionale - cui attualmente partecipano 72 Stati, fra cui anche Stati Uniti e Cina -, che intende porsi quale piattaforma globale di dialogo e confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, finalizzata a promuovere una maggiore comprensione reciproca e la consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i suoi membri, favorendo la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico, ha una sua specificità che consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità

internazionale, su base paritaria, contribuendo a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di produzione energetica e infrastrutturali. In particolare, la partecipazione al Forum internazionale dell'energia da parte dei Paesi consumatori-importatori di energia assume importanza per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento.

Ricorda che l'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea (fra cui Germania, Francia e Regno Unito) e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione di tale strumento internazionale.

La Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad nel febbraio 2011, si compone di XVIII sezioni e di un allegato relativo alla scala dei contributi di bilancio.

Organi del Forum, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono il Comitato esecutivo, che funge da strumento di governo dell'organismo internazionale (sezione VI), il Segretariato, con funzioni amministrative (sezione VII), il Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII), cui possono partecipare anche i Segretariati dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), chiamato a svolgere compiti di consulenza, e il Comitato consultivo industria (sezione IX), a supporto del Comitato esecutivo e del Segretariato.

Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum, per la cui operatività l'Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.

Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2019, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede dei chiarimenti in relazione ai rapporti tra il Forum internazionale dell'energia e l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, sottolinea come il nuovo organismo intenda favorire la collaborazione tra i Paesi consumatori e quelli produttori ed esportatori di energia, ricordando proprio il ruolo svolto dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio per favorire la nascita della nuova struttura. Ricorda peraltro come l'OPEC sia inserita direttamente fra gli organismi che partecipano al Gruppo di supporto internazionale di cui alla Sezione VIII.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli Accordi sottoscritti nel febbraio 2017 tra l'Italia e la Serbia, intesi a

facilitare l'applicazione di due strumenti convenzionali formulati nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa, ovvero le Convenzioni europee rispettivamente in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Con riferimento al primo dei due Accordi, quello volto a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, evidenzia come esso si inserisca nell'ambito di un percorso di intensificazione e di affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. In particolare esso disciplina la materia dell'extradizione dei cittadini e del transito sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba - per l'appunto - transitare sul territorio dell'altro. L'intesa, composta di sei articoli, prevede innanzitutto la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato (articolo 1). Il testo disciplina quindi (articolo 2) i casi e le modalità per procedere all'extradizione di cittadini per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre in relazione ai medesimi reati, laddove si prevede che il cittadino possa essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni. L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'extradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale. Gli ulteriori articoli disciplinano quindi i casi di estradizione, processuale ed esecutiva, per l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza (articolo 4), nonché il transito dei cittadini consegnati all'altra Parte contraente da uno Stato terzo, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione (articolo 5).

Il secondo Accordo oggetto della presente ratifica, che si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati ad una puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione fra l'Italia e gli Stati non appartenenti all'Unione europea, è volto a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale. Composto da un preambolo e da sei articoli, l'Accordo prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare con riferimento - fra gli altri - alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, all'assunzione e alla trasmissione di perizie, alle attività di acquisizione documentale (articolo 1). Gli ulteriori articoli disciplinano le modalità per l'esecuzione e il rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza (articolo 2), per la trasmissione delle richieste (articolo 3), e la possibilità di comparizione dei testimoni, dei periti o delle persone sottoposte a procedimento penale, mediante videoconferenza (articolo 4). Di rilievo è anche l'articolo 5, che prevede che, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 32.000 euro annui a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati, sottoscritti dall'Italia e dal Kenya nel settembre 2015, rispettivamente in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. I due accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradizione, composto da 24 articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento all'extradizione e al transito dei cittadini, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio. In particolare il testo impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (extradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva) (articolo 1). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'extradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2). I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all'extradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4). Il Trattato disciplina quindi il procedimento di estradizione (articoli 5-9) e illustra l'applicazione del principio di specialità (articolo 10). I successivi articoli vietano, fra l'altro, la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata (articolo 11), e disciplinano la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio (articolo 12), l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16). Da ultimi, gli ulteriori articoli dell'Accordo bilaterale disciplinano gli aspetti relativi alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (articolo 17), il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), la suddivisione delle spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), lo scambio di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione (articolo 20), l'obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni fornite (articolo 22), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative del Trattato (articolo 23).

Il secondo Trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica - quello relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale - si compone di 27 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni

criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo (articolo 1) esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, prevedendo, fra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri, lo scambio di informazioni in materia di diritto. Il Trattato prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per cui è richiesta non costituisca reato nello Stato richiesto, salvo i casi in cui essa si riferisca a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, che prevedono che essa sia prestata solo se il reato per cui è richiesta sia previsto come reato anche nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, secondo il principio della doppia incriminazione (articolo 2). I successivi articoli disciplinano le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3), individuano nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nell'Ufficio dell'*Attorney General* le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 4), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), nonché le modalità per la sua esecuzione (articolo 6). Il Trattato disciplina quindi in modo dettagliato i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria (articoli 8-18), fra cui le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12), la protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale (articolo 13), la produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), le perquisizioni, i sequestri e le confische (articolo 17). Di rilievo è anche il riferimento alla possibilità, su domanda dello Stato richiedente, che lo Stato richiesto proceda ad accertamenti bancari e finanziari, senza che esso possa rifiutare l'esecuzione della richiesta adducendo motivi di segreto bancario (articolo 18). Il Trattato, che contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise (articolo 19), disciplina altresì lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione (articolo 21) e la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in 66.802 euro annui, a decorrere dal 2019.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Nel concludere il proprio intervento, il Relatore sottolinea l'importanza, per il nostro Paese, di poter sottoscrivere questo tipo di accordi anche con altri Paesi.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati, sottoscritti dall'Italia e dal Kazakistan nel gennaio 2015,

rispettivamente in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Ricorda innanzitutto che il Kazakhstan è uno Stato dell'Asia centrale - il più grande al mondo per superficie fra quelli privi di sbocco al mare - con una popolazione, multi-confessionale e multi-etnica, composta in prevalenza da Kazaki e Russi, stimata in poco meno di 19 milioni di abitanti. Ultimo tra i Paesi dell'Unione Sovietica ad ottenere l'indipendenza nel dicembre 1991, il Kazakhstan è ad oggi una Repubblica presidenziale, retta ininterrottamente dal Presidente Nursultan Nazarbayev dal 1991 fino alle sue dimissioni volontarie avvenute nel marzo scorso che hanno portato alla nomina *ad interim* dell'ex Presidente del Senato Kassim-Jomart Tokayev, il cui ruolo è stato poi confermato nelle elezioni presidenziali svolte lo scorso 9 giugno. Ricchissimo di risorse naturali, il Paese, che occupa un'area di particolare valore strategico e politico, dal momento dell'indipendenza ha registrato tassi di crescita tra i più dinamici al mondo, triplicando in un ventennio il proprio reddito pro capite. I rapporti con l'Italia, dal 1992 in poi, si sono costantemente rafforzati, in un quadro di dialogo e di mutuo beneficio, tanto che ad oggi il nostro Paese è uno dei principali partner strategici del Kazakhstan, attestandosi quale primo cliente internazionale per le esportazioni kazake, con una quota di mercato pari al 22,4 per cento. Un Trattato di Partenariato strategico bilaterale, firmato nel novembre 2009, ha contribuito a far crescere l'interscambio commerciale tra i due Paesi, che ha segnato un sensibile aumento proprio nel corso del 2018, anno in cui anche le esportazioni italiane hanno registrato una crescita del 63,9 per cento rispetto al 2017.

La relatrice ricorda che i due Trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Il primo dei due Accordi - quello relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale - si compone di 28 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo (articolo 1) impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, prevedendo, fra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei testimoni, delle parti offese e dei periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, l'espletamento di perizie, l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confisca dei proventi di reato, lo scambio di informazioni in materia di diritto. Il Trattato prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per cui è richiesta non costituisca reato nello Stato richiesto, salvo i casi in cui essa si riferisca a perquisizioni, sequestri, confische di beni o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, che prevedono che essa sia prestata solo se il reato per cui è richiesta sia previsto come reato anche nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, secondo il principio della doppia incriminazione (articolo 2). I successivi articoli disciplinano le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3), individuano nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nell'Ufficio del Procuratore Generale le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 4), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), nonché le modalità per la sua esecuzione (articolo 6). Il Trattato disciplina quindi in modo dettagliato i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria (articoli 7-18), fra cui le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), la comparizione mediante videoconferenza (articolo 12), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 13), la protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale (articolo 14), la produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), le perquisizioni, i sequestri e le confische (articolo 17), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18). Il Trattato, che contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise (articolo 19), disciplina altresì lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti

penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione (articolo 21) e la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). L'Accordo bilaterale, che impegna le Parti a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute (articolo 24), disciplina quindi la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione (articolo 25).

Il secondo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradizione, composto da 24 articoli, è finalizzato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di estradizione, conformemente ai principi del diritto internazionale. In particolare il testo impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2). I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all'estradizione - fra cui la circostanza in cui lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando - (articolo 3) e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4) e disciplinano l'estradizione del cittadino, prevedendo il diritto per ciascuno Stato di rifiutarla anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato (articolo 5). Il testo stabilisce altresì i requisiti di forma e di contenuto della domanda di estradizione (articolo 7) e le informazioni supplementari che possano eventualmente essere richieste a sostegno della stessa (articolo 8). I successivi articoli riguardano l'obbligo per lo Stato richiesto di motivare e di informare l'altro delle eventuali ragioni di rifiuto dell'estradizione (articolo 9), il principio di specialità posto a tutela della persona estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la sua consegna sia avvenuta (articolo 10). Il testo disciplina altresì il divieto di riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata (articolo 11), la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio (articolo 12), l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16). Da ultimi, gli ulteriori articoli dell'Accordo bilaterale dispongono in merito agli aspetti relativi alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (articolo 17), al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), alla suddivisione delle spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), allo scambio di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20), all'obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni fornite (articolo 22), alle modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative del Trattato (articolo 23). Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in 93.429 euro annui, a decorrere dal 2019.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei

deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Dublino nel settembre 1996.

Ricorda che la Convenzione in esame è uno strumento normativo volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda il perseguimento dei reati e l'esecuzione delle condanne, tenuto conto dell'interesse comune di tali Paesi a veder assicurate procedure di estradizione rapide ed efficaci, e considerato altresì che i rispettivi sistemi di governo sono tutti egualmente fondati sui principi democratici e sul rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e caratterizzati da normative interne dotate di un elevato grado di omogeneità. Gli Stati membri, infatti, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione già prevista - nella formulazione vigente nel 1996 - dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea, articolo K.3, paragrafo 2, lettera c). In particolare la Convenzione ha per scopo l'attuazione di uno "spazio giudiziario europeo" per la riduzione degli ostacoli all'extradizione finora perduranti in assenza di uno specifico strumento tendente ad allineare le legislazioni degli Stati membri, anche per facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977 e della Convenzione del 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen, strumenti normativi richiamati espressamente all'articolo 1 della Convenzione al nostro esame.

La Convenzione, composta da 20 articoli e da un Allegato, dopo aver stabilito le disposizioni generali e richiamato gli accordi già vigenti in materia e di cui intende facilitare l'applicazione (articolo 1), individua i fatti che danno luogo all'extradizione (articolo 2), specificando come essa non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non preveda lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Il testo disciplina quindi l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente si configuri quale cospirazione o associazione per delinquere (articolo 3), esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario (articolo 4) e dispone che nessun reato possa essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici (articolo 5). I successivi articoli disciplinano i casi di estradizione in materia di reati fiscali (articolo 6), quelli relativi ai cittadini di nazionalità dello Stato membro richiesto (articolo 7) e quelli con riferimento a situazioni in cui, per la legge dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena siano prescritte (articolo 8). La Convenzione stabilisce altresì che l'extradizione non debba essere concessa per reati coperti da amnistia (articolo 9) e che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata possa essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario il consenso dello Stato membro richiesto (articolo 10). Ulteriori disposizioni sono relative alla presunzione di consenso dello Stato membro richiesto (articolo 11), alla riestradizione verso un altro Stato membro (articolo 12), all'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione (articolo 13), alle informazioni complementari e alle esenzioni dall'autenticazione per i documenti trasmessi ai fini dell'extradizione (articoli 14 e 15). Da ultimo, la Convenzione disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente venga fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente (articolo 16), e dispone in ordine alle riserve, all'entrata in vigore, all'adesione di nuovi Stati membri e alla figura del depositario (articoli 17-20).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 4 articoli. Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 complessivamente in 19.231 euro annui, a decorrere dal 2019.

L'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge evidenzia come la Convenzione in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto nel novembre 2001, e di due ulteriori Protocolli addizionali - il terzo e il quarto - alla Convenzione europea di estradizione, risalenti, rispettivamente al novembre 2010 e al settembre 2012. La ratifica in esame, come evidenzia la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, è relativa a strumenti internazionali volti a migliorare la capacità dei Paesi firmatari di reagire contro la criminalità transfrontaliera, potenziando i meccanismi di cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni penalmente rilevanti ed attivando ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale. In particolare con i Protocolli vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione della disciplina in ambito penale, sotto il profilo sostanziale e processuale, che garantiscano l'assistenza richiesta dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci e che snelliscano le procedure di estradizione.

Ricorda innanzitutto che la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, elaborata nel 1959 nel quadro del Consiglio d'Europa e sottoscritta anche da Stati extra-europei quali Brasile, Cile, Israele, Repubblica di Corea e Sudafrica, è lo strumento normativo internazionale che obbliga i Paesi parte ad accordarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione sia di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, aperto alla firma nel novembre 2001 ed attualmente in vigore in 39 Stati, membri del Consiglio d'Europa oltre che in Cile ed Israele, punta a migliorare la capacità dei Paesi di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza stessa. Il testo, in particolare, è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 2000 e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 che prevedono nuove modalità e nuovi strumenti investigativi quali, fra gli altri, audizioni mediante videoconferenza, trasmissione spontanea di informazioni, osservazione transfrontaliera, consegna sorvegliata, operazioni di infiltrazione e squadre investigative comuni. Composto da 35 articoli, suddivisi in tre capitoli, il Secondo Protocollo addizionale contiene

innanzitutto disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959, in particolare in relazione al campo d'applicazione, al trasferimento temporaneo di persone detenute, alle vie di comunicazione ed alle spese (articoli da 1 a 6). Il capitolo II del testo (articoli da 7 a 29) raggruppa le nuove disposizioni relative ad aspetti quali l'esecuzione differita delle domande, l'audizione mediante videoconferenza e conferenza telefonica, la comparsa personale di persone condannate e trasferite, l'osservazione transfrontaliera, la responsabilità civile e penale riguardo ai funzionari, la protezione dei testimoni e dei dati personali. Da ultimo il capitolo III (articoli da 30 a 35) contiene le disposizioni finali.

La Convenzione europea di estradizione, elaborata nel 1957 nel quadro del Consiglio d'Europa e sottoscritta anche da Stati extra-europei quali Israele, Repubblica di Corea e Sudafrica, è stata uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilaterale, ovvero il procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato in un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva. Il testo, che non è applicabile ai reati politici ed a quelli militari, lascia agli Stati firmatari la possibilità di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini e dispone altresì che, in materia fiscale, l'estradizione possa essere accordata unicamente per reati che le Parti avranno espressamente indicato. Il Terzo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, composto di 19 articoli, aperto alla firma nel novembre 2010 ed attualmente in vigore in 21 Paesi membri del Consiglio d'Europa fra cui Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera, crea le basi legali per semplificare ed accelerare la procedura di estradizione. In particolare il testo prevede che l'individuo arrestato possa essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che la persona stessa e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli 1-4). Il Terzo Protocollo introduce inoltre la rinuncia all'applicazione della "regola della specialità", ovvero al principio che stabilisce che l'individuo consegnato non possa essere né perseguito, né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione (articolo 5). Ulteriori misure disciplinano aspetti relativi alle notificazioni in caso di arresto provvisorio e delle decisioni (articoli 6-7), ai mezzi di notificazione (articolo 8), alla consegna dell'estradato (articolo 9), al transito dell'individuo estradato (articolo 11). Il Quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, composto di 15 articoli, aperto alla firma nel settembre 2012 ed attualmente in vigore in 10 Paesi membri del Consiglio d'Europa fra cui Austria, Federazione Russa, Gran Bretagna e Svizzera, emenda e completa alcune disposizioni della Convenzione al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali, in particolare in relazione ai tempi di prescrizione (articolo 1), alla richiesta e alla presentazione dei documenti giustificativi (articolo 2), al principio di specialità (articolo 3), alla riestradizione e al transito verso uno Stato terzo (articoli 4-5) e alle vie e ai mezzi di comunicazione anche elettronici delle notificazioni per l'applicazione del medesimo testo convenzionale (articolo 6). Il disegno di legge di ratifica dei tre Protocolli addizionali alle due Convenzioni si compone di 6 articoli. L'articolo 3, in particolare, disciplina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo italiano all'atto del deposito dello strumento di ratifica. Una prima dichiarazione, in particolare, riguarda l'articolo 4, paragrafo 5) del Terzo Protocollo, ed è finalizzata ad assicurare il coordinamento di tale norma con l'articolo 703 del codice di procedura penale laddove questo consente la rinuncia dell'interessato al principio di specialità, ma ne dispone l'irrevocabilità salvo l'intervento di fatti nuovi che modificano la situazione esistente al momento della rinuncia stessa. Relativamente alle dichiarazioni e riserve disciplinate dall'articolo 13, paragrafo 3) del Quarto Protocollo, una riserva all'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, come modificata dal Protocollo, consente all'Italia di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione. Con riguardo alla riserva prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione in materia di transito, viene rilevata l'opportunità di fare salva la previsione del comma 1-bis dell'articolo 697 del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2017, in materia di poteri del Ministro della giustizia posti a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi

essenziali dello Stato, nonché di ritagliare un'area di riserva con riguardo alle condizioni indicate dall'articolo 698 del medesimo codice in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o comunque ad atti lesivi dei diritti fondamentali della persona, ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte. L'articolo 4 del disegno di legge contiene quindi disposizioni di adeguamento, prevedendo che gli articoli 18, 19 e 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, relativi rispettivamente a consegne sorvegliate, ad operazioni di infiltrazione e alla costituzione di squadre investigative comuni, trovino applicazione in quanto compatibili con gli articoli del decreto legislativo n. 52 del 2017, relativo alle norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 5 li valuta complessivamente in 106.443 euro annui, a decorrere dal 2019.

L'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge evidenzia come i tre Protocolli addizionali alle due Convenzioni richiamate non presentino profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) interviene per esprimere l'auspicio che il Governo italiano possa sottoscrivere quanto prima, accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria penale anche con la Repubblica dominicana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1016

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Titolo breve: *Ratifica Trattati Italia-Ecuador estradizione e assistenza giudiziaria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 31 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2019
31ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 5, comma 1, laddove si prevede che l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni sia istituito nell'ambito di piani straordinari di intervento adottati con decreto del Presidente della Repubblica, occorre:
- nel rispetto della riserva di legge posta dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, in materia di trattamento sanitario obbligatorio, definire in maniera univoca la misura dei "significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV" ritenuti passibili di "ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo" e, conseguentemente, sopprimere l'inciso "ove necessario";
 - chiarire la natura regolamentare del decreto ai sensi dell'articolo 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988;
 - prevedere, per l'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- b) all'articolo 5, comma 3, precisare i soggetti a carico dei quali è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.

La Sottocommissione conviene.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, il relatore propone, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- a) sugli emendamenti 5.8, 5.10, 5.16 e 5.17, parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda, per l'adozione del decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- b) sull'emendamento 5.27, parere non ostativo condizionato a una riformulazione in cui siano precisati i soggetti a carico dei quali è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1226\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1251\)](#) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

[\(1276\)](#) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul*

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1016
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

Titolo breve: *Ratifica Trattati Italia-Ecuador estradizione e assistenza giudiziaria*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 132](#)

11 luglio 2019

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato**

approvato all'unanimità

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 252, contrari 0, astenuti 0, votanti 252, presenti 253.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 132 dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

132a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Saluto ad una rappresentanza di imprenditori e membri
del Consiglio provinciale della città di Changshu**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una rappresentanza di imprenditori e membri del Consiglio provinciale della città cinese di Changshu, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sulla pubblicazione di alcuni atti di sindacato ispettivo

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo richiamando l'articolo 145 del Regolamento. Alcuni fatti di cronaca di ieri dai risvolti potenzialmente molto gravi ci impongono di chiederle un definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera.

Come è ormai noto, il sito «Buzzfeed» ha pubblicato la registrazione di una riunione segreta tenutasi all'Hotel Metropole di Mosca in cui si sarebbero incontrati esponenti della Lega e uomini del

Cremlino, con lo scopo di escogitare il modo di far arrivare al partito del Ministro dell'interno e *vice premier* italiano Matteo Salvini decine di milioni di dollari. Il Ministro dell'interno non era presente, ma proprio il giorno prima aveva detto che le sanzioni contro Mosca sono socialmente, economicamente e culturalmente folli. Il sito «Buzzfeed» non ha potuto identificare i russi presenti, ma sostiene che si tratti di alti esponenti che dicono di sperare nel via libera da parte di Pligin, membro influente dello stesso partito del presidente Putin. Negli spezzoni audio pubblicati si sente inoltre che i partecipanti sostengono l'importanza dell'operazione per aiutare la Lega, in particolare durante la campagna elettorale per le consultazioni europee. Più volte viene affermata la volontà di cambiare l'Europa e testualmente si dice che una nuova Europa deve essere più vicina alla Russia.

Signor Presidente, qui sta il punto. Questi fatti non sono nuovi per il Senato. Tre interrogazioni, due del senatore Parrini e una del senatore Stefano, tra il febbraio e il maggio di quest'anno trattavano i legami tra persone vicine al Ministro dell'interno e alla Lega e importanti dirigenti russi legati al partito del presidente Putin. In una delle tre addirittura si chiedevano informazioni sulla vendita di un consistente quantitativo di carburante ad un'azienda italiana da parte di una società petrolifera e sul potenziale legame con il finanziamento della campagna elettorale della Lega per le elezioni europee. Queste tre interrogazioni avevano ad oggetto la sicurezza nazionale, l'indipendenza del nostro Paese da quelli che appaiono come inaccettabili condizionamenti esterni (*Applausi dal Gruppo PD*), la garanzia di libere elezioni e la credibilità delle istituzioni; eppure, come lei ben sa, queste interrogazioni non sono state pubblicate dalla Presidenza, perché secondo la nuova direttiva sui criteri di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo non sarebbe più possibile chiedere lumi al Governo sull'attività dei partiti politici.

Signor Presidente, qual è il perimetro dell'attività dei partiti politici alla luce di fatti così gravi? Quali sono gli strumenti a disposizione dei senatori della Repubblica per esercitare l'attività di controllo sull'operato del Governo? Quando in gioco ci può essere persino, come si intuisce da questi ultimi fatti, la sicurezza nazionale, come si può pensare che regga una interpretazione così burocratica e restrittiva per i senatori? Diciamoci la verità: è un'eccezione quando l'attività di un Ministro non è connessa a quella del partito di cui è capo politico ed esponente, non il contrario e lo sappiamo tutti.

Mi chiedo: abbiamo ancora, o non abbiamo, come fondamentale obiettivo di questa istituzione la ricerca della verità nell'interesse del Paese? Abbiamo o non abbiamo il diritto di chiedere la posizione politica del Governo su una determinata questione, questa in particolare? (*Applausi dal Gruppo PD*). Signor Presidente, sa qual è la data precisa - e lo sa ovviamente - della nuova direttiva restrittiva sugli atti di sindacato ispettivo? L'11 settembre 2018. Sa cosa accadde in quest'Aula solo poche settimane prima, il 26 luglio? Guarda caso ci fu il *question time* in cui il Ministro dell'interno rispose sulla grave vicenda del sequestro alla Lega dei famosi 49 milioni di euro. Dico con chiarezza che non possiamo sostenere che fu proprio quel *question time* ad indurre la Presidenza a negarci da quel momento in poi il diritto di indagare. Le dirò più: non ci interessa pensare male, ma ci interessa - e sappia che il Partito Democratico andrà fino in fondo con tutti i mezzi possibili parlamentari e politici - che l'Italia sia tutelata e che il Senato sia la prima istituzione a farlo! (*Applausi dal Gruppo PD. Scambi di commenti tra i Gruppi PD e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore Ferrari. Rispondo io. Non c'è bisogno di questo! (*Commenti del senatore Ferrari*). Intanto, non capisco quando lei non parla al microfono. Le rispondo. Lei sta facendo riferimento a tre interrogazioni che io ho ben presenti. (*Commenti dal Gruppo dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

STEFANO (PD). Signor Presidente, ma guardi chi parla lì!

PRESIDENTE. Non so che cosa devo guardare. Ditemi cosa devo guardare. Dicevo, senatore Ferrari, che lei sta facendo riferimento a tre interrogazioni che io non ho ammesso. Quindi, non sono state pubblicate semplicemente perché erano inammissibili. (*Commenti dal Gruppo PD*). Erano inammissibili.

MARCUCCI (PD). Ma non è vero!

PRESIDENTE. Per cortesia, io ho lasciato parlare, pur non condividendo nulla di quello che ha detto il senatore Ferrari. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo PD*).

FERRARI (PD). Questo è grave, lei deve essere garante dell'istituzione.

MIRABELLI (PD). Ma lei deve essere un Presidente di garanzia!

BELLANOVA (PD). Ma come si permette?

PRESIDENTE. Il rispetto sta nell'ascoltare, nel saper ascoltare. Senatore Parrini, la prego di sedersi e di lasciarmi concludere.

Il senatore Ferrari si è rivolto alla Presidenza, lamentando la mancata pubblicazione di tre interrogazioni. Su questo, ho risposto, anche per iscritto, perché mi avete scritto due o tre lettere. Io ho risposto indicando quali sono le ragioni per le quali ho negato l'ammissibilità e, quindi, la pubblicazione.

Le ragioni sono le seguenti. Lei ha parlato di perimetro dentro il quale io mi muovo. Ora, a parte la considerazione che le mie decisioni sono inappellabili, io ho risposto egualmente, giustificando e dicendo che il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).*

FERRARI (PD). Ma quali pettegolezzi?

PRESIDENTE. La Presidenza può ammettere semplicemente... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

Lasciatemi finire di parlare! Dovete essere educati e farmi finire di parlare. Io ho ammesso tutte le interrogazioni, comprese quelle che hanno fatto riferimento alla Lega, che hanno riguardato fatti provati. Qui non siamo in un luogo dove possiamo discutere liberamente di questioni che non hanno nessun fondamento probatorio. Qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano una giustificazione.

VERDUCCI (PD). Ma cosa sta dicendo?

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. No, senatore Marcucci, ha già parlato come Capogruppo il senatore Ferrari.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, sto finendo di parlare. Abbia la bontà e l'educazione di farmi finire di parlare.

BELLANOVA (PD). Stia calma.

MARCUCCI (PD). Va bene, tanto abbiamo capito! *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

VERDUCCI (PD). Cosa sta dicendo?

PRESIDENTE. Qui sono state usate delle parole che io valuto ... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).* Se non riesco a parlare, mi taccio e do l'avvio alla discussione generale. Qui al Senato abbiamo sempre dato luogo a tutte le discussioni che hanno riguardato fatti e tutte le interrogazioni sono state ammesse su fatti che abbiano fondamento probatorio. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'A).*

È inammissibile *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)* che noi possiamo ridurre questa Assemblea alta a discorsi che emergono da cosiddette inchieste giornalistiche. *(Commenti del senatore Laus)* Le interrogazioni, le vostre interrogazioni usano sempre - perché le ho lette tutte, una per una - il condizionale: dove «sembrerebbe»...

FERRARI (PD). E allora?

PRESIDENTE. «Sembrerebbe» fa riferimento a fatti che non hanno avuto alcuna giustificazione. Per me ciò rimane inammissibile. *De hoc satis.*

MARCUCCI (PD). Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha già parlato sull'ordine dei lavori a nome del suo Gruppo.

L'ordine del giorno reca... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD).*

MARCUCCI (PD). Mi fa parlare, per favore! *(Vivaci proteste dei senatori Mirabelli e Verducci).*

MIRABELLI (PD). Lei deve essere un Presidente di garanzia!

VERDUCCI (PD). Lo faccia parlare!

PRESIDENTE. Non permetto a nessuno, neanche a lei, di dire che non sono un Presidente di garanzia. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).* In quest'Aula la garanzia l'ho data... *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Se non smettete di urlare... Smettetela di urlare. È rispetto di tutti. Il Presidente di garanzia vi dice che questa mattina c'era la presidente Rossomando qui e io dovevo essere fuori e la Presidente di garanzia vi dice che per permettere alla presidente Rossomando di poter votare il provvedimento al nostro esame, ho rinviato l'impegno che avevo fuori.

LAUS (PD). Ma cosa c'entra?

PRESIDENTE. Questo significa essere Presidente di garanzia. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Il senatore Marcucci chiede ripetutamente di intervenire).* Presidente Marcucci intervenga velocemente perché ha già parlato in nome suo, sull'ordine dei lavori, il senatore Ferrari; diversamente, in base al Regolamento, come lei sa benissimo, avrebbe dovuto parlare a fine seduta. Intervenga velocemente, perché è stato già concesso di intervenire. Come ho detto, il senatore Ferrari ha già parlato in nome e per conto suo come Capogruppo e lei sa benissimo che diversamente avrebbe dovuto parlare alla fine della seduta.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, il collega Ferrari, a nome del Gruppo, ha segnalato una questione che dal nostro punto di vista, ma ritengo anche dal punto di vista della stampa politica mondiale, ha una rilevanza assoluta. Mettiamo inoltre, in relazione, includendo le sue risposte di oggi, certi atti e atteggiamenti che ci sono stati in questi mesi, partendo dal passato recente (l'atteggiamento del presidente Calderoli nei confronti del Gruppo), fino al suo atteggiamento su queste interrogazioni, in particolare del senatore Parrini che, secondo noi, sono legittime. L'impressione che abbiamo è che la Presidenza di questo Senato - lo dico con assoluta tranquillità, ma con grande rigore - ci voglia impedire di parlare, di approfondire e di avere informazioni nell'interesse del Paese *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)* su quello che un partito di maggioranza e il partito del *Vice Premier* sta combinando e ha combinato, anche con rilevanza penale. Lei ce lo vuole impedire. Questo è il luogo della democrazia, della trasparenza, dell'informazione e della discussione *(Applausi dal Gruppo PD)* e la Presidenza del Senato, in maniera determinata e scientifica, vuole impedire al Partito Democratico di conoscere semplicemente la verità. Però, Presidente, la tranquillizzo, i colleghi della Lega Nord l'hanno applaudita con entusiasmo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Non le rispondo perché le sue parole si commentano da sole. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

Non permetto a nessuno di mettere in dubbio la mia terzietà. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

MARCUCCI (PD). Sono con lei! *(Il senatore Marcucci indica i banchi del Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Non lo permetto a nessuno. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

Quando i fatti avranno una rilevanza penale, saranno qui discussi, punto. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

VERDUCCI (PD). È una questione di rilevanza politica! *(Commenti dai Gruppi PD e Misto).*

PRESIDENTE. Non permetto a nessuno di mettere in discussione... *(Commenti dai Gruppi PD e Misto).*

VERDUCCI (PD). Questi fatti hanno rilevanza politica!

PRESIDENTE. Non lo permetto a nessuno.

Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(214-515-805-B) Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,57)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche.

Passiamo alla votazione finale.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, come abbiamo già sottolineato in prima lettura, abbiamo alcune perplessità su questo provvedimento che, a nostro avviso, non risolve tutta una serie di problemi. La riforma in esame non rende il procedimento legislativo più veloce, non scioglie il nodo del rapporto tra potere esecutivo e legislativo, non migliora la qualità del rapporto tra eletti ed elettori.

Secondo il nostro parere, la riduzione del numero dei parlamentari doveva andare di pari passo con una riforma più sistematica, che sciogliesse in primo luogo il nodo del bicameralismo perfetto e che ponesse più seriamente la questione della rappresentanza democratica. Tuttavia, conosciamo il proverbio «chi troppo vuole nulla stringe», motivo per cui auspichiamo che questo provvedimento rappresenti il primo passo verso una riforma più organica.

Per quel che riguarda la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali, la versione iniziale del provvedimento avrebbe compromesso gravemente la corretta rappresentanza dei gruppi linguistici nella Provincia autonoma di Bolzano. Si rischiava, cioè, di violare quanto stabilito dalla misura 111 del Pacchetto, diretta attuazione dell'accordo internazionale di Parigi, che garantisce la partecipazione all'attività parlamentare dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi.

L'unica soluzione era quindi nella previsione di tre collegi uninominali, esattamente come indicato dalla legge n. 422 del 1991; un numero che veniva indicato come il minimo irriducibile ed irrinunciabile per garantire quanto indicato dalla misura 111 del Pacchetto che, ricordiamolo, costituiva il passaggio decisivo per la chiusura del contenzioso con l'Austria. Grazie alla modifica approvata da questa Assemblea, il disegno di legge ha giustamente riportato a tre il numero di eletti per le Province autonome di Trento e di Bolzano e ha parificato le Province autonome alle Regioni, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Di questo ringraziamo il relatore del provvedimento, il presidente Roberto Calderoli.

Tuttavia c'è una questione che vorrei segnalare al Governo e per la quale chiediamo attenzione: il decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, dovrà, appunto, rideterminare anche i collegi uninominali per la Camera dei deputati della circoscrizione Trentino Alto Adige- Südtirol.

Ci auguriamo che in tale occasione la rideterminazione tenga conto del principio di continuità territoriale, di omogeneità e di dimensionamento dei medesimi, affinché sia garantita un'adeguata rappresentanza del gruppo linguistico tedesco in relazione alla propria consistenza. Solo in questo modo si eviterà un disequilibrio che, oltre a essere dannoso dal punto di vista della rappresentanza dei gruppi linguistici, sarebbe in palese violazione dell'articolo 6 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze linguistiche.

Per quel che riguarda, invece, la Regione Valle D'Aosta, dove è presente la minoranza di lingua francese, il testo del provvedimento non modifica la situazione attuale, mantenendo immutati gli stessi numeri di rappresentanti sia per il Senato, che per la Camera dei deputati. All'appello manca la rappresentanza della minoranza linguistica slovena, che con questa riforma vede fortemente compromessi gli spazi per l'elezione autonoma di un proprio rappresentante in Parlamento. È un grave limite del provvedimento e chiediamo quindi che il Parlamento dedichi anche a questa minoranza l'attenzione e la tutela che le spettano.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole dei senatori delle minoranze linguistiche del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, francamente, dopo l'ennesimo no da parte dei cittadini italiani all'ennesima riforma costituzionale - l'esito del *referendum* della fine del 2016 non era, infatti, il primo, come tutti sapete - ci saremmo aspettati un atteggiamento cauto, di prudenza

nell'approcciare le riforme costituzionali e intervenire sugli assetti costituzionali. Questo perché sono ormai quasi quarant'anni che la classe politica italiana che si è succeduta nel tempo, anche nel passaggio tra le cosiddette prima, seconda e terza Repubblica, ha avuto nella sua maggioranza una sorta di ossessione - la chiamo così - un *mantra* nei confronti della Costituzione: l'ossessione, appunto, di intervenire per modificare.

In ogni legislatura, infatti, abbiamo assistito al tentativo di metter mano, in modo più o meno compiuto, più o meno riuscito, a riforme costituzionali, come se tutte le questioni che hanno un impatto notevole sulla situazione del Paese fossero legate all'impianto costituzionale.

Colleghi, membri del Governo, relatore - mi rivolgo in particolare al relatore - è evidente - lo sappiamo perfettamente - che ci troviamo di fronte a una crisi non passeggera della democrazia rappresentativa; una crisi di fiducia dei cittadini nei confronti degli eletti in Parlamento, ma non pensiamo che il modo per intervenire su questa crisi sia metter mano di fatto alla Costituzione e creare ulteriori problemi, aggravando ancora di più la crisi attraverso un indebolimento della democrazia parlamentare. Questo è il punto: tutte le riforme che si sono succedute, e che hanno fatto tutte la stessa fine, hanno avuto sempre la medesima ossessione: quella di modificare, entrando pesantemente nell'assetto che ci è stato lasciato dai Padri e dalle Madri costituenti. Anche questa volta lo dico con chiarezza: al di là dell'alibi che vi date, ovvero che intervenite in modo puntuale sulla Costituzione, l'approccio ad una revisione costituzionale mettendo mano unicamente e ancora una volta al Parlamento attraverso la riduzione dei parlamentari significa che anche voi - mi dispiace, vedo, per esempio, il senatore Crimi, che insieme a me è stato membro del Comitato per il no al *referendum* sull'allora riforma costituzionale del Governo Renzi, ma ce ne sono anche altri, tra cui Calderoli - avete come oggetto (ed è questa l'ossessione) la democrazia parlamentare. Questo perché pensate - ecco il vostro pensiero, neanche tanto velato - che la crisi della democrazia anche in relazione al rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti degli eletti sia da ricercarsi nella democrazia parlamentare. Ancora una volta, la riduzione del numero dei parlamentari entra nel cuore, è l'essenza stessa del nostro assetto repubblicano.

Qual è il punto? Il punto... (*Brusio*). Scusate colleghi, ma non è possibile! Signor Presidente, per favore richiami i colleghi, perché non sono nella condizione di intervenire con questo brusio continuo. Chi non è interessato può andare fuori dall'Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi chiedo di prestare attenzione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Colleghi, capisco che avete da discutere di rubli e altro, ma qui è in discussione una questione vera. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*). Signor Presidente, anche lei è molto distratto, ma stiamo votando un'altra riforma costituzionale e c'è l'ossessione di intervenire sulla democrazia parlamentare. Come motivate, infatti, l'intervento per la riduzione del numero dei parlamentari? Con i costi? Vi pare possibile motivarlo con la riduzione dei costi? Sappiamo tutti che la democrazia ha i suoi costi e sarebbe giusto tenerne conto, perché la democrazia costa, e non solo in termini economici. Voi, però, non potete partire da questo aspetto.

Lo motivate con l'efficienza? Abbiamo dimostrato, proprio qui al Senato, che si può intervenire, per accelerare e dare efficienza al lavoro parlamentare, attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari - e, se si applica fino in fondo il nuovo Regolamento, ciò avviene - e attendiamo che la Camera dei deputati faccia altrettanto. E invece non lo si fa, perché c'è l'ossessione di metter mano alla democrazia parlamentare.

Qual era il punto vero relativo all'efficienza che non avete avuto il coraggio - o meglio, non avete avuto la volontà, perché così vi sta bene - di affrontare? Il punto vero è quanto è accaduto in tutti questi anni, perché l'ossessione di metter mano all'assetto costituzionale ha comportato un ulteriore, continuo, costante e pervicace indebolimento del Parlamento. Questo è il nodo vero della crisi, che si riverbera anche, pesantemente, nel rapporto tra cittadini e Parlamento. Il Parlamento, e quindi il potere legislativo, negli ultimi anni è stato continuamente e pervicacemente indebolito, così come il potere dei singoli parlamentari nei confronti dei propri Gruppi e dei partiti e quello del Parlamento nei confronti dell'Esecutivo. L'ossessione di cui parlavo è stata sempre quella di rafforzare e verticalizzare il potere nelle mani dell'Esecutivo e ciò è andato avanti costantemente, con le decretazioni d'urgenza,

che non sono realmente d'urgenza; con il fatto che la maggior parte dell'attività parlamentare che svolgiamo non riguarda l'iniziativa legislativa parlamentare, ma consiste nell'intervenire continuamente per convertire decreti-legge e dare pareri su atti del Governo, con le relative questioni di fiducia. Questo è il punto ed è quanto è accaduto negli ultimi anni e proprio su questo, ministro Fraccaro, si sarebbe dovuto intervenire con determinazione, per ridare forza al Parlamento e, quindi, all'essenza del nostro assetto repubblicano e della democrazia parlamentare. Ciò avrebbe significato e - a nostro avviso - significa intervenire anche per ricostruire e rafforzare un legame ancor più forte tra cittadini ed eletti. Invece avete assunto fino in fondo l'idea che, per riportare efficienza e diminuire i costi, bisognasse intervenire esclusivamente sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ci saremmo aspettati, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che si cominciassero a elaborare altre esigenze, certamente intervenendo sulla Costituzione, su alcune questioni - a mio avviso - fondamentali, che necessitano oggi di un aggiornamento forte, che riguarda proprio il piano dei valori. Abbiamo discusso dell'acqua nel decreto-legge sulla crescita, ma era urgente e lo è sempre di più intervenire per la tutela in Costituzione dei beni comuni. Ancora una volta ieri abbiamo visto dei disastri, derivanti dai cambiamenti climatici: come si fa a non comprendere che intervenire sulla Costituzione, per dare ancora più forza a questi temi, vuol dire - ad esempio - mettere in chiaro, nell'articolo 9 della nostra Costituzione, che cosa significa la tutela dell'ambiente e della biodiversità e non affidarsi soltanto all'interpretazione estensiva della Corte costituzionale?

Queste erano le questioni prioritarie.

Dico anche un'altra cosa: non avete voluto affrontare insieme, oggi, il tema della riduzione del numero dei parlamentari con la questione del *referendum* propositivo e della legge di iniziativa popolare. Guardate che gli strumenti di democrazia partecipativa sono essenziali per concorrere al rafforzamento della democrazia rappresentativa, non per essere contrapposti ad essa. Questo doveva avvenire e vedremo come finirà tutta la vicenda del *referendum* propositivo. Noi speriamo ancora che si possano avere dei miglioramenti significativi, perché l'obiettivo deve essere rafforzare gli strumenti, per fare in modo che possano a loro volta rafforzare la democrazia rappresentativa. Ma, per fare questo, non si può più continuare sulla strada di far finta di niente e di acconsentire all'indebolimento, a ridurre fino in fondo il potere legislativo a un potere ancillare rispetto al potere esecutivo. Come si è visto anche nella discussione svolta poco fa, sembra che i parlamentari non abbiano più la possibilità neanche di parlare, nonostante ci chiamiamo "Parlamento", o di presentare interrogazioni. La questione vera, per dare forza e rinverdire davvero l'essenza della democrazia, è intervenire per ridare forza e potere al Parlamento, per fare in modo che l'equilibrio dei poteri continui a essere l'essenza stessa del nostro sistema democratico.

Per tutti questi motivi, non ci avete convinto con i vostri argomenti sulla riduzione dei costi e sull'efficienza. Per questi motivi, noi ostacoleremo fino in fondo questa riforma e - come già abbiamo fatto in prima lettura - voteremo "no" alla riduzione del numero dei parlamentari. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge di riforma costituzionale in esame, come abbiamo già annunciato nel corso del dibattito, come ha già detto la nostra Presidente e come abbiamo già fatto nel corso delle precedenti letture. Lo faremo perché riteniamo che questa sia la strada che ci hanno indicato gli elettori e perché appartiene alla storia politica della destra e del centrodestra l'intenzione - tentativo, ahimè, sempre fallito - di ridurre il numero dei parlamentari.

La riduzione del numero parlamentari era contenuta nella riforma costituzionale del 2005-2006, poi bocciata dal *referendum* confermativo. Riteniamo che una riduzione sia ragionevole e razionale, posto che il tema della rappresentanza democratica e territoriale è sicuramente davvero importante ed è giusto sottolinearlo. Ma è altrettanto onesto ricordare che, negli ultimi decenni, si è affermato in Italia un regionalismo sempre più spinto, tanto è vero che ancora oggi discutiamo di dare maggiori poteri e maggiori autonomie alle Regioni. Nel frattempo, il Parlamento si è volontariamente svestito di alcune

competenze, che sono state assegnate agli organi territoriali regionali, con la potestà legislativa concorrente e, per quanto riguarda gli Statuti speciali, che sono leggi di rango costituzionale, addirittura cedendo potestà primarie. Quindi il quadro, dal punto di vista della capacità di rappresentare i territori in Parlamento e negli enti locali, si è radicalmente trasformato negli ultimi anni. Ecco perché una riduzione del numero dei parlamentari può essere ascritta tra le proposte ragionevoli e coerenti con quanto abbiamo detto in questi decenni.

Fatta tale premessa, che è doverosa, è altrettanto doveroso dire che quello che voteremo non è la proposta che avremmo scritto noi se avessimo avuto i numeri per poterla fare da soli. È indubbio che quella in esame è una proposta che presenta molte lacune e criticità, che non sono state affatto risolte e che cercheremo di illustrare ancora una volta. La prima è che non si può modificare la Costituzione agendo soltanto sul numero dei rappresentanti. Manca purtroppo un quadro complessivo di riforme; manca qualsiasi riferimento - noi l'avremmo fatto - alla trasformazione dell'assetto parlamentare in un assetto presidenziale, secondo noi con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o dell'Esecutivo. Manca qualsiasi riferimento a una modifica del bicameralismo perfetto tra Camera e Senato, che la riduzione del numero dei parlamentari rende ancora più urgente e necessaria; manca - questo è clamoroso, e mi rivolgo soprattutto ai relatori e ai proponenti del disegno di legge in esame - la cancellazione di quel retaggio ottocentesco rappresentato dai senatori a vita. Non si comprende perché, una volta esaurita l'esperienza degli attuali senatori a vita, si debba pensare a nominarne degli altri. Nel mentre si riduce la presenza degli eletti, si continua a mantenere in vita un retaggio ottocentesco che non ha più alcun senso.

Rimane - è un problema serio anche dal punto di vista tecnico - la previsione dell'elezione del Senato su base regionale. La riduzione del numero dei parlamentari rende oggettivamente difficile la partecipazione politica al dibattito politico delle forze minori, ma temo che, senza un assetto elettorale un po' più intelligente e previgente, sorgeranno anche problemi di stabilità del quadro elettorale e delle connesse leggi elettorali. Infatti - secondo il mio modesto parere - uno sbarramento automatico così alto rischia di rendere difficile l'omogeneità tra il consenso elettorale espresso alla Camera e quello espresso al Senato. Si tratta di un problema che abbiamo già oggi e che rischiamo di vedere ulteriormente peggiorato domani.

Ciò avviene perché la giusta e ragionevole riduzione del numero dei parlamentari andava fatta maggiormente *cum grano salis*, mentre si è agito utilizzando come metro di misura le centinaia di unità. La Camera dei deputati e il Senato non si affettano però a numeri di 100, 200 o 300 unità. Si sarebbe dovuto svolgere un ragionamento un po' più raffinato, approfondito e analitico, mentre è prevalsa la voglia di stupire con i numeri pieni e le centinaia (200, 300, 450). Ciò, probabilmente, risponde a criteri di propaganda e di facilità di comunicazione, ma non a criteri di razionalità ed efficienza delle istituzioni.

La domanda principale che sottende a tutto quello su cui stiamo ragionando e votando negli ultimi giorni e ore è la seguente: qual è il disegno che sicuramente hanno coloro che, per primi, hanno sottoposto all'attenzione delle Camere questa riforma? Se la volontà è snellire e velocizzare il funzionamento degli apparati dello Stato e delle Camere, noi siamo naturalmente favorevoli. Viceversa, se - come purtroppo si evince dagli interventi di alcuni colleghi ascoltati ieri e nei giorni scorsi - la volontà, nemmeno tanto nascosta, è quella di fare da prologo a una trasformazione della democrazia parlamentare in una sorta di simulacro di democrazia diretta, che io definisco orwelliana, allora noi non siamo affatto d'accordo.

Sia chiaro che il nostro voto ha motivazioni radicalmente diverse da quelle di altri colleghi che esprimeranno un voto altrettanto favorevole. Noi non vogliamo una democrazia telecomandata e telegestita. Non crediamo che uno vale uno se in realtà nessuno vale niente. Non crediamo che sia utile un Parlamento i cui membri sono utili e necessari soltanto nella misura in cui sono interscambiabili tra di loro, fino ad arrivare al sorteggio dei parlamentari, perché tanto interessa non la qualità delle persone, la loro storia, la loro credibilità, il loro radicamento e il loro consenso personale creato con la storia di una vita, bensì soltanto che uno possa sostituire l'altro in qualsiasi momento e sia facilmente addomesticabile o ricattabile.

Il problema della classe dirigente di questo Paese, evocato ieri da alcuni colleghi, è serio e non può essere risolto con un clic o un algoritmo. Vorrei porre questo tema all'attenzione dei colleghi, soprattutto della maggioranza. Nella storia e cronaca recente il popolo italiano si è sempre puntualmente fatto carico di punire e beffare coloro che hanno utilizzato strumenti e provvedimenti del genere per farne una semplice e talvolta banale propaganda politica. Il tema è rilevante e la direzione è giusta, ma guai a volerne fare soltanto una bandiera elettorale, perché poi la gente se ne accorge e puntualmente punisce coloro che pensavano di ottenere un lucro da riforme elettorali o costituzionali raffazzonate o grossolane.

Questo è un passaggio importante e comunque utile, ma non può essere l'unico e non può essere isolato. Si dice, colleghi, nei corridoi - e la voce dei corridoi è la voce di Dio, perché è la voce del popolo - che la fretta con cui, nonostante i nostri appelli, volete votare oggi il disegno di legge costituzionale in esame deriva dal fatto che, soprattutto per il Governo, il passaggio finale in quarta lettura alla Camera è l'assicurazione sulla vita di questa legislatura, che è una lettura abbastanza ironica e paradossale di tante rivoluzioni annunciate, soprattutto dai banchi del MoVimento 5 Stelle. Per cui si fa la rivoluzione, ma per gli effetti procediamo con molta calma. Non so se questo sia o no vero, probabilmente è verosimile e lo vedremo molto presto.

Concludo rassicurando i colleghi del Partito Democratico, che ieri hanno parlato a sproposito dicendo che il nostro voto prelude a una nuova maggioranza, che non c'è alcuna nuova maggioranza. Noi rimaniamo dove eravamo, a fare la nostra opposizione patriottica e non pregiudiziale. Non c'è stata alcuna trattativa, non c'è stato alcuno scambio, perché non c'è stato mai alcun incontro con alcuno per chiedere in cambio alcunché. Il nostro voto è favorevole semplicemente perché è quello che abbiamo promesso ai nostri elettori in campagna elettorale e perché è quanto appartiene alla nostra storia politica. Niente di più e niente di meno. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

STEFANO (PD). *Excusatio non petita*.

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, stiamo per votare una modifica della Costituzione che riduce il numero dei parlamentari ed io, annunciando il voto contrario del Partito Democratico, cercherò di dare a questo provvedimento una lettura politica, senza andare dietro alla volgarità di chi vuole il taglio dei parlamentari per ridurre i costi della politica.

Questa mattina l'onorevole Di Maio ha detto «Ne mandiamo a casa un bel po', 345 poltrone di meno». Confondere ora consapevolmente il costo della mala-politica con le necessità economiche vitali per la sopravvivenza di tutte le democrazie non è solo falsità, ma è anche cosa politicamente molto volgare. Sappiamo bene che non sarà certo la riduzione del numero dei senatori e dei deputati che riuscirà a salvare una democrazia malata come la nostra.

Per cui mi rivolgo a lei, signor Presidente, pensando al futuro del Paese e dico subito che oggi sarebbe stato molto più utile un pacato confronto in Aula sulle condizioni della nostra democrazia, che è la grande questione che dovrebbe assillarci. Da tempo il Parlamento non viene più chiamato ad ampi dibattiti sui grandi temi che agitano il Paese, ma oggi non comprendere che siamo vicini a un collasso democratico è veramente troppo, anche per un Parlamento pigro come il nostro. E non si può certo dire che siano mancati i segnali chiari del declino.

Trent'anni di esproprio del potere legislativo parlamentare da parte di Governi di ogni colore, compreso il giallo-verde, Governi che si auto-attribuiscono il ruolo di legislatori e usano ininterrottamente i decreti legge al posto delle leggi ordinarie; trent'anni di studi, di dibattiti, di ricerche accademiche, di poderosi tentativi parlamentari di modificare il nostro assetto istituzionale, tutti risolti in sonori fallimenti, con bocciature parlamentari o referendarie. In Parlamento, in dottrina, nell'opinione pubblica, la riduzione del numero dei parlamentari è sempre stata largamente condivisa, anche da me, ma solo come complemento di riforme più ampie.

Ora il contesto politico è molto diverso rispetto a soli pochi anni fa quando vivevamo in un clima di grandi riforme. Oggi è palese che al Governo e alla maggioranza la riduzione del numero dei parlamentari non serve per rianimare la democrazia e rafforzare il Parlamento, ma è una scorciatoia

per indebolirli, con il retro pensiero che meno deputati e meno senatori, sin dal momento della formazione delle liste elettorali, siano meglio controllabili e quindi più funzionali a un progetto politico che, passo dopo passo, sta mostrando la sua faccia peronista. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In un tempo difficile come quello che stiamo vivendo quando tutte le previsioni saltano e quel che prima sembrava impossibile ora si avvera, la questione più seria, più pericolosa e più rischiosa è l'attacco sistematico che le dottrine e i movimenti politici illiberali stanno portando alla democrazia parlamentare, sconvolgendone il carattere e modificandone la natura. È un attacco che investe tutto l'Occidente e colpisce in diversa misura democrazie antiche e forti come quella americana o quella britannica e democrazie più recenti e più deboli come quella italiana.

Su quanto siano salate le conseguenze del declino del Parlamento, dobbiamo intenderci. La centralità del Parlamento è una questione più seria delle pur serissime migrazioni, della crisi economica, della scuola, delle infrastrutture e persino dello sviluppo economico e sociale. Sono tutti problemi gravissimi. Ci vorrà tempo, ma sono tutte crisi che con la volontà, l'intelligenza e il lavoro degli uomini si possono risolvere.

L'impotenza del Parlamento è invece il pericolo immediato che dobbiamo più temere, perché determina rischi irreversibili che nessuna democrazia sarà mai in grado di controllare. Come insegna la storia, e non solo quella contemporanea, ma anche la storia moderna e antica, senza un reticolo mondiale di forti democrazie, le nazioni che distruggono i propri Parlamenti finiscono in balia di nazionalismi e di regimi autoritari e per il mondo c'è un solo tragico destino: la guerra.

Uso la parola guerra con grande tremore, Presidente, ma credo che, quando la posta è così alta, il rispetto per il mandato di noi senatori ci impegni a dire con franchezza, così come le vediamo, anche le cose che non ci piacciono. E tutti noi vediamo come il nazionalismo sia sinonimo dell'egoismo delle nazioni, così come vediamo che i regimi autoritari sono quelli dove una sola persona comanda su tutti gli altri.

La miscela tra nazionalismo e autoritarismo ha sempre negato la pace, l'ha sempre resa impossibile. Ha sempre portato, inevitabilmente e fatalmente, alla guerra.

Non siamo noi a dirlo, lo dice la storia di tutti i tempi. (*Brusio*).

Presidente, è molto difficile parlare in quest'Aula. Le chiedo di richiamare l'Assemblea a una compostezza almeno verbale, perché è impossibile intervenire.

PRESIDENTE. La Presidenza c'è. (*Commenti dal Gruppo PD*).

ZANDA (*PD*). Credo che molti di noi sappiano quali sono i fatti politici concreti che ci fanno temere per la nostra democrazia e quale sia il contesto che, dietro la riduzione del numero dei parlamentari, ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento.

Il carattere elementare che favorisce la diffusione dell'autoritarismo nei gangli della società, tra la gente, il brodo di coltura di ogni forma di peronismo, è l'uso di un linguaggio degradato, fatto di insulti, turpiloqui; fatto di un rancore che debbo chiamare sessista - anche se a qualcuno questa parola non piace - di minacce, di violenza psicologica, di dileggio dei valori della Costituzione e dei poteri dello Stato.

C'è un nesso tra le parole usate da chi sta al Governo e la sua idea di democrazia. La democrazia è un sistema molto delicato e chi governa ha il dovere di lavorare per consolidarne le fondamenta, non di scuoterla con parole violente che le fanno più male di tanti atti di malgoverno. Il linguaggio è un grande rivelatore del nostro pensiero e mostra ciò che, pur pensandolo, noi vorremmo che rimanesse segreto. Il linguaggio che da più di un anno compare in tutte le cronache politiche dice molto anche della personalità dei due uomini che oggi orientano, anzi dominano, la scena politica italiana: i due Vice Presidenti del Consiglio e ripeto: di entrambi i Vice Presidenti. Litigare continuamente tra di loro come due comari al mercato; dileggiare i magistrati, l'alta amministrazione dello Stato e la Banca d'Italia; insultare Carola Rackete; provocare l'Unione europea e Paesi alleati; indossare abusivamente divise militari (*Applausi dal Gruppo PD*); chiudere i porti a donne, bambini e rifugiati; minacciare invano concessionari pubblici; tenere il Paese sempre sull'orlo della crisi e delle elezioni, sono solo alcuni scampoli di un linguaggio e di comportamenti di chi vuole in ogni occasione ostentare la sua incompatibilità con una cultura democratica, di chi non conosce qual è il confine tra il senso dello Stato

e l'eversione.

È questa incultura politica, questa volgarità esibita, questa spinta all'arrembaggio di quanto più potere possibile, che fa da sfondo a questo nostro dibattito; uno sfondo nero sul palco di una politica dove adesso irrompono persino concreti sospetti di soldi da Mosca; sospetti che ci colpiscono non solo per i loro possibili effetti nella nostra politica interna, ma ancor di più per le loro conseguenze sulla sicurezza nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Su questo punto mi permetto di rivolgermi a lei, signor Presidente. Ho sempre diffidato della definizione «Presidente di garanzia», perché il Presidente del Senato è Presidente e basta; ci mancherebbe anche che non garantisse prima di tutto le minoranze. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma voglio dirle qualcosa, perché le sue parole questa mattina mi hanno colpito. Il Senato non è un tribunale dove si discute solo di fatti di rilevanza penale *(Applausi dal Gruppo PD)* e non è l'ufficio legislativo del Governo che ne esegue gli ordini. Il Senato è un organo politico che discute sulla base di posizioni politiche. E le faccio notare che, quando un senatore porta in Aula, all'esame dell'Assemblea, fatti che ritiene rilevanti, il Senato è abilitato a discuterne, a prescindere dalla fonte, sia essa giornalistica o anche persino una voce popolare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Oggi in Parlamento è di scena la riduzione del numero dei parlamentari, ma non è il solo grave pericolo che incombe sul nostro sistema democratico. C'è anche quel *referendum* confermativo che metterà il Parlamento in conflitto con il popolo che lo ha eletto. C'è una riforma della giustizia che assegna alla politica il potere di indicare i reati da perseguire. C'è il disegno di legge sulla Banca d'Italia che ne annulla ogni autonomia e mette l'intero direttorio sotto il tallone della maggioranza di Governo. Con poche mosse vanno in frantumi la divisione dei poteri e le autorità indipendenti; con poche mosse l'Italia si tira fuori dalle regole dell'Europa.

Possiamo pensare che certi linguaggi, certe decisioni, certe prepotenze, la voglia di distruggere le prerogative del Parlamento, siano tutti atti messi in campo a casaccio, senza una logica complessiva? No, il Governo non lo vuole dire, ma una logica c'è, ed è quella di logorare i capisaldi della democrazia rappresentativa e di spingere l'Italia fuori dall'Europa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Solo se comprendiamo qual è il progetto finale, possiamo dare una valutazione politica seria alla riduzione del numero dei parlamentari.

I modelli di Orbán, di Putin e di Visegrád, assieme all'obiettivo di una finta democrazia, che non è diretta...

PRESIDENTE. Senatore Zanda, concluda il suo intervento.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ancora poche parole; ho avuto molta difficoltà a intervenire.

Dicevo, i modelli di Orbán, di Putin e di Visegrad, assieme all'obiettivo di una finta democrazia, che non è diretta, ma è al servizio delle centrali che controllano il *web*, sono in senso assoluto il contrario non solo della democrazia parlamentare disegnata dalla nostra Costituzione, ma persino della democrazia *tout court*.

Concludo. In realtà, oggi il Senato vota non solo sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma anche sulla nostra presenza in Europa, sulla centralità del Parlamento, sulla divisione dei poteri, sulla sopravvivenza della democrazia. Ed è per questa ragione politica di fondo che oggi chi vuole difendere l'Europa, il Parlamento, la libertà di mandato, il voto personale e segreto, l'indipendenza della magistratura, il valore delle autorità indipendenti, vota no alla riduzione del numero dei parlamentari, come faranno tra breve le senatrici e i senatori del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD, molti senatori del quale si levano in piedi. Congratulazioni)*.

FAGGI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizierò dichiarando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alla proposta in esame che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, che ha comportato un acceso dibattito, che a tratti oserei definire - mi sia concesso il termine - più che un dibattito un feroce dimenarsi, non certo rispettoso del luogo né dei ruoli, né del contenuto della proposta in esame. Forse ingenuamente ho pensato che questa discussione potesse essere più adeguata. Ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi

dei colleghi sia in discussione generale che in dichiarazione di voto, ma mi è stato necessario fare un passo indietro per capire anche la storia del tentativo più volte messo in atto di revisione della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari. Quello che mi ha colpito moltissimo nella discussione è il continuo rimarcare la necessità di mantenere una situazione di democrazia che parrebbe, con la riduzione del numero dei parlamentari e con questa nuova impostazione, venir meno.

Facendo quindi un passo indietro, come è mia abitudine, per cercare di capire le cose, sono passata alla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Torno indietro non agli anni Settanta, Ottanta o Novanta, ma semplicemente al 2014. La riforma nata con quel disegno di legge nel 2014 si prefiggeva il superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. Quel provvedimento proponeva, in particolare, una riforma del Senato della Repubblica la cui principale funzione sarebbe diventata quella di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Praticamente, il numero dei senatori sarebbe stato ridotto da 315 a 100, i quali, eccetto i cinque nominati dal Presidente della Repubblica, sarebbero stati eletti dai Consigli regionali fra i loro stessi componenti e fra i sindaci dei propri territori. Sarebbe rimasta, in sostanza, la Camera dei deputati l'unico organo deputato a esercitare la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo. E questo è un punto. Questo sistema bicamerale, quindi, superava quello del bicameralismo perfetto introducendo il bicameralismo differenziato: il Senato sarebbe diventato rappresentante solo delle istituzioni territoriali; l'elezione popolare diretta sarebbe dunque stata sostituita da un'elezione di secondo grado da parte dei consiglieri. Non sarebbero stati più previsti senatori eletti dai cittadini italiani residenti all'estero e la durata del mandato dei senatori sarebbe concisa con quella dei consigli regionali, da cui sarebbero stati eletti; inoltre, i senatori sarebbero decaduti se fosse cessata la loro carica elettiva: in pratica il Senato sarebbe diventato un organo a rinnovo parziale continuo. Questa era la proposta del 2014 approvata senza la maggioranza prevista, sottoposta a *referendum* che ha dato esito negativo e poi il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. Questa era la democrazia proposta da quelli che oggi ci dicono che non siamo democratici. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Questa era la proposta che voleva in qualche modo essere significativa.

Oggi ci è appena stato detto che in questo modo noi non saremo più in grado di rappresentare il popolo italiano, perché diminuiamo il numero dei parlamentari; ma secondo la proposta del 2014, invece che da 200 membri, il Senato sarebbe stato composto da 100 componenti, con elezione non diretta del popolo (*Commenti della senatrice Biti*), ma con elezione di secondo livello. Questo bisogna ricordarlo. Forse ridurre il numero dei parlamentari spaventa. Certo, è un'innovazione. Forse questo Governo ci sta arrivando. Forse non ci sarà posto per tutti: pazienza. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Fare il politico significa avere una passione dentro, rappresentare un territorio come faccio io per 500.000 persone.

LAUS (PD). Noi no!

FAGGI (L-SP-PSd'Az). Anche sventolare in aria la mano mentre si parla - come ho già detto - ha dell'osceno, non è bello, non è educato. Io non lo faccio mai (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Lo faccio quando saluto dalla nave, mentre salpa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Lo dico molto tranquillamente: non ci sarà posto per tutti; dovremo rappresentare dei colleghi più ampi, dovremo correre un po' più qua e là per le Commissioni, ma siamo politici, cosa dovremmo fare? Passare il tempo alla *buvette*? No, si mangia anche male. Signor Presidente, si mangia male. (*Ilarità*). Cosa dovremmo fare: fumare sigarette? Siamo chiusi dentro in un angolo, respiriamo il fumo di noi stessi, ci fa male. Chi avrà la possibilità di farlo correrà di più e chi non avrà la possibilità di farlo avrà sempre fatto un'esperienza importante e avrà portato a casa qualcosa di importante per il Paese. Democrazia significa anche adeguarsi, innovare, cambiare, essere capaci di fare, anche se questo può scocciare. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, noi di Forza Italia non accettiamo da nessuno lezioni sull'argomento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Tra il 2003

e il 2005 - e nessun altro può dire lo stesso - senza forzature, senza accelerare i tempi, senza impedire ai Gruppi di riunirsi per poter prendere delle decisioni, abbiamo fatto tutto il percorso che ha portato nel 2005 all'approvazione di una riforma che avrebbe portato il numero dei deputati a 518 e quello dei senatori a 252. L'abbiamo portata a termine; abbiamo sostenuto il *referendum* a favore che era stato richiesto, purtroppo il popolo italiano lo ha bocciato; nel 2011 abbiamo votato di nuovo una riduzione del numero dei parlamentari, ma quella riforma non andò a buon fine; nel 2015 abbiamo di nuovo partecipato all'inizio della riforma proposta dal Governo Renzi, che anch'essa proponeva la riduzione del numero dei parlamentari. Quando, però, abbiamo visto che, accanto a questo, c'era una serie di norme che ritenevamo inaccettabili, come un Senato eletto non si capiva neanche bene come (sicuramente, non dai cittadini), ci siamo dissociati. Abbiamo dato anche un segnale di disponibilità in sede di prima lettura di questo provvedimento, perché noi su questo tema siamo impegnati fin dall'inizio e, lo ripeto, nessun altro può dire la stessa cosa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avevamo, però, chiesto in sede di prima lettura che vi fossero dei segnali che questa misura non fosse solo demagogica, fatta per dimostrare di aver raggiunto dei numeri tondi, perché si pensa che altrimenti il popolo - che si crede bue, ma bue non è - non capisca. Avevamo chiesto che questa riforma fosse accompagnata, possibilmente nello stesso provvedimento ma anche con altri, da altre misure che servono realmente al Paese. Abbiamo sempre chiesto l'elezione diretta del Capo dello Stato: dimenticata. Abbiamo sempre chiesto norme per limitare l'invadenza, anche dal punto di vista fiscale, dello Stato. Vogliamo una disciplina migliore per delimitare i poteri delle Regioni e dello Stato: anche questo dimenticato. Vogliamo una riforma che garantisca l'equilibrio fra i poteri. Ricordo infatti ai colleghi che il Parlamento nasce, non per dare posti di lavoro a centomila o duecentomila persone, ma per limitare il potere dell'Esecutivo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e del senatore Casini)*. Esecutivo il quale, per il fatto di avere in mano le Forze armate, le Forze dell'ordine e tutto l'apparato dello Stato, rischia, e nel passato qualche volta l'ha fatto, di avere troppo potere. In un Parlamento mortificato e umiliato, dove ci si vanta di non intervenire nella discussione su questo provvedimento, salvo poi dire che gli altri si dimenano (ma io non so dove si siano visti altri che si dimenano), questa è l'unica tutela dei cittadini rispetto a un Governo (non quello attuale, ma il Governo in generale), che voglia travalicare i suoi poteri e usarli a fini personali o per schiacciare il potere dei cittadini di proporre dei veri cambiamenti.

Invece, non solo queste norme utili non ci sono, ma vediamo che questo provvedimento è accompagnato da tutt'altro. Vediamo andare avanti questa sciagurata riforma della cosiddetta legge *referendum* di iniziativa popolare, del *referendum* propositivo, che, in realtà, è una fattispecie che non esiste in alcun Paese del mondo e che avrebbe semplicemente il risultato di abolire il potere legislativo del Parlamento e di metterlo in mano a chi possiede i grandi mezzi di comunicazione. Ciò darebbe tempo alla collega della Lega, che ha lamentato la qualità della mensa, di dare il suo apporto gastronomico perché la mensa del Senato sia migliore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Stia tranquilla, senatrice, che con il Senato e il Parlamento che realizzerete voi, anche se i parlamentari saranno di meno, avranno talmente poco da fare, visto che sarà tutto fatto altrove (nelle stanze del Governo, magari a Bruxelles, come nel caso della scorsa finanziaria, nei centri di grande interesse finanziario esteri o a Pechino), che non ci sarà più molto lavoro qui.

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. A Mosca!

MALAN *(FI-BP)*. Qualcuno del mio Gruppo cita anche Mosca.

La legge di bilancio approvata nello scorso dicembre è un bell'esempio di snellimento dei lavori, nonostante il Parlamento fosse numeroso come lo è oggi. E noi vogliamo snellirlo ulteriormente, come ha detto ieri il relatore, tanto da dovere, accanto a questo, fare delle riforme per snellire una finanziaria approvata in ventiquattro ore, naturalmente senza la possibilità di alcuna modifica. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Soprattutto i senatori e i deputati della maggioranza non l'hanno potuta esaminare e hanno dovuto votarla così com'è, piena di errori. In una situazione del genere, c'è tutto lo spazio per farvi entrare ogni sorta di porcherie e di interessi di parte, che sono proprio quelli contro i quali i lavori del Senato, che sono pubblici, rappresentano una tutela. Una tutela non assoluta, ma una tutela. Sono l'unica tutela:

non le leggi scritte negli oscuri uffici dei Ministeri o dei Ministri o negli incontri di partito o di coalizione, ma il passaggio in Parlamento chiaro, davanti a tutti i cittadini.

Abbiamo altre misure che vengono messe insieme a questa riduzione del numero dei parlamentari. Gli esponenti del MoVimento 5 Stelle, da Casaleggio, che è il proprietario del partito, a Grillo, che è il garante, seguiti da molti esponenti presenti in Parlamento, dicono che la democrazia rappresentativa va superata. Casaleggio dice che un giorno essa sarà come il feudalesimo, un ricordo del passato.

Può anche darsi, ma non sarà un bel futuro, perché nel secolo scorso, e non soltanto nel secolo scorso, molti hanno provato a superare la democrazia rappresentativa, in nome della dittatura del proletariato, in nome della razza superiore, in nome della legge della Nazione, soprattutto dove, guarda caso, il capo rappresentava il proletariato, la razza superiore e lo Stato, ma mai realmente il popolo; mai il popolo vero, il popolo di cui un individuo si promuove a rappresentante unico e assoluto con il potere, naturalmente, di schiacciare tutti gli altri. D'altra parte, questa è l'ideologia che nasce dal famoso Rousseau, che dà il nome alla piattaforma che dovrebbe essere, a quanto pare, il modello di democrazia. Rousseau (a parte il fatto che era il noto pedagogo che spiegava agli altri come educare i bambini e poi lui li ha mandati all'orfanotrofio) ha parlato di volontà generale - cosa molto più dannosa - dove lo Stato deve mettere in atto la volontà generale che qualcuno decide qual è, a danno di tutti gli altri. Tutti gli altri si devono però adeguare obbligatoriamente. I campi di rieducazione non è che sono nati dal nulla. È proprio da Rousseau che viene tutto questo ed è indicativo avere indicato nella piattaforma, che praticamente è il vero partito del MoVimento 5 Stelle, un personaggio di questo genere.

Non siamo pertanto entusiasti di questo assetto e dell'insieme delle cose che ci vengono proposte. C'è però il risparmio, che ho calcolato, così come avevo calcolato quello derivante dalla riforma Renzi. Esso è pari a 61,5 milioni all'anno; con la riforma Renzi erano circa 50 milioni. Quando si parlava della riforma Renzi, sia il MoVimento 5 Stelle che la Lega, dicevano che era una stupidaggine; per cui sono una stupidaggine anche 61 milioni, una stupidaggine virgola due. È la stessa cosa.

Ricordo che il solo ritardo nelle gare per le concessioni autostradali costa 750 milioni: dodici anni di risparmio di Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). I soli maggiori interessi che lo Stato italiano si è dovuto impegnare a pagare sui titoli di Stato collocati in questi tredici mesi di Governo sono pari a 8 miliardi; 8 miliardi veri che poi gli italiani dovranno tirare fuori di interessi e questi ci mangiano i primi 130 anni di risparmio sulla riduzione del numero dei parlamentari. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Faraone e Martelli*).

Ricordo anche che nei primi undici mesi del Governo, che sono quelli su cui abbiamo i dati, il debito pubblico è aumentato di 34 miliardi e qualche cosa, cioè ogni sei ore e diciannove minuti ci si è indebitati per la somma corrispondente al risparmio del taglio del numero di parlamentari. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Sarà quindi più difficile trovare un rappresentante del proprio partito sul territorio, che sarà ultra impegnato; sarà più difficile tutta una serie di cose, ma si ritarda di sei ore e diciannove minuti l'indebitamento. Dopo cento anni, saranno quasi due giorni; una cosa notevole. Direi allora che non mi sembra una giustificazione sufficiente.

Per quanto riguarda i numeri, non è vero che l'Italia ha un numero di parlamentari enormemente superiore agli altri Paesi. La sola riforma proposta e votata nel 2005 che avrebbe ridotto a 518 i deputati e 252 i senatori, ci avrebbe portati al secondo Stato europeo con il minore numero di parlamentari rispetto alla popolazione. Qui si vuole scendere molto di più, ma non si tiene conto del fatto che la Germania, unico Paese con un numero di parlamentari minore di noi rispetto alla popolazione, è uno Stato federale che ha 1800 consiglieri di Länder, ciascuno dei quali guadagna e ha dotazioni molto superiori a ciascuno dei parlamentari nazionali dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Per quanto concerne il *referendum*, visto che lo proponete come soluzione a tutti i mali, auspichiamo che voi lo proponiate su questo argomento. È vero che mangerebbe i primi sei anni di risparmi, ma per risparmiare non si bada a spese, come è noto.

Con questa riforma, il MoVimento 5 Stelle - che da primo partito un anno fa è arrivato ad essere il terzo partito italiano forse anche grazie al fatto di portare avanti queste riforme che, a quanto pare, ai

cittadini non interessano - sarebbe assente, come rappresentanti al Senato, in cinque Regioni. Il secondo partito, con riferimento ai dati delle elezioni europee, il Partito Democratico, sarebbe assente in quattro Regioni. Al di là che sia questo o quel partito, vi sembra una cosa sana? Vi sembra una cosa sana che all'estero sarebbe rappresentato solo il primo partito e nessun altro? (*Applausi della senatrice Lonardo*). Non so se questo sia davvero un grande progresso per la democrazia.

Concludo dicendo che tutto questo mi sembra una grande arma di distrazione e di propaganda; è vero che l'economia del Paese va male, l'Italia è il Paese che cresce di meno fra tutti i Paesi dell'Unione europea, però riduciamo il numero dei parlamentari. Il Governo mette le mani sulle pensioni cosiddette d'oro, cioè dai 1.300 euro in su, però si taglia il numero di parlamentari. Il Governo vuole mettere le mani sulle cassette di sicurezza dei cittadini, dove i cittadini tengono i soldi perché hanno paura che in casa glieli rubino e allora glieli ruba lo Stato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il Governo tratta per mettere nelle mani cinesi il debito pubblico, però si taglia il numero dei parlamentari. Il senatore Paragone questa mattina dice che dall'euro usciremo in ogni caso, adotteremo la moneta di Facebook e sarà un Paese felice, sarà un mondo felice. (*Commenti del senatore Paragone. Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Bene. Noi siamo disponibili alla riduzione del numero dei parlamentari. L'abbiamo votata, ma nel contesto di riforme che servono a dare più efficienza alle istituzioni e all'Italia, più potere ai cittadini e non più potere ai colossi di Internet, a Facebook, ai Governi stranieri e ai grossi interessi che riescono a farsi valere nei palazzi del Governo, mentre qui in Parlamento dovrebbero farlo davanti a tutti. Per questo noi non parteciperemo alla votazione, per esprimere il nostro dissenso rispetto al modo in cui questa riforma viene portata avanti. I cittadini italiani non berranno questa storia e capiscono molto bene che ciò che interessa e serve sono miglioramenti per l'economia, per l'efficienza del nostro Paese e non un atteggiamento punitivo nei confronti del Parlamento, che resta l'unico organo che li rappresenta davvero. (*Applausi dal Gruppo FI-BP, molti senatori del quale si levano in piedi, e del senatore Martelli. Molte congratulazioni*).

[CORBETTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBETTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo molto orgogliosi di annunciare agli italiani una riforma di poche righe, con un contenuto molto chiaro: tagliamo 345 parlamentari. Questo è un passaggio di portata epocale nella storia della Repubblica, perché di riduzione del numero di parlamentari si discute in quest'Aula dai primi anni Ottanta, quando alcuni di noi erano soltanto dei bambini: un dibattito durato per decenni senza produrre alcun risultato concreto.

In un paio di occasioni ci si andò vicino, ma i cittadini, soppesando saggiamente i pro e i contro, bocciarono con il *referendum* revisioni pasticciate e pericolose della nostra Costituzione. L'epoca delle riforme disorganiche e confuse è finita e non c'è alcun bisogno di interventi che sconvolgano le regole del nostro assetto costituzionale. Con noi finalmente si apre la stagione degli affinamenti chiari, semplici e puntuali della nostra Carta costituzionale, per aggiornarla ai nostri tempi e renderla ancora più bella. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Partiamo proprio dalla più consistente riduzione del numero dei parlamentari che sia mai stata proposta nel nostro Paese. Ma ci stiamo occupando anche di altro, a partire dall'abbassamento da venticinque a diciotto anni dell'età per esercitare il diritto di voto per il Senato: daremo così pieno diritto di cittadinanza a tutta una categoria di ragazzi e di ragazze che fino ad oggi hanno potuto essere rappresentati qui dentro soltanto a metà.

Presto arriverà anche la riforma dei *referendum* popolari: i cittadini potranno votare tramite *referendum* le leggi di iniziativa popolare. Supereremo così, una volta per tutte, quell'odiosa pratica in base alla quale le leggi di iniziativa popolare arrivavano in Parlamento e venivano poste in un cassetto a marcire per sempre.

Sarà diminuito il *quorum* anche dei *referendum* abrogativi. Anche in questo caso chiuderemo un'altra stagione, quella in cui i politici invitavano i cittadini ad andare al mare invece di esercitare il loro sacrosanto diritto di voto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Troppo spesso i cittadini hanno considerato il Parlamento un luogo autoreferenziale, distaccato dalla

realità, incapace di ascoltare le istanze che provengono dalla società civile. Oggi noi stiamo vivendo una legislatura costituente, che finalmente darà più voce ai cittadini e nel contempo manterrà assolutamente centrale il ruolo del Parlamento. Laddove in giro per il mondo si è investito nella partecipazione dei cittadini, le istituzioni hanno funzionato meglio e in maniera più efficiente. È proprio questo il nostro obiettivo dichiarato.

A me non piace insistere più di tanto sui risparmi che porterà il taglio dei parlamentari. Mezzo miliardo a legislatura è una somma importante, ma - diciamolo chiaramente - non è il risparmio economico il criterio con cui si interviene sulla Costituzione. Però una cosa è certa: il taglio netto dei costi della politica (e mi riferisco anche al taglio dei vitalizi che abbiamo già ottenuto) è un segnale potentissimo di cambiamento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. È un segnale che accorcia le distanze, a volte siderali, tra i cittadini e le istituzioni, tra i cittadini e i politici che li dovrebbero degnamente rappresentare.

Abbiamo vissuto, e stiamo ancora vivendo, momenti di forte crisi economica. Negli anni, la politica ha chiesto grandi sacrifici ai cittadini. Ora è giunto il momento di dimostrare che anche la politica taglia i propri costi e riduce le proprie spese, così come ha chiesto di fare al Paese. Solo in presenza di segnali concreti di ascolto e di cambiamento, i cittadini potranno tornare ad avere piena fiducia nelle istituzioni. E siamo veramente orgogliosi di essere noi parlamentari di questa maggioranza a dare per la prima volta questo segno tangibile e inequivocabile di vicinanza ai nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Con questo taglio ci allineiamo sostanzialmente agli *standard* europei. Avremo 600 membri elettivi diretti del Parlamento, a fronte di numeri molto simili in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Passeremo dall'averne un parlamentare ogni 64.000 abitanti a uno ogni 100.000; anche questo un dato in linea con gli *standard* europei. Insomma, avremo un numero di parlamentari del tutto paragonabile a quelli delle maggiori democrazie del nostro Continente. Questo permetterà all'elettorato di selezionare in modo più accurato i propri rappresentanti, che saranno più riconoscibili agli occhi dei cittadini, e di conseguenza meno soggetti a pressioni da parte di interessi particolari. Quindi, in ultima analisi, avremo rappresentanti dei cittadini più propensi ad ascoltare e a perseguire gli interessi della collettività.

Avremo un Parlamento più sobrio, più moderno, che dimostra di cogliere le sensibilità dei cittadini, anche mettendosi in discussione e riformando se stesso, partendo dalla sua composizione numerica. Il taglio dei parlamentari consentirà, inoltre, a Camera e Senato di operare con più efficienza. Basti un esempio su tutti: le Commissioni permanenti alla Camera sono composte da oltre 40 deputati; sfido chiunque a dire che una Commissione parlamentare ha bisogno di più di 40 membri per poter funzionare correttamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È evidente, quindi, che un minore numero di parlamentari porterà con sé più efficienza e funzionalità nell'attività legislativa.

In conclusione signor Presidente, sono trentacinque anni che si discute a vuoto del taglio dei parlamentari. Ci è voluto il MoVimento 5 Stelle al Governo per giungere in dirittura d'arrivo, con ottime possibilità di tagliare il traguardo e vincere anche questa sfida. E non è certo un caso se ci è voluto il MoVimento 5 Stelle al Governo: un movimento nato dieci anni fa proprio dalla società civile, inascoltata e delusa dalla politica; un movimento oggi rappresentato in Parlamento da portavoce che hanno mantenuto la loro identità di cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Cittadini prestati alla politica a tempo determinato e con compensi ridotti. Insomma, in una parola, cittadini-parlamentari che hanno mantenuto il contatto con la realtà.

Certo, ci sarebbe piaciuto che questa riforma venisse votata da tutto il Parlamento. Le premesse c'erano perché tutte le forze politiche si sono dette favorevoli al taglio dei parlamentari; ma quando si è arrivati al dunque, c'è chi si è sfilato subito e chi ha finto di sostenere il taglio, votandolo al primo passaggio alla Camera e al Senato - casualmente prima delle elezioni europee *(Applausi dal Gruppo M5S)* - per poi strenuamente opporsi, casualmente una volta archiviate le elezioni europee.

Colleghi, l'istinto di autoconservazione dei politici è una gran brutta cosa e vi sta giocando brutti scherzi; ma noi tutti - vi ricordo - siamo stati eletti per perseguire il bene dei cittadini e non per restare aggrappati alla poltrona il più a lungo possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Speriamo almeno che questo vostro istinto di autoconservazione vi induca a non considerare di indire il referendum su questa riforma costituzionale; anche se, tutto sommato, sarebbe un bello spettacolo vedervi difendere le vostre poltrone davanti ai cittadini; altro che i pop-corn di Renzi! (*Commenti della senatrice Bellanova*).

È in ragione di tutte queste considerazioni che annuncio con orgoglio e con emozione il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni. Commenti della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato, in sede di seconda deliberazione, se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	231
Senatori votanti	230
Maggioranza	161
Favorevoli	180
Contrari	50

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az, i cui senatori si levano in piedi*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,09)

Sui danni provocati dai recenti eventi atmosferici

PAGANO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire perché tutti avete sicuramente davanti agli occhi le immagini che ieri sono arrivate dall'Abruzzo, da Pescara e da altri centri limitrofi, e vi posso garantire che i video, pur impressionanti, non riescono a restituire la drammaticità di quanto è accaduto. La città è stata letteralmente messa in ginocchio da un'ondata di maltempo, di cui non si aveva memoria, che purtroppo era stata invece annunciata solo con un codice giallo. Vento, grandine di dimensioni inusitate e una tempesta d'acqua hanno spazzato Pescara e gli altri centri limitrofi, come Montesilvano e Francavilla al mare, provocando non solo danni ingentissimi, ma addirittura una cinquantina di feriti.

Mi permetto di sollecitare la vostra attenzione, la vostra sensibilità e la vostra vicinanza, affinché gli effetti nefasti e le conseguenze di quella autentica calamità naturale, non prevista in tutta la sua gravità, abbiano adesso una rapida ed efficace risposta dalle istituzioni. Sono certo che, indipendentemente dallo schieramento politico, tutti sapremo trovare i percorsi e le soluzioni per andare incontro alle necessità di una comunità, che è stata duramente provata, andando ad attivare tutte le procedure previste dalla legge, dal senso di solidarietà e dal buonsenso. Ieri Pescara ha vissuto una giornata di passione, con emergenze continue, strade inondate, ospedale allagato, auto danneggiate, persone in cerca di un riparo in attesa dei soccorsi e delle Forze dell'ordine.

Tutti i mezzi disponibili sono stati messi all'opera dall'amministrazione comunale, che si è appena insediata e non ha fatto mancare la vicinanza fattiva delle istituzioni, sindaco in testa. Passata la fase più critica, occorre adesso dare un'ulteriore risposta a tutti i livelli. È un preciso dovere e sono certo che, attraverso una prova di efficienza e di funzionalità, sapremo manifestare una solidarietà vera nei tempi più brevi possibili. Non è una speranza e neppure una necessità momentanea. Voglio sottolineare che altri centri, come mi è stato giustamente ricordato poco fa, sono stati colpiti in Italia da analoghe calamità naturali: Emilia-Romagna, Sicilia, Marche, Puglia e Veneto. Certo, quella di Pescara è stata davvero una situazione incredibile: pensate che sono caduti chicchi di grandine del peso di 400 grammi. I danni alle persone sono stati davvero poca cosa rispetto a quello che è accaduto in

pochi minuti nella città di Pescara.

Ringrazio lei e l'Assemblea, signor Presidente, per l'attenzione rivolta a questa emergenza nazionale e ringrazio per quanto sarà fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Collegli, come citato dal senatore Pagano, questi eventi hanno riguardato diverse zone del Paese; ho ricevuto pertanto una serie di richieste di intervento. Dovendo procedere però all'approvazione delle ratifiche, dedicheremo l'ultima mezz'ora della seduta a tutti gli interventi su questo argomento, perché diversamente il nostro programma dei lavori sarebbe interrotto. Quindi alle ore 13,30 si svolgeranno gli interventi su tutte le calamità che si sono verificate.

Sulla scomparsa di Nino Randazzo

GIACOBBE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ieri ci ha lasciati il nostro collega Nino Randazzo, senatore nella XV e XVI legislatura. Oltre a essere un collega, per me era un amico; sono profondamente dispiaciuto di questa triste notizia.

Nino era nato nelle isole Eolie ed emigrò in Australia nel 1952. Porterà con sé sempre nel suo cuore l'arcipelago eoliano e la sua Salina. Assieme alla sua compagna di vita Maria, che incontrò in nave durante il lungo viaggio verso l'Australia, si stabilirono a Melbourne, dove ebbero tre figlie. Anche la signora Maria purtroppo ci ha lasciati, poco meno di due mesi fa; il cuore di Nino, già fragile, forse non ha retto al dolore per la sua scomparsa. Nino è stato un esponente brillante e acuto della cultura italiana e australiana: giornalista, saggista, storico dell'emigrazione italiana, autore di libri e commedie teatrali. Per quasi trent'anni è stato direttore de "Il Globo", il giornale in lingua italiana più diffuso in Australia. Ricordo i suoi editoriali ricchi di riflessioni e pieni di significato per la comunità italo-australiana e per la società multiculturale australiana. Ricordo tante sue affermazioni critiche, quasi dissacranti, su temi di attualità.

Giovane italiano a Melbourne, Nino alla fine degli anni '50 aderì al Democratic Labour Party, un partito di ispirazione cattolica formato da una scissione del partito laburista australiano. Con questo partito fu candidato al Parlamento nel 1964. Sempre attivo nella comunità italo-australiana, Nino è stato vice presidente del Comites del Victoria e Tasmania e consigliere del Consiglio generale degli italiani all'estero, dove ricoprì la carica di presidente della commissione informazione e comunicazione.

Io ho conosciuto Nino quasi subito dopo il mio arrivo in Australia, nel 1983. Gli proposi - e lui accettò - di pubblicare una colonna sulla previdenza italiana in cui rispondevo alle domande dei lettori, che allora, per i più giovani, ci pervenivano per posta. Nel 1985 il Ministro australiano della sicurezza sociale nominò me e Nino in una commissione d'inchiesta di cinque persone, per investigare vantaggi e svantaggi della proposta di stipulare accordi di sicurezza sociale con i Paesi di origine degli immigrati, fra cui l'Italia.

Lavorammo insieme per molti mesi, incontrando rappresentanti delle comunità e istituzioni in molte città australiane. Fu il consolidamento di una lunga e sincera amicizia.

L'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e l'Australia è solo una delle tante battaglie storiche promosse da Nino. Dopo una vita dedicata all'informazione e alla difesa dei diritti degli emigrati e dopo essere stato un rappresentante di primo piano della comunità anche nei rapporti con le autorità civili e politiche australiane, nel 2006 Nino viene eletto senatore nella lista dell'Ulivo e rieletto nel 2008 in quella del Partito Democratico.

Negli anni del suo mandato qui in Senato lo ricordo come persona corretta, politico che ha sempre saputo tenere fede al suo mandato, impegnato per la sua comunità. Nino ha svolto il suo lavoro con una vera e autentica passione, legata a un profondo impegno sociale e culturale, voce degli italiani d'Australia, primo difensore degli italiani nel mondo.

Signor Presidente, tanti sono i messaggi d'affetto che stiamo ricevendo in queste ore. Uno di questi viene dalle figlie di Nino, che mi chiedono di esprimere la loro gratitudine a lei e, tramite lei, signor Presidente, al Senato perché - mi dicono - i sette anni trascorsi in quest'Aula sono stati tra i più felici della vita di Nino.

Nino era orgoglioso di rappresentare gli italiani della sua circoscrizione e mettere a disposizione dell'Italia la sua vasta esperienza di vita. Aveva a cuore gli interessi e le esigenze di tutti gli italiani nel mondo ed era fortemente convinto del loro contributo allo sviluppo dell'Italia. I sette anni al Senato hanno anche permesso a Nino di ritornare nel suo Paese natio, la sua patria, da cui non si era mai staccato e che amava più di ogni altra cosa.

Signor Presidente, dopo questi ricordi mi permetta di concludere facendo, a nome di tutte le senatrici e tutti i senatori, sentite condoglianze alle figlie di Nino e alle loro famiglie e affermare che ci mancherà la sua voce critica, la sua onestà e la sua correttezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Nino Randazzo, di condividere con lui due legislature e di ricordarlo, come lei ha fatto, senatore Giacobbe, con la massima stima come persona e politico. Mi unisco al cordoglio che lei ha rivolto ai suoi parenti e propongo all'Assemblea un minuto di raccoglimento. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;* b) *Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;* c) *Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 (Relazione orale) (ore 11,19)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 987.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. (*Brusio*).

Invito i colleghi che si trovano in prossimità del banco delle Commissioni di consentire al senatore Iwobi di svolgere il suo intervento.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

IWOBI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria, sottoscritti dall'Italia con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente, le materie dell'extradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.

Si ricorda innanzitutto che la Nigeria, che conta oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana. Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo *partner* commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa. L'ampliamento della collaborazione bilaterale, non solo sul piano economico e politico, costituisce una opportunità da cogliere per l'Italia, anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, su cui insistono appunto gli accordi oggetto del presente disegno di legge di ratifica, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto al fenomeno del crimine transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori.

Il Trattato di estradizione, composto di 25 articoli, impegna le parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

L'Accordo di mutua assistenza in materia penale è invece finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale.

Da ultimo, l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, composto di 24 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in oltre 200.000 euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone

condannate.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Vorrei infine ricordare che recentemente, dal 9 al 12 giugno scorso, una delegazione della Commissione affari esteri del Senato, guidata dal presidente Petrocelli e composta dal senatore Vescovi e da me stesso, si è recata in missione ufficiale ad Abuja, in Nigeria. Si è trattato di una visita molto importante, perché la delegazione ha avuto l'opportunità di incontrare il neoeletto Presidente della Repubblica nigeriano, Muhammadu Buhari.

In occasione di questo incontro al più alto livello istituzionale è stato ribadito che i legami tra Nigeria ed Italia sono consolidati e vanno ulteriormente rafforzati, sia in tema di cooperazione nel settore delle migrazioni, sia nel settore più propriamente economico. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GIACOBBE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIACOBBE](#) (*PD*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento in dichiarazione di voto perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

Annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge al nostro esame.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 11,27)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1014.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di

sicurezza, sottoscritto dall'Italia e dall'Argentina nel maggio 2017. La scelta di sottoscrivere un'apposita Convenzione bilaterale in tale materia è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo l'Argentina aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

Il Trattato bilaterale oggetto della presente ratifica, è infatti finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua o di eseguire la misura di sicurezza nel proprio Paese di origine.

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 24.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese di trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, quindi, si chiede l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ALFIERI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che per questa ratifica, come per le successive, il voto del Partito Democratico sarà favorevole, perché rientra nel lavoro svolto dal precedente Governo, tra il 2015 e il 2017, la necessità di coprire, soprattutto nei Paesi dell'America Latina, ma non solo, con strumenti nuovi e innovativi il tema della cooperazione giudiziaria. Quindi il nostro voto non potrà che essere favorevole.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

[URSO \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URSO \(Fdl\)](#). Signor Presidente, anche noi interveniamo in questa sede per fare la nostra dichiarazione di voto non solo su questo provvedimento di ratifica, ma anche su quelli successivi e, in retrospettiva, sul precedente. Voteremo a favore di tutti questi provvedimenti realizzati nel tempo da diversi Governi. Uno di essi è addirittura del 1996, un altro del 2001, quindi riguardano Governi di varia natura politica. Il senso di questo provvedimento di ratifica, e anche di molti altri, riguarda la

collaborazione, l'assistenza giudiziaria e penitenziaria, i trattati di estradizione, la cooperazione tra le polizie dei diversi Paesi e anche accordi di difesa (quelli sul Libano e sul Niger).

Per questi motivi, voteremo favorevolmente evidenziando come il Parlamento finalmente, forse perché si trova di fronte a un vuoto legislativo, in questa legislatura stia recuperando qualche anno di ritardo, in alcuni casi qualche decennio, nell'approvazione delle ratifiche dei trattati internazionali. Almeno in questo siamo utili.

[AIMI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, anche per questo provvedimento, come nel precedente cioè la ratifica dell'accordo tra Italia e Nigeria, e - lo annuncio - per tutti quelli successivi, il voto del Gruppo Forza Italia sarà favorevole. L'obiettivo, in questo caso particolare, è svuotare le carceri da stranieri detenuti nel nostro Paese, concedendo al condannato la possibilità di scontare la pena in un ambiente vicino - chiamiamolo pure familiare - facilitandogli così la riabilitazione ed evitandogli di essere sottoposto a condizioni di reclusione particolarmente dure. Lo scopo, nel caso particolare, è tutelare - lo voglio sottolineare - gli interessi dei 51 cittadini italiani attualmente detenuti nelle carceri argentine, di cui dieci definitivi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Approvazione del disegno di legge:

[\(1015\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 11,34)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1015.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[VESCOVI](#), *relatore*. Signor Presidente, tale accordo bilaterale tra il nostro Paese e l'Uruguay ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale. I due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone e ricercati che si trovano nel territorio dei singoli Stati, per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva disposta dalle relative autorità giudiziarie. Il trattato si compone di quattro articoli. All'articolo 3 si valuta complessivamente questa cooperazione in 23.000 euro annui.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;* b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (Relazione orale) (ore 11,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1016.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PETROCELLI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, poiché vi era la possibilità che la senatrice Taverna dovesse presiedere la seduta, sarò io ad illustrare brevemente la relazione al suo posto.

Quelli che ci accingiamo a ratificare sono due accordi che si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà extraeuropee e hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto alla criminalità anche a carattere transnazionale.

Il Paese interessato ha una nutrita comunità presente in Italia, quantificabile in più di 80.000 persone ed è quindi rilevante poter procedere con l'approvazione di queste due ratifiche.

In riferimento agli oneri economici, all'articolo 3 del disegno di legge vengono valutati complessivamente in poco più di 77.000 euro annui, a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento dei detenuti, per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Approvazione del disegno di legge:

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;* b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 11,39)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1017.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

IWOBI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritti dall'Italia e dal Costa Rica nel maggio 2016.

Ricordo innanzitutto che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione della XVII legislatura.

Come si evince dalla relazione introduttiva, i due accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà extra-europee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

Si ricorda che il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di quasi 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano. L'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.

Nello specifico, il trattato di estradizione è finalizzato ad aggiornare profondamente i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione, rapporti regolati attualmente dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori risalente al maggio 1873.

Il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, invece, composto di 27 articoli, è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria penale fra Italia e il Costa Rica al fine di renderla rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale accordo, i due Paesi si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il disegno di legge di ratifica dei due trattati si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 111.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili in parte prevalente alle spese per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,45)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1226, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di note tra l'Italia e il Libano per la proroga dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dalle Parti nel 2004.

Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Scambio di note era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato 2972), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

Il Libano, che è un Paese esteso poco meno dell'Abruzzo e con una popolazione superiore ai sei milioni di abitanti, occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale, nonché dalla presenza, sul suo territorio, di un numero particolarmente elevato di rifugiati e richiedenti asilo - siriani e palestinesi soprattutto - stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione di persone.

L'Italia è presente da anni in Libano nel quadro della missione internazionale UNIFIL, con un contingente di circa 1.100 militari, stanziato presso la base «Millevoi» in Shama, nel Sud del Paese, a breve distanza dalla zona cuscinetto israelo-libanese, denominata «Linea blu». Con il suo impegno e la sua attenzione nei confronti della popolazione locale, l'Italia ha saputo guadagnarsi la stima ed il rispetto dei libanesi e di tutti gli attori regionali. Dall'agosto 2018, il nostro Paese è per la quarta volta a capo dell'intera missione UNIFIL con il Generale di divisione dell'esercito Stefano Del Col, alle cui dipendenze operano attualmente quasi 10.500 militari provenienti da quarantadue Paesi.

Lo Scambio di note in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la durata dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dai due Paesi nel 2004. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, precisa che all'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di note si provveda con le risorse già disponibili a legislazione vigente, ovvero quelle previste dalla legge n. 126 del 2006 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2004, che prevede una spesa di 12.500 euro annui, ad anni alterni.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PINOTTI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) *(PD)*. Signor Presidente, come ha ricordato il relatore, in Libano l'Italia è presente, non solo con il comando, ma con un contingente molto consistente nella missione UNIFIL, che interviene nell'agosto 2006 per fermare una guerra molto sanguinosa fra Libano e Israele. Quella missione ha funzionato, continua a funzionare ed ha funzionato anche in un momento molto difficile come quello della formazione dello Stato islamico, quando la regione era soggetta a nuove numerosissime tensioni. Nonostante questo, in un'area così fragile, lì si è mantenuta, di fatto, una situazione di pace.

Il Libano dimostra inoltre una grande fiducia nel nostro Paese e, quindi, ha voluto anche una missione bilaterale fra Italia e Libano al fine di rafforzare ulteriormente le proprie forze armate. La prosecuzione dell'accordo sulla difesa è quindi la cornice giuridica che consente di continuare a coltivare i rapporti bilaterali molto stretti e importanti per la tenuta complessiva della sicurezza nella regione.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, ci tenevo ad intervenire a nome di Forza Italia ed, in particolare, per i tanti amici che abbiamo impegnati in divisa in quello scacchiere.

L'Accordo che ci apprestiamo a ratificare, fatto a Beirut nel 2016, va nell'ottica di rafforzare gli interessi strategici italiani nel Mediterraneo e in Medio Oriente, in un contesto che vede la presenza militare italiana in maniera considerevole all'interno delle missioni United Nations interim forces in Lebanon (UNIFIL), con un contingente di circa 1.100 militari. L'Italia ha intenzione di consolidare la propria presenza in quell'area, capitalizzando i successi ottenuti durante un periodo continuativo di impegno nelle operazioni ONU e di collaborazione con le forze armate libanesi.

Dunque il mantenimento di un quadro giuridico atto a regolamentare la cooperazione bilaterale con Beirut rimane un obiettivo particolarmente rilevante per garantire gli interessi strategici del nostro Paese nel Mediterraneo.

Queste sono le ragioni per le quali avevo anticipato che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della ratifica al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PACIFICO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PACIFICO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, negli ambienti internazionali dell'*intelligence* si dice «conosci il Libano e saprai leggere ogni evento che accade nel Medio Oriente». Tutte le tensioni della Regione si concentrano in 10.540 chilometri quadrati di territorio ed è in questo piccolo Stato che le potenze dell'area si scontrano e si incontrano. La stessa composizione dei Governi avviene notoriamente dopo

mesi di trattative e di mediazioni tra le forze politiche, che per chi conosce quella realtà spesso si determinano con accordi tra sotto fazioni; un prezzo da pagare per la pace.

Lo scontro che in altri teatri si realizza con le armi, per fortuna, in Libano si traduce con accordi di Governo tra sciiti, sunniti e la maggioranza cristiano maronita, che, per Costituzione, esprime il Presidente della Repubblica, mentre il ruolo di *Premier* spetta ad un sunnita e quello di Presidente della Camera ad uno sciita.

Ormai da decenni, esclusi brevi periodi, il comando della missione militare internazionale è a guida italiana. Sarebbe finanche retorico sottolineare il credito che i militari italiani vantano nei confronti di tutte le varie fazioni. Come sarebbe altrettanto retorico spiegarne le ragioni.

Per questi motivi il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge n. 1226.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*. Signor Presidente, nella votazione precedente mi sono erroneamente astenuto. Volevo invece esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Approvazione del disegno di legge:

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (Relazione orale) (ore 11,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1138.

Il relatore, senatore Candura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CANDURA, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica, sottoscritto nel dicembre 2006, tra l'Italia e la Repubblica Dominicana.

Tale Accordo intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'intesa bilaterale, dopo aver circostanziato i propri settori di intervento alla cultura, alla scienza, alla tecnologia, all'insegnamento linguistico ed alla conoscenza delle reciproche tradizioni (articolo 1), stabilisce che le Parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni fra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, museali e bibliotecarie, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, materiale e banche dati (articoli 2 e 3).

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 1138 da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sulla pubblicazione di alcuni atti di sindacato ispettivo

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, è giunta notizia che la procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Potrei dire con una battuta: elevando la cosa da pettegolezzo a fatto. Chiedo, quindi, formalmente alla Presidenza, a nome del Partito Democratico, che il Presidente del Consiglio e quindi il Governo venga il prima possibile a riferire in Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza, anche per il tramite del Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, trasmetterà tale richiesta al Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Relazione orale) (ore 11,59)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1170.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel settembre 2014, fra l'Italia e Cuba in materia di cooperazione di polizia.

Si ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante la ratifica del medesimo Accordo - l'atto Senato 2106 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, discusso ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni per prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo e a creare uno strumento giuridico per regolamentarne le modalità di attuazione operativa.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 81.000 euro annui.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12)

(Segue PACIFICO, relatrice). L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa

nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 1170 da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle, in linea con quanto già votato in altre occasioni simili, ritiene questo Accordo utile alla cooperazione di polizia tra i due Paesi. Particolarmente importante è la collaborazione di polizia per quanto riguarda i reati legati allo sfruttamento sessuale, soprattutto dei minori.

Mi auguro che questo Trattato possa essere fondamentale per contrastare il fenomeno del turismo sessuale nell'isola, che purtroppo ha coinvolto frequentemente cittadini italiani che si recano in vacanza a Cuba.

Per queste motivazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, la posizione di Forza Italia, come avevo annunciato, è favorevole, ma ne voglio spiegare le ragioni.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità né con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo o con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, a partire, in particolare, dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata siglato nell'anno Duemila.

Queste sono le ragioni per le quali, anche per l'accordo tra Italia e Cuba, il Gruppo Forza Italia voterà in maniera favorevole. *(Applausi del senatore Malan).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza della Sezione parlamentare dell'Intersteno

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione della Federazione internazionale di stenografia e dattilografia - Intersteno, comprendente la Sezione parlamentare, che parteciperà al 52° Congresso mondiale che si svolgerà a Cagliari. *(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1307, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pellegrini Emanuele, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINI Emanuele, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione - relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Dublino nel settembre 1996 - che, sulla scia delle altre ratifiche, è uno strumento normativo volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare, per quanto riguarda questa Convenzione, tra gli Stati membri dell'Unione europea in relazione al perseguimento dei reati e all'esecuzione delle condanne, tenuto conto dell'interesse comune dei Paesi aderenti a vedere assicurate procedure di estradizione rapide ed efficaci.

In particolare, la Convenzione ha per scopo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'extradizione finora perduranti in assenza di uno specifico strumento tendente ad allineare le legislazioni degli Stati membri.

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 complessivamente in 19.231 euro annui, a decorrere dal 2019.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (PD). Signor Presidente, nel chiedere l'autorizzazione a consegnare i testi integrali delle miei due dichiarazioni di voto, affinché siano pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge di ratifica in esame e anche sul disegno di legge n. 1308, che esamineremo successivamente. Si tratta infatti di due provvedimenti con i quali si va a razionalizzare, a semplificare e ad accelerare le pratiche di estradizione di soggetti sui quali pendano mandati di arresto internazionale. Sono tasselli, per quanto apparentemente minori, importanti per migliorare e rafforzare quello spazio giudiziario europeo, su cui già negli ultimi anni si sono intensificati provvedimenti migliorativi, recepiti anche dai nostri precedenti Governi, dando così

un contributo importante al contrasto al crimine organizzato, sia a livello nazionale che a livello europeo. Dunque ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico, sia sul disegno di legge in esame, sia sul disegno di legge che esamineremo subito dopo.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) *Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;* b) *Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;* c) *Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,07)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VESCOVI, relatore. Signor Presidente, siamo oggi chiamati ad esaminare il disegno di legge n. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati, che ratifica il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e due ulteriori protocolli, il Terzo e il Quarto. L'obiettivo è quello di introdurre misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina in ambito penale che, da un punto di vista processuale e sostanziale, garantiscano l'assistenza richiesta dai Paesi membri del Consiglio d'Europa, con modalità e tempi di realizzazione più efficaci, che snelliscano le procedure di estradizione.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'articolo 5 valuta complessivamente gli oneri in circa 106.000 euro, a decorrere dal 2019.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (PD). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del mio Gruppo, come anticipato precedentemente. Come anticipato, lascerò agli Uffici il testo integrale della mia dichiarazione di voto.

[GIAMMANCO](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, il provvedimento in esame è particolarmente importante, in quanto volto a velocizzare gli strumenti di estradizione e a combattere la criminalità transnazionale e transfrontaliera. Gli strumenti di ratifica all'esame mirano quindi a rafforzare la collaborazione e l'assistenza giudiziaria, con ricadute positive anche grazie al potenziamento della collaborazione tra le Forze dell'ordine a livello transfrontaliero. Il provvedimento contiene infatti una serie di strumenti di cooperazione internazionale diretti a migliorare la capacità degli Stati nell'azione di contrasto della criminalità a carattere sovranazionale, alla luce anche delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello globale, rafforzando i meccanismi di cooperazione e assistenza giudiziaria mediante l'attivazione di ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale. Per tutte queste ragioni, naturalmente Forza Italia è favorevole al provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

[IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le segnalo che, per un malfunzionamento del meccanismo di rilevamento elettronico del voto, non sono riuscito a esprimere il mio voto, che sarebbe stato favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1225\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017](#)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1225, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOBI](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Niger nel settembre 2017.

Si ricorda innanzitutto che il Niger, Paese di oltre 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica per il controllo dei flussi migratori provenienti dalla fascia subsahariana in direzione della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, che hanno decretato la vittoria del *leader* dell'opposizione Mahamadou Issoufou, il Niger, che è una repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata nel novembre 2010, ha iniziato un processo di stabilizzazione e di democratizzazione, proseguito anche con le elezioni generali del 2016, che hanno confermato lo stesso Issoufou quale presidente e hanno consentito al suo partito (il Partito nigerino per la democrazia e il socialismo) di conquistare la maggioranza dei seggi dell'Assemblea nazionale, il locale Parlamento monocamerale.

Si rammenta che nel Paese africano è dispiegata la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger, nell'ambito dell'impegno congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area e il

rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), nonché per l'incremento della capacità volta a contrastare il fenomeno dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La missione, che intende concorrere all'attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger, prevede uno sviluppo progressivo fino all'impiego massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. La consistenza attuale del personale militare italiano presente in loco è di circa 40 unità, impiegate in attività di collegamento. Il rallentamento nel dispiegamento del personale e dei mezzi è imputabile alle autorità nigerine principalmente per ragioni politiche interne, connesse alla particolare sensibilità dell'opinione pubblica locale in merito alla presenza di contingenti stranieri all'interno dei confini nazionali. Le autorità hanno tuttavia ribadito, nell'ambito di colloqui bilaterali, a livello sia politico che militare, il valore strategico della collaborazione con l'Italia, soprattutto per il contrasto alla migrazione irregolare.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla nostra Commissione affari esteri e che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano, ha lo scopo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dalle parti, delineando una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, quali la lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i campi della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali e all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione sono annoverati settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace e dell'assistenza umanitaria, della formazione delle Forze armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (articolo 3). I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo definisce quindi le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne o integrarne i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiuntivi, revisioni e programmi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 5.140 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

[PINOTTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (PD). Signor Presidente, c'è un'attenzione forte, giustamente, dell'opinione pubblica, spesso anche della politica, rispetto ai centri di detenzione in Libia per la situazione drammatica in cui vi si trovano le persone. Si parla meno, ma è altrettanto drammatica, della condizione dei percorsi nel deserto fatti da molte persone, che per vari motivi partono dai Paesi subsahariani per cercare rifugio. È un percorso che schiavisti moderni e trafficanti di esseri umani rendono davvero inumano e incredibilmente difficile: le persone muoiono per gli stenti, le donne vengono violentate anche più volte e il viaggio per avvicinarsi alle coste non è certamente meno terribile di quanto poi avviene nei centri di detenzione.

Un Accordo come questo, che è un accordo quadro, cioè si ratifica la possibilità di stringere accordi sulla difesa, nasce in colloqui bilaterali con il Niger, proprio trattando dell'esigenza di contrastare i trafficanti di uomini. Parlando con il Ministro della difesa del Niger, veniva fuori l'importanza di acquisire una maggiore formazione nel controllo dei confini. La missione bilaterale, che poi è contenuta nel decreto missioni che ha richiamato anche il relatore, nasce su questa base, cioè fornire il supporto delle Forze armate italiane nell'addestramento delle capacità delle Forze armate del Niger nel controllo dei confini, allo scopo di contrastare non i migranti, ma i trafficanti di esseri umani.

So, perché ho seguito parte della discussione generale, che qualcuno si è preoccupato perché nell'ambito dell'accordo - e credo che anche questo sia il motivo di alcuni voti contrari - sono elencate tutte le possibilità di scambio e fra queste vi è anche la possibilità di scambio di armamenti. Questo è un accordo-quadro che vale per tutti gli accordi della Difesa, non è specifico per il Niger e la legislazione italiana è così attenta alle prerogative del Parlamento che qualsiasi passaggio di armamento deve assolutamente essere vagliato dal Parlamento. Addirittura, vi ricordo che nella scorsa legislatura c'è stato un dibattito, proprio qui al Senato, perché non si capiva bene il senso di un emendamento che prevedeva il passaggio di strumenti musicali alle Forze armate della Somalia. È così: la normativa è talmente rigida che essendo l'Arma dei carabinieri a cedere gli strumenti musicali e quindi trattandosi di oggetti appartenenti ad una Forza armata, per poterli conferire alla banda delle Forze armate somale si è dovuti passare attraverso l'approvazione di un emendamento al decreto missioni. Se siamo preoccupati di questo, pensate nel caso di carri armati o altri armamenti se non ci sarebbe un passaggio parlamentare. Lo dico perché ho assistito a discussioni un po' surreali rispetto alla realtà di ciò che può avvenire in Parlamento.

Quindi, ovviamente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge in esame.
(Applausi dal Gruppo PD).

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, la ratifica del presente accordo in materia di difesa con il Niger rappresenta senz'altro una tappa importante per il consolidamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa tra l'Italia e il Niger stesso, in una cornice giuridica chiara che permette di strutturare la collaborazione tra i due Paesi.

Mi preme sottolineare che il Niger fa parte della regione del Sahel, una fascia territoriale sempre più connessa con il Mediterraneo, da cui nascono molte delle preoccupazioni, soprattutto dopo la caduta di Gheddafi e la guerra civile in Libia e per il conflitto apertosi in Mali nell'anno 2012.

Voglio ricordare che nel solo mese di marzo di quest'anno, secondo alcune stime, circa 88 civili hanno perso la vita per l'aumento delle violenze e la ripresa di crimini perpetrati dall'organizzazione islamista Boko Haram nei confronti sia delle Forze dell'ordine che della popolazione civile della regione di Diffa, mentre molte persone sono costrette a fuggire dalle violenze, come ha ricordato anche la senatrice Pinotti, dirigendosi però anche verso la Nigeria per trovare rifugio. È importante, quindi, dare supporto alle autorità locali per cercare di ristabilire l'ordine e di contrastare le forze terroristiche.

Per queste ragioni, il Gruppo di Forza Italia esprimerà il proprio voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;* b) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,29)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1260, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Di Nicola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DI NICOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, come da lei annunciato, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli accordi sottoscritti nel febbraio 2017 tra l'Italia e la Serbia per facilitare l'applicazione di due strumenti convenzionali formulati nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa, ovvero le convenzioni europee rispettivamente in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Per quanto riguarda il primo dei due accordi - quello rivolto a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del dicembre 1957 - esso si inserisce nell'ambito di un percorso di intensificazione e di affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.

Quanto al secondo accordo oggetto di ratifica, esso è volto a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Per quanto riguarda gli oneri economici, complessivamente calcolati, essi ammontano a 32.000 euro annui a decorrere dal 2019. Circa le compatibilità dei due accordi internazionali, non si segnala alcuna criticità.

In conclusione, si propone, per tutte queste ragioni, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, in maniera simile alle altre ratifiche sulla cooperazione giudiziaria e sull'extradizione, confermiamo il voto favorevole del Partito Democratico.

[LUCIDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[GIAMMANCO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO *(FI-BP)*. Signor Presidente, il provvedimento reca la ratifica di due accordi in materia giudiziaria tra l'Italia e la Serbia. Il primo accordo ha ad oggetto la cooperazione giudiziaria ai fini della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio. I casi previsti riguardano l'extradizione processuale; particolare importanza riveste la possibilità di scontare la pena nel proprio Stato all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente, nonché la facoltà per lo Stato richiesto di dare esecuzione alla pena inflitta nello Stato richiedente, conformemente al proprio diritto interno.

Il secondo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia è inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

L'impegno ad intensificare e migliorare l'applicazione degli strumenti per la cooperazione giudiziaria nasce dall'esigenza di contrastare in maniera efficace e fattiva il fenomeno della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio.

Per tutti questi motivi, Forza Italia naturalmente voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;* b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il*

Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1261, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, relatore. Signor Presidente, illustrerò brevemente il contenuto dei due trattati recepiti dal provvedimento in esame. L'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei due trattati appena citati.

Il primo in esame, quello in materia di estradizione, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in tale ambito, con particolare riferimento all'extradizione e al transito di cittadini con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio. Il secondo, è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale.

Sottolineo in questa sede che gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati in 66.000 euro circa a decorrere dal 2019.

I due Trattati - punto importante - non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, né con l'ordinamento europeo, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GIACOBBE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIACOBBE (PD). Mi permetto altresì di sottolineare come questi accordi bilaterali rientrino, come quelli precedenti, nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Paesi non appartenenti all'Unione europea, che l'Italia ormai persegue da anni e che è stata intensificata anche dal precedente Governo, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Per questi motivi, vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza, per il nostro Paese, di sottoscrivere questo tipo di accordi e spero che possano essere sottoscritti anche con altri Paesi. Nel dire ciò, confermo il voto convintamente favorevole del Partito Democratico per la ratifica di questo e del successivo

provvedimento.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, l'Accordo in esame prevede sia l'extradizione processuale sia quella esecutiva, su richiesta di uno degli Stati, nel rispetto di due principi che riteniamo fondamentali: quello della doppia incriminazione e quello del *ne bis in idem*, oltre che delle prassi e delle norme internazionali consolidate. La stabilità del Kenya la riteniamo fondamentale per gli interessi che anche l'Italia ha in quella parte dell'Africa orientale. Rafforziamo, con questo Accordo, l'amicizia e la cooperazione tra i nostri Paesi e queste sono le ragioni per le quali il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento.

[DI NICOLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;* b) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,40)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1262, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO, relatrice](#). Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei trattati, sottoscritti dall'Italia e dal Kazakistan nel gennaio 2015, rispettivamente in ambito di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

I due trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale. Il primo dei due accordi, relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. Il secondo dei due trattati in esame, in materia di estradizione, è invece finalizzato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di estradizione, sia processuale sia esecutiva, conformemente ai principi del diritto internazionale.

Gli oneri economici ammontano complessivamente a circa 93.000 euro annui, a decorrere dal 2019.

I due trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, in conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GIACOBBE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIACOBBE](#) *(PD)*. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo PD e consegno il testo del mio intervento scritto, affinché sia pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame reca la ratifica di due trattati con cui l'Italia e il Kazakistan intendono rafforzare gli strumenti di cooperazione giuridica internazionale per combattere il crimine transnazionale. La normativa si inquadra nel solco degli ottimi rapporti che già intercorrono tra i due Paesi e rappresenta un sostanziale avvicinamento del Governo di Astana all'Unione europea e il riconoscimento dei principi dello Stato di diritto.

Ricordo che oggi esiste già una forma di cooperazione tra l'Italia e il Kazakistan all'interno dell'Interpol. La ratifica di tali accordi, inoltre, consentirà di rafforzare e intensificare le importanti relazioni economiche, finanziarie e commerciali che intercorrono tra i due Paesi, per noi di assoluto rilievo, considerato che l'Italia è il terzo *partner* commerciale del Kazakistan.

Alla luce di queste considerazioni esprimo e annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, desidero solo annunciare il voto favorevole del Gruppo M5S sul disegno di legge in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sul 40° anniversario della scomparsa di Giorgio Ambrosoli

[PARRINI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola perché oggi è un giorno molto particolare, in quanto ricorre il quarantesimo anniversario della uccisione di Giorgio Ambrosoli.

Non è facile ricordare una figura così rilevante, così grande in poche parole. Voglio farlo, innanzitutto, citando la motivazione con la quale, nel ventesimo anniversario della scomparsa, il 12 luglio del 1999, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, conferì alla memoria di Giorgio Ambrosoli la medaglia d'oro al valor civile. «Commissario liquidatore di un istituto di credito, benché fosse oggetto di pressioni e minacce, assolveva all'incarico affidatogli con inflessibile rigore e costante impegno. Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni, tanto da essere barbaramente assassinato prima di poter concludere il suo mandato. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e assoluta integrità morale, spinti all'estremo sacrificio».

Io credo che le parole di Ciampi fossero parole molto giuste, che conservano ancora oggi tutta la loro

attualità. Di Giorgio Ambrosoli è stato detto che fu un eroe borghese, in un libro di Corrado Stajano del 1991 che porta questo titolo. Entrambe le parole sono pesanti ed entrambe mi sembrano fondate. Fu un eroe perché, nell'Italia di quegli anni, svolgendo un incarico delicato come quello che Ambrosoli si trovò a svolgere, avere il coraggio di adempiere fino in fondo il proprio dovere richiedeva eroismo. Resta, la figura di Giorgio Ambrosoli, un modello di onestà, di virtù civile, di dedizione al Paese, che credo possa insegnarci ancora molto. Io vorrei anche ricordare che Ambrosoli, dopo la nomina a commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Sindona, si trovò, per ragioni legate al suo incarico, a dover mettere le mani in un groviglio di intrecci che riguardavano i rapporti tra politica deviata, massoneria, mafia, alta finanza; intrecci esplosivi che, infatti, gli costarono la vita. E vorrei ricordare, con molto rammarico, perché è un fatto che ancora brucia a tutti gli italiani che hanno senso morale e delle istituzioni, che verso Ambrosoli si compì anche un delitto di abbandono da parte dello Stato.

Venne minacciato per mesi. Subì intimidazioni pesanti, come ricorda Ciampi nella motivazione per il conferimento della medaglia d'oro al valor civile. Chiese che gli fosse assegnata una scorta e non gliene fu assegnata alcuna. Ambrosoli venne ucciso sotto casa sua con quattro rivoltellate da un sicario, pagato 115.000 dollari da Michele Sindona, avendo come complice un trafficante internazionale di eroina e cognato del boss di Cosa nostra Stefano Bontate.

Questa è la fine che ha fatto Giorgio Ambrosoli. Quando, il 14 luglio 1979, si svolsero i suoi funerali, l'unica autorità pubblica presente fu Paolo Baffi, il Governatore della Banca d'Italia (lo sarebbe rimasto ancora per poche settimane). Non a caso era presente Paolo Baffi. Era presente Paolo Baffi non solo perché era la Banca d'Italia ad aver dato l'incarico ad Ambrosoli, ma perché verso Paolo Baffi c'era stata, pochi mesi prima, una macchinazione, una congiura gravissima, che ricordano tutti i libri di storia, che portò all'arresto ingiusto di Mario Sarcinelli e al tentativo di trascinare la Banca d'Italia nel fango della polemica politica.

Quando, poche settimane dopo, probabilmente anche molto scosso dalla vicenda Ambrosoli, Baffi si dimise da Governatore della Banca d'Italia, scrisse nel suo diario: «Non posso continuare a identificarmi col sistema delle istituzioni che mi colpisce o consente che mi si colpisca in questo modo».

Concludo, signor Presidente, dicendo che a Giorgio Ambrosoli sono stati dedicati opere letterarie, film, associazioni, piazze, spazi pubblici, scuole, aule di tribunale. Ne parlavamo questa mattina con i colleghi Ferrari e Alfieri, che sono sempre stati molto vicini a Umberto Ambrosoli e alla famiglia di Giorgio Ambrosoli in generale. Non si può dire che non sia stato ricordato, ma dobbiamo dire con molta forza, in una sede solenne come questa, che tutto ciò che si fa per tenere viva la memoria di una personalità di così alto rilievo non è mai abbastanza, ma c'è sempre qualcosa di più che si può fare. Volevo dirlo in Senato oggi e suggerire, sperando, Presidente, di trovare la sua adesione, il rispetto di un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria di un italiano così grande. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, l'Assemblea ha risposto spontaneamente con un applauso. Credo che ci sia però un altro intervento sullo stesso argomento. Quindi, mi permetto di dare la parola e, poi, rispetteremo minuto di silenzio.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei citare le parole della lettera che Giorgio Ambrosoli scrisse ad Anna, la sua carissima moglie: «È indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il Paese». È una lettera che ha toccato me e tantissimi italiani per lungo tempo.

Non posso fare altro che ringraziare il senatore Parrini per aver voluto dedicare questo momento in Assemblea per ricordare veramente quello che è stato un eroe borghese per il nostro Paese. Di eroi come Giorgio Ambrosoli ce ne è bisogno ogni giorno.

Ringrazio il senatore Parrini per aver posto all'attenzione dell'Assemblea il ricordo di questa giornata. Anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle si associa alla richiesta di osservare un minuto di silenzio.

(Applausi).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio. Applausi).*

Sui danni provocati dai recenti eventi atmosferici

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea e, attraverso di essa, quella degli organi competenti per la questione distruttiva che ieri è stata patita dalla città di Pescara, dalla costa adriatica, dalle città di Francavilla, Ortona e Giulianova. Ieri, infatti, siamo arrivati a fotografare un vero e proprio cataclisma dal punto di vista della potenza della grandinata distruttiva. Abbiamo avuto nei fatti un rapporto causa-effetto che ha generato danni alle scuole della città di Pescara, all'ospedale, al tribunale, financo al comando dei Vigili del fuoco, al Comune di Pescara e alla prefettura. Molte abitazioni appartenenti al patrimonio delle case popolari sono state private della copertura del tetto. Ci sono stati danni a beni privati, pubblici e persone; 50 persone sono state ferite. Anche una donna incinta è stata condotta velocemente in ospedale per la quantità e la qualità dei danni che ha subito.

Dobbiamo prendere atto che i cambiamenti climatici sono usciti dalle aule delle conferenze. C'è bisogno di una normativa che determini un cambio di condotta; una normativa capace di essere finanziante prima dei fatti distruttivi di tragedie di tal genere, che hanno a che fare con ciò che noi abbiamo causato al ciclo della natura.

In merito alla procedura, la legge quadro della Protezione civile prevede l'istruttoria per il riconoscimento dei danni patiti, determinando il rapporto chiaro causa-effetto. A via Ulpiano la Protezione civile si è attivata. Servono risorse perché da adesso alla fine delle attività istruttorie i Comuni devono riportare in vita e in esercizio i presidi di erogazione dei diritti al cittadino e alle collettività.

I primi tre capitoli di bilancio di tutti gli enti locali non hanno capienza. I Ministeri che hanno attività di supporto agli enti locali, Palazzo Chigi, via Ulpiano (ossia la Protezione civile), il Ministro dell'interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono dare ausilio immediato sia nell'accelerare l'istruttoria, sia nel restituire copertura finanziaria per ripristinare la piena funzionalità delle strutture pubbliche. Stiamo attenti a non far sì che anche questa volta la restituzione di ristoro avvenga con due o tre anni di ritardo, altrimenti quelle città si troveranno con le ginocchia a terra.

Io vi parlo di qualcosa come 3.000 interventi dei Vigili del fuoco avvenuti soltanto ieri, soltanto nella città di Pescara. Tenete conto che tutta la costa è stata colpita.

Per queste ragioni, Presidente, la prego di sollecitare l'attenzione sul *dossier* da parte del Ministero competente, che di sicuro è quello, oggi senza guida politica, della Protezione civile, poiché nella competenza di Palazzo Chigi, ma anche degli altri Ministeri che hanno a che fare con il territorio. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).*

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, unitamente ai colleghi delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, ritengo doveroso richiamare la sensibilità dei componenti di quest'Assemblea sugli eccezionali eventi meteorologici che nella giornata di ieri si sono abbattuti sulla costa adriatica centrale e le cui immagini video sono state riprese dai TG delle principali emittenti nazionali, evidenziando i gravi danni riportati sulle nostre coste.

Le città abruzzesi di Montesilvano, Francavilla e Pescara risultano le più colpite e stanno tutt'ora conteggiando i gravi danni e le pesanti conseguenze causate, oltre che dalla straordinaria dimensione dei chicchi di grandine caduti, grandi quanto il palmo di una mano, anche dalla forza della massa d'acqua scesa dalle colline.

Diciotto persone solo nella città di Pescara hanno avuto necessità delle cure mediche dell'ospedale Santo Spirito, anch'esso in parte allagato, nelle sale operatorie, nelle cucine e nei parcheggi, resi inagibili da livelli di acqua che hanno raggiunto anche i due metri. Su tutta la costa si contano, invece,

una cinquantina di feriti, con prognosi di guarigione che vanno dai quattro ai dodici giorni.

L'economia abruzzese riceve un altro pesante colpo dopo le sciagure degli scorsi anni e stavolta a pagare il conto sono le strutture ricettive costiere, gli stabilimenti balneari e l'agricoltura, che in questo periodo è dedicata al raccolto e alla programmazione delle produzioni autunnali, ormai pesantemente compromesse sia sulla costa che nel Fucino, purtroppo. Anche i danni a privati si contano nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro, con centinaia di autovetture danneggiate, tetti delle abitazioni distrutti, garage e cantine allagate.

Sono certa che - come già avvenuto precedentemente - il Consiglio dei Ministri saprà manifestare la propria sensibilità e vicinanza ai cittadini residenti nei Comuni e nelle Regioni interessate dal maltempo di ieri, provvedendo immediatamente all'accoglimento della richiesta del riconoscimento dello stato di calamità già avanzata dalla Regione Abruzzo e, qualora ne venga fatta richiesta, anche dalle altre Regioni colpite.

Infine, voglio ringraziare il sottosegretario Gianluca Vacca per aver manifestato tempestivamente la vicinanza personale e quella di tutto il Governo, contattando immediatamente il sindaco di Pescara e il Presidente della Regione Abruzzo.

Ormai si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione del clima, che si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiori dimensioni, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi, che compromettono le coltivazioni e mettono a rischio i nostri territori. Al di là dell'eccezionalità di alcuni eventi, ritengo che questi fenomeni debbano spingere il nostro agire verso tutte quelle azioni di tutela dell'ambiente, della prevenzione del dissesto idrogeologico e verso una rigorosa politica di riduzione delle emissioni in atmosfera e di contrasto ai cambiamenti climatici.

(Applausi dal Gruppo M5S).

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, intervengo anch'io per segnalare all'Assemblea quanto accaduto ieri, ovvero gli eventi climatici che hanno colpito il Comune di Cervia, nella frazione di Milano Marittima e comunque nella costa romagnola, in luglio, mese assolutamente importante dal punto di vista turistico per la nostra economia.

Si tratta di circostanze che hanno destato veramente grande preoccupazione e sorpresa, poiché non siamo abituati a eventi di siffatte caratteristiche e dimensioni; siamo abituati a vedere le trombe d'aria nelle grandi pianure del Continente americano. Eppure, oggi parliamo di tornado presenti nell'Adriatico; fenomeni che in pochissimi minuti, davvero cinque minuti, riescono a creare danni gravissimi e non sappiamo neanche noi per quali motivi non ci siano stati significativi danni alle persone: solamente una persona è stata ricoverata.

Abbiamo visto cadere più di 200 pini secolari e oltre 2.000 saranno da abbattere nei prossimi giorni perché diventati insicuri. In tutto questo, lo spirito con cui gli operatori economici e la popolazione di Cervia, in particolare la frazione balneare di Milano Marittima, hanno immediatamente risposto a questa calamità è da sottolineare, perché la stagione va avanti e i turisti hanno sempre colto negli atteggiamenti dei nostri operatori e della popolazione la grande attenzione alle esigenze dei visitatori e il livello di accoglienza, che viene mantenuto alto.

Il presidente della Regione Bonaccini si è recato immediatamente sul luogo e ha incaricato l'assessore Gazzolo di recuperare tutti i dati per poter chiedere lo stato di calamità.

Gli aspetti già ricordati anche da altri colleghi in merito ai danni riportati anche in altre parti della riviera adriatica, come nelle Marche e in Abruzzo, sicuramente richiamano la necessità di porre attenzione a fenomeni climatici cui non siamo abituati, ma che sicuramente hanno delle cause che conosciamo, e che alla lunga dovranno essere contrastati con un'azione di sistema che cerchi di invertire tendenze di questo tipo.

In conclusione, voglio sottolineare la risposta che la popolazione ha dato al fenomeno: le istituzioni si sono mosse immediatamente, la Protezione civile ha mostrato subito un impegno forte e va ringraziata insieme alla prefettura. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi associo anch'io alle considerazioni svolte dai colleghi, che hanno ampiamente relazionato anche sulla cronaca dei gravissimi fatti che si sono verificati nella giornata di ieri sulla costa adriatica.

La città di Pescara è un punto di particolare fragilità sotto il profilo territoriale per la sua configurazione: tutti i sottopassaggi - per esempio - sono frequentemente inondati; non c'è un deflusso delle acque ed è un fatto che deriva dal modo in cui quell'ambiente è stato antropizzato.

È una città che mi è particolarmente cara per averci svolto un'attività professionale in totale libertà di espressione e pensiero, condizione non sempre riscontrabile nella mia precedente professione di docente universitario. Quindi, il mio intervento non è meramente liturgico, ma è profondamente sentito, ed è innanzitutto di solidarietà nei riguardi delle popolazioni colpite.

Vorrei arricchire le considerazioni svolte dai colleghi - compiacendomi anche del fatto che in circostanze del genere riusciamo a trovare in quest'Assemblea un senso di unità - con una considerazione di ordine più generale che riguarda un dato evidente.

Il territorio italiano è bellissimo e proprio dalla sua bellezza - ad esempio dalla convivenza, che in Abruzzo è particolarmente impressionante, di territori montuosi impervi e inaccessibili e di coste - scaturisce la sua fragilità. Pescara è stretta fra due massicci montuosi imponenti nel retroterra, quello del Gran Sasso e quello della Majella, e un litorale particolarmente fragile e soggetto a erosione. Ci sono però anche altre fragilità del territorio italiano come - ad esempio - quella derivante dal rischio sismico.

Vorrei dunque che, in sede europea, si riconoscesse il fatto che esiste una asimmetria nel rischio idrogeologico e, in generale, nella fragilità dei territori. Zone soggette a rischio sismico o zone dove insistono massicci montuosi di certe dimensioni non possono essere considerate, anche sotto il profilo delle risorse da dedicare alla gestione del territorio, allo stesso modo di pianure più stabili e magari - diciamo così - anche meno apprezzabili sotto il profilo paesaggistico.

L'impegno di questa parte di forza di Governo è naturalmente di provvedere con tutti i necessari provvedimenti emergenziali e anche, per quel che riguarda le mie competenze, nell'ambito fiscale, ma anche di portare in altre sedi il riconoscimento del fatto che, quando si interviene in un territorio fragile come quello abruzzese, non necessariamente si entra nel perimetro degli aiuti di Stato, ma occorre che questo perimetro sia modellato sulle strutture dei territori nei quali le misure vengono adottate. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S, e dei senatori Collina e Minuto*).

[VERDUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI](#) (*PD*). Signor Presidente, i drammatici eventi di maltempo delle scorse ore, che hanno investito l'Italia e in particolare la fascia adriatica, hanno colpito duramente la Regione Marche. Una vera tempesta di pioggia, con venti fortissimi, ha devastato la riviera del Conero. La spiaggia di Numana è stata cancellata in poche ore e ridotta a una montagna di detriti, con stabilimenti e *chalet* che hanno perso tutte le strutture. Con Numana sono state colpite Sirolo, Senigallia, la costa fanese fino a Pesaro. Signor Presidente, è stato un disastro che poteva finire malissimo.

Abbiamo visto immagini impressionanti e, migliaia di persone, di lavoratori, di pescatori e di turisti hanno assistito a qualcosa di davvero scioccante e una persona - siamo vicini ai suoi familiari - è morta di infarto, ad Osimo, durante la tempesta. Ci sono stati allagamenti, alberi caduti, strade bloccate, incidenti ed edifici danneggiati anche in tutto il Sud delle Marche, a Recanati, Porto Recanati, Grottammare, San Benedetto, Cupra Marittima, e molti danni si registrano nell'entroterra: voglio citare la Vallesina e il Maceratese. Danni economici sono stati causati alle attività turistiche: si stanno contabilizzando e sappiamo che sono enormi. Imprenditori, lavoratori e sistemi territoriali devono potersi immediatamente rialzare e mai come oggi hanno bisogno della politica, perché eventi di tal genere rischiano di essere una mazzata durissima, per una stagione turistica già messa in difficoltà da un pessimo maggio, a livello meteorologico. Ieri c'è stato il sopralluogo del Presidente della Regione. Voglio esprimere vicinanza ai sindaci e chiediamo che venga subito accolta la richiesta dello stato di

calamità e di emergenza.

Signor Presidente, si tratta di eventi drammatici dovuti a un eccesso di inquinamento e di emissioni di gas, che hanno ripercussioni enormi anche per l'agricoltura e ci consegnano la consapevolezza dell'urgenza di cambiare il modello di sviluppo e di agire sui processi produttivi, perché c'è un punto di non ritorno che stiamo superando. Dobbiamo dire basta all'egoismo e al cinismo di una politica cieca, che fa gli interessi dei poteri più forti e di un capitalismo feroce. Lo dobbiamo alle nuove generazioni e ai tantissimi ragazzi che nelle piazze, in tutti questi mesi, hanno reclamato e reclamano ancora futuro per il nostro Pianeta e per tutti quelli che ci vivono. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Con il primo intervento del senatore D'Alfonso ho dovuto sfiorare di qualche secondo, per cui ho consentito a tutti gli altri intervenuti sul tema di abbondare oltre i tre minuti. Da questo momento, superati i tre minuti, verrà tolta la parola. Vi chiedo, quindi, la cortesia di rimanere nei tempi stabiliti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MESSINA Assuntela (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quanto accaduto esattamente dieci anni fa. Dieci anni fa ci lasciava Anna Costanzo, donna impegnata presso il teatro Petruzzelli di Bari, uccisa dal suo stesso compagno nella notte tra il 10 e l'11 luglio. La storia di Anna è la storia di migliaia e migliaia di donne che ogni giorno, nel nostro Paese, sono bersaglio inerme di violenze fisiche e verbali. Non è passato molto tempo da quando le istituzioni hanno deciso di affrontare con determinazione crimini odiosi di siffatto genere. Si sono fatti alcuni progressi, ma la strada per assicurare la dimensione reale della sicurezza, nella libertà e nella dignità, è ancora lunga ed è indispensabile continuare a percorrerla insieme.

A Bari, sei anni fa, è stata inaugurata l'esperienza del Binario rosa, frutto del dialogo tra istituzioni e associazioni del terzo settore in prima linea su questo fronte; un'iniziativa che ho avuto il piacere di seguire e di veder crescere nel corso degli anni. Così, grazie alla collaborazione tra l'assessorato al *welfare* del Comune di Bari, il Policlinico del capoluogo pugliese, l'Associazione nazionale magistrati, la cooperativa sociale C.R.I.S.I. e altre associazioni importanti, si è riusciti finalmente a dare un luogo definito e concreto a tutte quelle donne vittime di violenza sessuale e psicologica. Il Binario rosa dà supporto e assistenza a quelle donne, tramite l'apertura di un canale preferenziale nella refertazione e nella visita e garantisce cura e attenzione, grazie al coinvolgimento e alla concertazione di tante figure professionali: magistrati, assistenti sociali, medici, psicologi e psichiatri, specifici reparti delle Forze dell'ordine, preparati ad affrontare e gestire casi di violenza in maniera organizzata e coordinata, in virtù di un protocollo operativo comune che permette loro di intervenire tempestivamente.

Il prossimo settembre la "Stanza Rosa", quale spazio centrale di percorso, sarà intitolata proprio ad Anna Costanzo, alla memoria di una donna che vedeva la vita a colori perché voleva viverla a colori. La bellissima iniziativa, mossa dai suoi cari e sostenuta anche dall'associazione Giraffa Onlus, sarà utile a mantenere vivo il ricordo e a rimarcare anche il dramma di una violenza sempre attuale. Necessita da parte nostra una costante responsabilità, da realizzare in precise e specifiche scelte politiche. Non sono solo luoghi simbolici: sono luoghi che hanno un valore se c'è un quotidiano lavoro, prima, durante e sempre.

In seno alla Commissione straordinaria per i diritti umani e alla Commissione d'inchiesta sul femminicidio, il tema è centrale e ovviamente la nostra maggiore responsabilità sarà quella di sensibilizzare le nostre comunità e le nuove generazioni, affinché le donne possano... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, vi devo chiedere di rispettare i tempi, altrimenti poi mi trovo costretta a dover permettere ad ognuno di concludere l'intervento sforando ulteriormente. Non è una scortesia. Vorrei che passasse il messaggio che non vuole essere una scortesia. Ogni argomento è importante e, quindi, le chiedo di terminare per lasciare la parola al collega che sta aspettando.

Prego, senatrice Messina.

MESSINA Assuntela (PD). Concludo dicendo che manterremo sempre vigile e alto lo sguardo e salda

la forza di segnali e di gesti in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CALANDRINI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(Fdl)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questa fase conclusiva dei lavori per sollecitare la risposta ad alcune mie interrogazioni, tra l'altro presentate da più di qualche mese. La prima è la 4-01548, presentata lo scorso 4 aprile e recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani. La seconda è la 4-01614 del 29 aprile, relativa alla riqualificazione del carcere di Santo Stefano, ricadente nel Comune di Ventotene. Infine, l'ultima interrogazione è la 4-01711, presentata il 29 maggio, inerente al rischio di chiusura dei punti di primo intervento, così come disposto dal decreto Balduzzi n. 70 dell'anno 2015.

[TURCO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per denunciare l'ennesimo incidente mortale avvenuto nello stabilimento ILVA di Taranto.

Un ragazzo di trentuno anni, Cosimo Massaro, mentre stava lavorando su una gru al quarto sporgente del porto, è caduto in mare e risulta disperso. Inoltre, nella stessa zona del porto, nel novembre 2012, è morto un altro operaio, Francesco Zaccaria. Poco più di un anno fa, nel maggio 2018, sullo stesso sporgente in concessione a ArcelorMittal si è verificato un altro incidente mortale. A perdere la vita, in quell'occasione, fu Angelo Fuggiano.

Martedì 9 luglio sono arrivati, da parte della procura di Taranto, il sequestro e l'ordine di spegnimento dell'altoforno 2, dove nel giugno 2015 c'è stato un altro incidente mortale. Sull'altoforno 2 avrebbero dovuto essere effettuati dei lavori di adeguamento da parte degli *ex* commissari ILVA e dei gestori attuali, che non sono mai stati portati a termine. Da qui è scaturita la decisione del giudice di ordinare il suo spegnimento.

Vorrei ricordare che era il 2012 quando il gip del tribunale di Taranto, Patrizia Todisco, contestando il reato di disastro ambientale, ha sequestrato l'intera area industriale. Da allora, è stata fatta una serie di decreti salva ILVA per consentire la continuità produttiva. In queste ore il Parlamento ha finalmente eliminato l'assurdo privilegio dell'immunità penale, della cui opportunità si continua a discutere. ArcelorMittal, a seguito di tale provvedimento, ha minacciato di lasciare la gestione dello stabilimento. L'auspicio è che il Governo e il Parlamento respingano con forza questa forma di ricatto e che, nella revisione in corso del piano ambientale, sia introdotta la prevenzione del danno sanitario. Ciò diventa ancora più necessario in virtù dei dati sconcertanti prodotti dagli inquinanti industriali sulla salute dei cittadini. L'ultimo rapporto di SENTIERI, recentemente presentato, ha attestato, tra l'altro, che nell'area di Taranto sono 600 i bambini nati con malformazione. Questi sono dati che un Paese civile non può accettare.

La politica tutta, le parti sindacali e le istituzioni locali hanno una grande responsabilità su quanto sta accadendo a una comunità che soffre e piange i tanti morti da troppo tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Minuto)*.

[DRAGO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come certamente è a tutti noto, la cronaca degli ultimi giorni ha dato ampio risalto, complici anche le sfavorevoli condizioni climatiche, al tema della gestione dei rifiuti in alcune delle maggiori città del nostro Paese.

Desidero in particolare sottolineare la grave situazione in cui versa il Comune di Catania. Da molti mesi, ormai, la cittadinanza lamenta evidenti carenze nel servizio di spazzamento delle strade, il preoccupante aumento della quantità di rifiuti accatastati e non smaltiti e la mancata osservanza, da parte dell'impresa appaltatrice, degli impegni derivanti dal contratto sottoscritto con il Comune.

In questo contesto un'ulteriore aggravante è rappresentata dal fatto che il Comune smaltisce, in regime di differenziata, poco più del 7 per cento dei propri rifiuti, un risultato ben al di sotto degli *standard* attuali, specie se si considera che l'utenza paga tariffe elevatissime.

Alle lamentele della cittadinanza ha fatto seguito l'accorato appello di alcuni consiglieri comunali che,

nelle sedi istituzionali, hanno rivolto ai competenti rappresentanti della Giunta comunale un fermo invito a intervenire, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento, a presidio non solo del decoro della città, ma anche, e soprattutto, per la tutela della salute pubblica.

La Giunta è stata inoltre esortata a fornire, nell'interesse dell'intera collettività, alcuni importanti dati sullo svolgimento del suddetto servizio; dati indispensabili per valutare le inadempienze della ditta incaricata al servizio di raccolta e smaltimento e le responsabilità di un'amministrazione, perlomeno incerte di fronte allo scempio a cui assistono quotidianamente i cittadini catanesi.

Inutile dire che dalla Giunta non sono arrivate risposte convincenti, né i dati e le informazioni richieste sullo svolgimento del servizio.

All'iniziativa dei consiglieri comunali ha fatto seguito quella di alcuni deputati regionali, i quali hanno recentemente rivolto il proprio appello al Presidente della Regione, invitato, attraverso formale interpellanza, a intervenire urgentemente sulla questione, attivando i poteri sostitutivi riconosciuti dalla legge, anche attraverso il commissariamento e la nomina di un commissario *ad acta* per la gestione della situazione di crisi ormai manifesta.

Per quanto il tema della gestione dei rifiuti non sia prerogativa diretta del Parlamento e degli organi di Governo, la situazione del Comune citato e di altre comunità del Paese appare ormai fuori controllo e il rischio che le situazioni di attuale *mala gestio* possa tramutarsi in un'emergenza sanitaria e di ordine pubblico è concreto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per due minuti.

DONNO (M5S). Signor Presidente, la vicenda riguarda 1.874 uomini della Polizia di Stato che il 24 settembre 2013 hanno deciso di partecipare al concorso indetto con decreto del Ministero dell'interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato. Il bando di concorso e i riferimenti normativi in esso contenuti sono chiarissimi e indicano che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004. Di conseguenza, coloro che avessero superato il nono corso di formazione avrebbero avuto il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, e quindi dal 1° gennaio 2005. Purtroppo il concorso dura circa quattro anni. Coloro che hanno fatto domanda vengono ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso e al termine ottengono la nomina alla qualifica di vice ispettore, con decorrenza a tutti gli effetti dal 12 marzo 2018.

Vado a stringere l'intervento per ridurne la durata. Vorrei però segnalare che questo è un pasticcio combinato dalle amministrazioni, gestite anche dalle istruzioni dei vecchi Governi, alle quali purtroppo soggiacciono tutte le situazioni che si sono verificate negli anni successivi. Oggi questo Governo si trova a dover sistemare le vacanze dei precedenti Governi, ma tutto ciò va sempre a discapito dei cittadini, in questo caso di 1.874 persone che fanno parte della Polizia di Stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[EVANGELISTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche lei per due minuti.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, innanzitutto mi unisco al ricordo delle vittime degli eventi alluvionali di questi giorni ed esprimo alle loro famiglie tutta la mia solidarietà.

Desidero ricordare all'Assemblea anche quello che sta accadendo negli ultimi giorni in Sardegna: il sindaco del Comune di Oliena ha restituito la fascia tricolore alla Regione - non solo alla Regione, ma anche alla provincia di Nuoro - per sollecitare il presidente Solinas affinché finalmente, dopo ben sei anni, venga riaperta l'infrastruttura sul fiume Cedrino, ossia il ponte di Oloè. Il ponte di Oloè è sprofondata nel 2013 durante il ciclone Cleopatra; un ponte che finora non si è riusciti ancora a riaprire, più volte ristrutturato dall'ANAS e ora posto ancora una volta sotto sequestro a causa di un crollo. È un ponte fondamentale, perché consente alle persone dei comuni di Oliena e di Dorgali di recarsi al lavoro in tempi ragionevoli.

Per questo motivo esprimo la nostra solidarietà a quelle popolazioni e auspico un immediato intervento

degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,26, è ripresa alle ore 15,01*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore De Falco ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00999](#) sull'applicazione delle nuove norme in materia di ordine e sicurezza pubblica alle imbarcazioni battenti bandiera italiana, per tre minuti.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, desidero salutare innanzi tutto il signor Ministro dell'interno, il signor Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tutti i colleghi.

La vicenda in questione è quella del 5 luglio, quando la nave Alex, dell'associazione Mediterranea saving humans, con 54 naufraghi a bordo (di cui undici donne, delle quali tre incinte, e quattro bambini) - e qui già mi voglio soffermare, per sottolineare che non si tratta di migranti, ma di naufraghi - giunge al limite delle acque territoriali italiane; lì viene fermata per un provvedimento, come diceva il Presidente, adottato in forza dell'articolo 1 del decreto-legge n. 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, su iniziativa del Ministro dell'interno e controfirmato anche dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa. Il provvedimento era rivolto - lo ribadisco - all'imbarcazione battente bandiera italiana denominata Alex, con naufraghi a bordo, quindi nel corso di un'operazione di soccorso in mare.

A quell'imbarcazione sono stati vietati l'ingresso, la navigazione e la sosta nelle acque territoriali italiane, ritenendo che ricorressero i presupposti contemplati all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi d'immigrazione vigenti in Italia, della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982.

Si parla quindi dell'applicazione in Italia di una convenzione internazionale, relativa cioè al transito in acque territoriali di navi straniere. A parere mio e della collega De Petris, che con me ha firmato questa interrogazione, appare quindi sorprendente la decisione di applicare il decreto-legge sicurezza-bis a una nave che batte bandiera italiana. Tale decisione non individua nemmeno quale sia lo Stato che dovrebbe esercitare la giurisdizione su quella nave, se non il Paese della bandiera. A mio modo di vedere, non si può interdire abdicando al dovere di applicare la giurisdizione civile, penale e amministrativa su un bene che reca la bandiera italiana: prima, la bandiera italiana. (*Applausi della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi senatori che da stamattina mi hanno offerto la solidarietà per l'ennesima minaccia di morte ricevuta, questa volta con un proiettile calibro 22, assicurando che non cambierò assolutamente il modo di lavorare di fronte a iniziative di questo genere. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Spero che questo unisca il Parlamento, a prescindere dalle diverse idee, perché evidentemente non è con i proiettili che si porta avanti una battaglia politica. (*Applausi*).

Aggiungo una nota a margine: vengo da un Consiglio dei ministri che finalmente ha approvato una legge delega per il riordino della Polizia locale, che da trentatré anni aspettava questo tipo di riconoscimento. Ma veniamo a noi.

Il deciso cambiamento di atteggiamento di questo Governo rispetto alla politica di apertura indiscriminata ai flussi migratori perseguita in passato ha consentito di abbattere drasticamente partenze e morti, nonché di contrastare efficacemente gli scafisti. Stando ai dati dell'Alto

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) siamo scesi dai 5.096 migranti morti o dispersi nel 2016 ai 584 segnalati nel 2019. Nel corso di quest'anno - lo ricordo per aggiornare l'Assemblea - sono sbarcati sulle nostre coste 3.153 migranti, cioè circa l'82 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 e il 96 per cento in meno rispetto al 2017. Ricordo inoltre che chi fugge davvero dalla guerra e dalle persecuzioni può e deve arrivare in Italia con i corridoi umanitari che io personalmente ho aggiornato e sottoscritto.

Il caso della nave Alex, come quello della Sea-Watch 3, ha dimostrato l'efficacia delle misure adottate con il decreto-legge sicurezza-*bis*, che in questi giorni ha iniziato l'*iter* di conversione alla Camera dei deputati. Peraltro, mi sono impegnato - e invito anche i colleghi a farlo - ad andare a leggere la definizione del termine «naufragio» utilizzato dal senatore De Falco: questi non sono naufragi, sono viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Un naufragio è un evento imponderabile e occasionale, questo è un traffico di esseri umani organizzato.

In particolare, tornando al provvedimento, riguardo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, segnalo che l'articolo 1 del decreto-legge sicurezza-*bis* prevede l'applicazione della limitazione del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale sia quando si realizzi il cosiddetto passaggio pregiudizievole di una nave ai sensi della Convenzione di Montego Bay, sia per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nel qual caso ovviamente non ha alcuna rilevanza la bandiera battente la nave. L'unica espressa esclusione è quella relativa al naviglio militare e alle navi in servizio. Sono peraltro sicuro che il Parlamento riuscirà, in sede di conversione del decreto-legge, a renderlo ancora più stringente e rigoroso al fine di garantire legalità, sicurezza e protezione dei confini nazionali.

Per chi scappa dalla guerra è dovere dell'Italia aprire le porte; per chi la guerra ce la porta in casa, le porte e i porti sono e rimangono chiusi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, l'esordio del suo intervento ha ricevuto comunque un applauso significativo dell'Assemblea in merito alla solidarietà, che non c'è bisogno di sottolineare, per qualsiasi forma di minaccia o di violenza, tanto più se è diretta a un rappresentante delle istituzioni.

Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Falco, per due minuti.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, mi associo alla solidarietà espressa dall'Assemblea, perché ovviamente qualunque forma di minaccia o di violenza è da condannarsi, nei confronti non soltanto di rappresentanti delle istituzioni, ma di chiunque, anche di Carola Rackete, per esempio. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris*).

Dopodiché, al di là di tutto il resto che non c'entrava nulla con il tema (il Ministro è andato molto fuori tema), dobbiamo dire che il naufrago, signor Ministro, è colui che sta per perdere la vita in condizione attuale ed imminente, non ha a che vedere soltanto con la nave, ma anche con la persona. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris*). Questi studi fatti in maniera un po' abborracciata non le fanno onore.

Il problema è che se noi lasciamo fuori dalle acque territoriali una nave, in realtà il Ministro dell'interno sta decidendo che la giurisdizione italiana non si applica a navi italiane; pertanto, se la nave italiana avesse commesso un reato, non potrebbe essere censurabile e ciò è grave, molto grave: è come abbandonare qualcosa che si ha il dovere di fare. Abdicare non è assolutamente nei compiti dell'amministrazione; l'amministrazione ha il dovere di perseguire chi compie reati (sono d'accordo con lei), quindi fa entrare la nave e la sottopone alla giurisdizione. È semplice. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. La senatrice Ginetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01004](#) sul rifinanziamento del fondo di sostegno ai Comuni oggetto di fusione, per tre minuti.

GINETTI (PD). Signor Ministro, chiediamo oggi una risposta alle tante interrogazioni depositate e rimaste finora inevase con le quali abbiamo inteso evidenziare le criticità rispetto al mancato adeguamento della dotazione del Fondo di solidarietà destinato alle fusioni dei Comuni, in particolare rispetto alle richieste previste per il 2019, criticità confermate peraltro nel suo stesso decreto del giugno scorso.

In particolare, il presidente dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e il coordinatore ANCI dei piccoli Comuni hanno evidenziato che sono circa trenta i milioni mancanti ai Comuni che sono stati oggetto di fusione e fusione per incorporazione e che servirebbero a coprire i coefficienti di ripartizione previsti nel 2018. Si tratta di decurtazioni che arrivano addirittura al 60 per cento delle risorse spettanti, che intervengono in corso d'anno e che quindi rischiano di incidere pesantemente sulla tenuta stessa dei bilanci dei Comuni.

Si tratta di 67 enti costituiti dalla fusione 166 amministrazioni, di cui peraltro ieri una rappresentanza ha organizzato una protesta, qui a Roma, davanti alla Camera dei deputati: sindaci che indossando la fascia tricolore hanno compiuto scelte coraggiose. La fusione è sempre un percorso complesso, faticoso, che ridisegna, non solo confini amministrativi, ma mette in gioco la storia e l'identità delle popolazioni, l'anima dei luoghi che, nelle rispettive torri civiche e nei tanti campanili, si riconoscono. È un senso di appartenenza che viene, quindi, ridefinito dalle fusioni.

Tali decurtazioni si aggiungono, peraltro, ai più recenti tagli prodotti dall'aggiustamento dei conti pubblici, correzioni della vostra manovra a danno dei cittadini in un contesto di previsioni di crescita dello 0,1 per cento, che significano meno sanità, meno trasporti, meno istruzione, meno risorse per il dissesto idrogeologico.

Per finanziare le vostre proposte bandiera, signor Ministro, state tradendo i nostri sindaci e togliete ossigeno alle comunità locali.

Signor Ministro, ci dica cosa intende fare e se intende provvedere con urgenza al rifinanziamento integrale del contributo erariale per l'anno 2019, per consentire, di conseguenza, la formulazione dei criteri di ripartizione soddisfacenti per ogni singolo ente contenuto nella tabella del 2018.

Perché ad essere minacciati, signor Ministro, non sono solo i conti dei Comuni, ma la capacità di mantenere adeguati i livelli dei servizi fondamentali. Ad essere minacciata è la tenuta della coesione sociale e civile dei nostri territori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante, cui manderò alcune delle centinaia di *mail* di ringraziamento di tanti sindaci italiani di Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, compresi i sindaci di sinistra, per i 400 milioni di euro assegnati grazie alla legge di bilancio per intervenire su scuole ed edifici pubblici. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

BITI *(PD)*. Non fare propaganda, rispondi alle domande!

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*. Ma io pensavo di fare un servizio utile. *(Commenti della senatrice Biti)*. Allora censurerò le *mail* di ringraziamento dei sindaci del Partito Democratico, che rischiano l'espulsione, evidentemente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

La quantificazione dei contributi è fissata per legge, la qual legge prescrive che, ove il fabbisogno ecceda le disponibilità finanziarie, il decreto ministeriale dia priorità, mediante un coefficiente di maggiorazione, alle fusioni o incorporazioni più risalenti nel tempo.

Ovviamente, questa è la risposta ufficiale del Ministero dell'interno che si occupa di enti pubblici, che ci va a spiegare come verranno ripartiti i meccanismi di recupero che, per il 2018, sono ammontati a 5,3 milioni di euro, per cercare di venire incontro a quante più esigenze possibile. A questa cifra, il Ministero dell'interno direttamente ha aggiunto, ad esempio, uno stanziamento complessivo di 90 milioni, nel decreto sicurezza dello scorso anno, al fine di incrementare la videosorveglianza nei centri urbani. Con il decreto crescita, approvato da quest'Assemblea, sono state previste politiche governative di finanziamento di progetti comunali per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, per oltre 500 milioni di euro, nonché ulteriori misure di sostegno dei piccoli Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, fino a ieri assolutamente dimenticati. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, però è fastidioso rispondere con del rumore di fondo.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate terminare il Ministro che sta rispondendo all'interrogazione. Poi, in replica, farete le osservazioni.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*. Per carità di Dio, io capisco il nervosismo di una sinistra che vede fare in un anno quello che non hanno fatto loro in tanti anni. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Chiudo dicendo che è in atto un confronto fra il Governo e gli enti locali sui temi della gestione associata dei servizi, della semplificazione degli oneri amministrativi e contabili per i piccoli Comuni e della revisione del modello di governo dell'Area vasta.

Da tale confronto potranno derivare preziosi suggerimenti ed efficaci soluzioni anche per valutare e approfondire il rapporto costi-benefici dello strumento delle fusioni tra Comuni. Quello che mi impegno a non fare in questo Parlamento è una mezza riforma, come quella che ha fintamente cancellato le Province, lasciando intere strade, scuole e ponti italiani senza alcun tipo di manutenzione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Manca, per due minuti.

MANCA (PD). Signor Ministro, non siamo ovviamente soddisfatti della risposta, anche perché una risposta di merito non c'è stata. A mio avviso state compiendo una rappresaglia, un'ennesima rappresaglia ai danni dei Comuni italiani. Così come avvenne con il blocco dei bandi per la riqualificazione delle periferie con la legge di bilancio, il vostro agire, Ministro, compromette lo sviluppo economico e la qualità dei servizi territoriali. Negare alle fusioni tra Comuni gli accordi ed i principi contenuti in un contratto, stracciare un contratto in essere, costringere i Comuni, che hanno intrapreso la strada dell'innovazione istituzionale attraverso le fusioni, a tagli pesanti, in corso d'anno, non crea solo un danno a quelle comunità, lede, signor Ministro, la credibilità dello Stato e mina lo Stato di diritto.

Servono 31 milioni di euro, abbiamo presentato emendamenti al disegno di legge per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica; il sostegno al nostro emendamento, quello sì, risolverebbe per intero la questione posta con la nostra interrogazione.

Se pensiamo che il costo delle vostre politiche sovraniste comporterà nel 2019 un incremento di spesa attorno ai 5 miliardi solo nella gestione del debito, 31 milioni per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini sono un dovere morale innanzitutto, a cui un Governo serio dà una risposta seria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Ministro, non insegue anche nei confronti degli enti locali una negativa identità che si sta radicando, che sostituisce il «fare insieme» con il «ci penso io», il «partire insieme» con lo «star bene da soli»; se demolite le unioni e le fusioni tra Comuni per un calcolo elettorale rinunciate al futuro. È l'unica strada possibile per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Gli interessi reali degli italiani si tutelano incrementando la qualità e la quantità dei servizi alle persone, molto di più rispetto al cedere ai sovranisti russi e di Visegrad pezzi della nostra sovranità nazionale; se poi il tutto avviene nel torbido e all'interno di accordi con la Russia che si stanno rilevando di cattivo colore e sembrano coinvolgere la Lega Nord, la trasparenza diventa indispensabile per salvaguardare la credibilità delle Istituzioni.

Signor Ministro, ritorni presto a riferire in quest'Aula, a garantire trasparenza e soprattutto ad assicurare le risorse ai Comuni, fondamentali per la qualità dei servizi agli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Il senatore Urso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01003](#) sulle determinazioni in merito alla realizzazione della linea ferroviaria TAV Torino-Lione, per tre minuti.

URSO (FdI). Signor Ministro, la nostra interrogazione riguarda un argomento di straordinaria importanza per lo sviluppo del Paese, per il nostro sistema produttivo, per l'occupazione, quindi per il lavoro, ma anche e forse soprattutto per la tutela e il rispetto dell'ambiente. Riguarda una decisione che il Governo non prende da oltre un anno: si vorrebbe cioè sapere dal Governo cosa intende fare per il proseguimento del progetto del treno ad alta velocità.

Signor Ministro, dai giornali risulta che lei abbia chiesto ulteriore tempo; in una lettera all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea ha chiesto altri quindici giorni, quindi verosimilmente il 26 luglio dovrebbe rispondere.

Ci dispiace che lasci in questo momento l'Aula il ministro Salvini, perché se fosse stata fatta a lui la

stessa domanda, probabilmente avrebbe risposto in modo diametralmente diverso dalla risposta che temiamo che in questa sede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dia nuovamente al Parlamento.

Sappiamo quali sono le divisioni all'interno della maggioranza, ma lei sa benissimo anche qual è l'opinione del Paese. Gli italiani si sono espressi in maniera chiara anche nelle recenti elezioni regionali in Piemonte, con un suffragio quasi universale nei confronti delle forze politiche che si erano espresse chiaramente per la realizzazione della TAV e, ancor più, alle elezioni europee dello stesso giorno, quando in tutto il Nord - io direi, in tutto il Paese - il suo partito, che vi si era opposto, ha visto ampiamente ridotti, dimezzati, i propri consensi.

Sappiamo che domani il Vice *Premier* sarà a Torino, alle prese (almeno così abbiamo letto) con l'incontro con i no TAV, gli attivisti che hanno sostenuto il MoVimento 5 Stelle.

Noi vorremmo chiederle ufficialmente in questa sede, in Parlamento, da parte degli italiani, cosa il Governo intenda fare per non perdere gli 800 milioni di euro già stanziati, per non restituire i 120 milioni già versati all'Italia, insomma, per dare all'Italia questo progetto così avanzato come quello del treno ad alta velocità.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio il collega interrogante e rispondo molto volentieri a quella che probabilmente è la decima, dodicesima o quindicesima interrogazione che legittimamente e giustamente mi è stata posta nelle Aule della Camera e del Senato.

Colgo ancora una volta l'occasione per evidenziare che tutta l'attività svolta fino ad ora dal Governo e dal sottoscritto su questo tema ha lo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini italiani rispetto a un rischio di sperpero del denaro pubblico, dando seguito a quanto previsto - ricordiamolo sempre - da un contratto di governo che lega due forze politiche di maggioranza e da mozioni votate alla Camera e al Senato, che hanno impegnato il Governo proprio su quanto scritto all'interno di quel menzionato contratto.

A proposito di quanto richiestomi dagli interroganti, posso riferire che non c'è stato alcun *ultimatum* da parte dell'Unione europea, in quanto, come più volte ricordato, la costruzione di un'opera, che appare vecchia - lasciatemelo dire - ancor prima di essere nata, era già ampiamente in ritardo rispetto ai tempi prefissati negli accordi e nelle previsioni che regolano i finanziamenti europei, ben prima dell'insediamento di questo Governo.

In più, la sua realizzazione ha posto valutazioni di opportunità, che richiedono di essere discusse approfonditamente in sede intergovernativa. Come riportano gli stessi interroganti, infatti, della cifra che sarebbe stata stanziata per il progetto in questione, ammontante a circa 800 milioni di euro per il ciclo di investimenti in via di conclusione, solo una piccola parte è stata già versata, pari, per l'Italia, non - come è stato detto - a 120 milioni di euro, ma a circa 66 milioni.

Le interlocuzioni con l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea rientrano nell'ordinaria dialettica relativa alla realizzazione dei programmi di competenza. In questo caso, gli impegni e le scadenze su cui il Governo manifesterà la propria posizione prevedono il coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio e del Primo Ministro francese, sulla base degli impegni assunti dalla società binazionale TELT, con nota del 7 marzo scorso.

Per quello che attiene alle mie competenze, non posso quindi che ribadire, anche all'esito di un'analisi costi-benefici, che evidentemente condanna l'opera, che l'impegno fin qui assunto e il lavoro fin qui svolto in questo ambito sarà finalizzato dalla Presidenza del Consiglio, in rappresentanza del Governo nella sua collegialità, a preservare l'interesse dello Stato italiano e il miglior uso delle risorse pubbliche. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Urso, per due minuti.

URSO (*FdI*). Signor Ministro, la sua risposta è in sintonia con quanto ha fatto il suo partito, per esempio, sul caso delle Olimpiadi: la rinuncia di Roma e la rinuncia di Torino. Poi, fortunatamente, le Olimpiadi sono state assegnate all'Italia, a Milano e a Cortina.

La sua risposta è in linea con quello che il suo partito e questo Governo purtroppo decidono di non fare: una sorta di continua melina ostruzionistica, che vale per la TAV. Ancora oggi lei non ci ha detto qual è la sua risposta, a pochi giorni da una decisione che deve essere presa e comunicata. Ma questo riguarda il terzo valico come l'Alitalia. Sono ottocento i giorni di commissariamento, un milione di euro al giorno sono stati sprecati; probabilmente arriveremo a un altro miliardo per giungere poi a che cosa, di rinvio in rinvio? Il rinvio riguarda l'Alitalia, la fusione ANAS-Ferrovie, le concessioni autostradali, le decisioni sulle grandi navi a Venezia. Questo è il Governo del non fare e il suo è il Ministero contro le infrastrutture.

Probabilmente, signor Ministro, dovremo aspettare che si decida a lasciare questo Ministero per sbloccare il Paese.

DESSI' (M5S). Dormi pure tranquillo!

URSO (Fdl). Stiamo attendendo questo momento. Credo lo attendano anche i nostri alleati di Governo e soprattutto lo attendono gli italiani, che si sono già pronunciati più volte su quest'opera e sulla necessità che il Paese ha di realizzare le grandi infrastrutture, come le piccole e grandi opere di ogni realtà. Soprattutto bisogna «fare» per dare lavoro, occupazione e sviluppo. (*Commenti della senatrice Lupo*).

PRESIDENTE. Colleghe, stiamo svolgendo interrogazioni a risposta immediata. È diritto di qualsiasi senatore interrogante intervenire e non deve essere interrotto da chicchessia.

Il senatore Ferro ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01001](#) sulla revoca delle concessioni autostradali affidate alla Società autostrade per l'Italia, per tre minuti.

FERRO (FI-BP). Signor Presidente, preliminarmente, a nome del Gruppo Forza Italia, voglio esprimere solidarietà al ministro Salvini per le minacce ricevute, che anche noi riteniamo non siano un sistema corretto. E, quindi, vogliamo cogliere l'occasione per manifestargli la nostra solidarietà.

Signor ministro Toninelli, il 14 agosto 2018 è crollato il ponte Morandi di Genova e questo ha sollevato l'attenzione sulla società Atlantia SpA, concessionaria dell'autostrada A10. Lei addirittura, nei giorni conseguenti, assieme al vice presidente Di Maio, si era spinto a sostenere l'opportunità di revocare le concessioni autostradali all'importante colosso.

Lo scorso 6 luglio, lei, Ministro, in merito al lavoro svolto dalla commissione ministeriale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Venerdì sera è arrivato il parere degli esperti in supporto al MIT. Da quello che emerge, possiamo iniziare a dire che c'è stata una grave inadempienza». Questa inadempienza comporta sicuramente dei risarcimenti in caso di risoluzione anticipata e pertanto non si può escludere che la concessionaria li possa ottenere. Sempre secondo fonti di stampa, sembra che si parli di 20 miliardi di euro; secondo Mediobanca si va dai 23 ai 25 miliardi di euro.

Le domandiamo, signor Ministro, se questa deriva giustizialista che contraddistingue la sua attività da quando è al Ministero non porti a un *blackout* infrastrutturale del nostro Paese, con evidenti ricadute economiche negative sull'intero sistema di sviluppo del nostro Paese.

È inoltre di queste ore la questione attinente al salvataggio di Alitalia, sulla quale la stessa Atlantia SpA, nei giorni scorsi, aveva manifestato il suo interesse per un ipotetico piano di investimento insieme ad altri *partner* azionari.

Vogliamo chiederle, signor Ministro, se intende procedere con la revoca della concessione, con quali evidenti ricadute economiche che la stessa comporterebbe; quando ritiene di rendere noto alle Camere il lavoro svolto dalla commissione in premessa da lei citata; e se non ritenga opportuno fornire - per quanto di competenza - chiarimenti in merito al coinvolgimento di Atlantia SpA nel rilancio della compagnia di bandiera Alitalia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, ringrazio il collega senatore che parla di *blackout* infrastrutturale in conseguenza di scelte legittime da parte di un Governo che cerca finalmente di riequilibrare gli interessi e i diritti legittimi dello Stato nei confronti degli interessi legittimi - ma enormemente sproporzionati - dei concessionari. (*Applausi dai Gruppi*

M5S e L-SP-PSd'Az). Io, purtroppo, ho visto il *blackout* infrastrutturale quando è crollato quel ponte con sotto 43 vittime, non certamente nell'iniziativa di ristabilire l'ordine di importanza dello Stato nei confronti di un privato.

Detto questo, rispondo innanzitutto alla domanda che ha appena posto su quando il Ministro ritenga di rendere noto al Parlamento il lavoro svolto dalla commissione di giuristi sulla vicenda del ponte Morandi. Sono lieto di comunicare e di comunicarle che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro dei giuristi, istituito con un decreto ministeriale del marzo 2019, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già nove giorni fa - penso sia cosa nota a tutti (*Applausi dal Gruppo M5S*) - e pertanto da allora è disponibile a chiunque, compreso il concessionario, compreso lei, ma anche qualsiasi cittadino che voglia entrare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È questa un'operazione di trasparenza che è in atto da quando c'è il MoVimento 5 Stelle; da quando - ad esempio - abbiamo pubblicato - per la prima volta nella storia - gli allegati di quei contratti concessori da cui si capiva come mai quei concessionari si arricchivano enormemente.

In quella relazione, che potevate esaminare integralmente in qualunque momento da quel 2 luglio, è riportato, tra l'altro, - è un passaggio fondamentale, fatto da giuristi, da una commissione indipendente - che lo Stato, in qualità di concedente, rappresenta l'interesse generale di tutti nell'accordo con il concessionario privato e, dunque, può far valere la grave responsabilità del gestore. Il concessionario ha reso inutilizzabile per un tempo comunque lungo il bene costituito dal ponte Morandi, con gravissimi effetti in termini di vittime e danni morali, economici e di immagine per lo Stato stesso. Siamo dunque di fronte a un inadempimento, che i giuristi del gruppo di lavoro definiscono «di particolare gravità» e «definitivo». È venuto meno l'obbligo di custodia del bene assegnato in concessione, l'obbligo di restituzione, perché il ponte è crollato e non può più essere restituito e ovviamente c'è anche il grave inadempimento per mancanza di manutenzione. La relazione dice, tra l'altro, che dal 2005 ad oggi sono stati spesi soltanto 440.000 euro per la manutenzione strutturale del ponte, mentre nella fase precedente alla privatizzazione erano stati spesi 1.300.000 euro all'anno. Quindi è una prova provata dai numeri, presenti nelle relazioni tecniche, che non hanno investito.

Nella loro domanda, gli interroganti ricordano inoltre che «nella nota di Autostrade per l'Italia, viene specificato che i termini della convenzione "prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo, che corrisponde al giusto valore della concessione"». Leggo dal vostro quesito. Prendo atto che i parlamentari dell'opposizione hanno assunto - e me ne dispiace - il ruolo di avvocati di Autostrade per l'Italia: credetemi che esiste un elenco infinito di studi legali, i quali stanno già tutelando gli interessi dei privati, sproporzionati nei confronti dello Stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Siccome rappresentiamo lo Stato, l'istituzione e l'interesse generale, ricordo però che dovrebbero conoscere bene i termini assurdi di quella convenzione, perché sono stati loro - siete stati voi, colleghi - ad approvarla, con la legge n. 101 del 2008, ovvero una delle prime leggi votate dai parlamentari di Forza Italia nella XVI legislatura. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avete votato una norma chiaramente nulla, secondo cui se lo Stato revoca legittimamente una concessione, perché il concessionario ha fatto crollare un ponte, lo Stato dovrebbe pagarlo fino al termine della concessione. È una norma illegittima, una norma nulla, addirittura definita, da giuristi indipendenti, eccentrica e in quanto tale nulla.

L'articolo 9-*bis* della convenzione, secondo la relazione degli esperti, è nullo perché, rispetto ai motivi della risoluzione anticipata, non distingue tra quelli imputabili al concedente, quelli legati all'interesse pubblico e quelli connessi all'inadempimento del concessionario, distinzione che invece è contemplata dalla legge, nel codice dei contratti. Quella clausola è eccentrica rispetto al sistema delle responsabilità contrattuali ed è manifestamente nulla sotto vari profili. Inoltre garantisce a una delle parti una condizione di sostanziale immunità e privilegio: immunità e privilegio legificati purtroppo da Forza Italia.

Inoltre, l'articolo 1229 del codice civile sanzione con la nullità... (*Commenti dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a concludere.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ricordiamo che il decreto-legge parte dal centrosinistra ed è stato convertito in legge dal centrodestra. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avete fatto

bene a ricordarmelo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a concludere, perché siamo ben oltre i tempi stabiliti.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La ringrazio, signor Presidente, e mi accingo a concludere.

Per far sì che lo Stato italiano sottoscrivesse quei contratti con dei privati che contrastano con l'ordine pubblico economico, i Governi precedenti hanno dovuto fare una legge porcata, perché le amministrazioni dello Stato e la Corte dei conti non avrebbero potuto far passare una cosa del genere, visti gli evidenti rischi per l'Erario. Per questo fu fatto un decreto-legge, varato dal Governo Prodi e successivamente convertito in legge - come già detto - dal Parlamento a maggioranza berlusconiana. Noi stiamo ovviamente faticando, per rimediare a questi catastrofici errori. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

Agiamo secondo la ferma volontà politica di non lasciare che i fatti avvenuti a Genova restino privi di conseguenze e, più in generale, puntiamo a riequilibrare rapporti tra concessionari privati e concedente pubblico, per rimettere al centro i cittadini. (*Commenti della senatrice Biti*). A questo proposito ricordo che sono in fase di attuazione provvedimenti in questo settore, conseguenti al decreto-legge su Genova da parte dell'autorità di regolazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere, signor Ministro.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Mi accingo a concludere.

Si è parlato anche del *dossier* Alitalia: evidentemente si tratta di due *dossier* distinti. Non sottostaremo mai al ricatto eventuale di chi, per entrare all'interno di un *dossier* tanto importante, come quello Alitalia, cerca dall'altra parte di ottenere un salvacondotto. Il salvacondotto, con questo Governo e con il Movimento 5 Stelle al Governo, non verrà mai rilasciato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferro, per due minuti.

[FERRO](#) (*FI-BP*). Signor Ministro, anch'io come lei ho la risposta pronta, ma non la leggo. Lei però mi invita con il suo intervento, senza alcun senso e senza alcuna logica, come tutti i suoi interventi, da quando siede in quel Ministero, a dirle quanto segue. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

Abbiamo le aziende che richiedono un aggiornamento infrastrutturale; abbiamo un sistema economico che sta aspettando dal suo Ministero, da lei che ha la responsabilità politica, delle risposte chiare sull'alta velocità, sulla compagnia Alitalia, sul sistema delle grandi navigazioni nel bacino di San Marco.

Quando risponde? Anche oggi non mi ha risposto. Revoca o non revoca la concessione? (*Commenti del senatore Puglia*).

Siamo d'accordo anche noi con lei: sono due piani completamente distinti, ma mi sembra che stiate, con il cappello in mano, chiedendo a qualcuno di entrare nella questione Alitalia. L'avete lasciata dormire troppo tempo ed è lì che vi scoppia in mano. Vedremo lunedì che cosa succederà. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Signor Ministro, dia delle risposte. Ha un sacco di interrogazioni e di interpellanze, del nostro Gruppo e anche di altri colleghi, a cui rispondere. Lei non risponde mai: è uno specialista nel fare lo slalom e nel non rispondere. Non mi ha risposto. Continua a chiacchierare e non risolve i problemi. Se ne torni a fare l'assicuratore. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Santillo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01002](#) sull'adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per tre minuti.

[SANTILLO](#) (*M5S*). Signor Ministro, al fine di diminuire gli incidenti sulle ferrovie italiane, incluse le cosiddette ferrovie isolate, cioè quelle non connesse alla rete ferroviaria italiana (ce ne sono 14 in Italia, di cui la più vasta è in Campania ed è gestita dalla società *in house* della Regione Campania EAV, Ente autonomo Volturno), dal dicembre 2017 è iniziato un programma di adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), da realizzarsi entro diciotto mesi.

Nello specifico, le ferrovie dovranno adottare il sistema di controllo della marcia del treno, nuova tecnologia di ausilio al macchinista, che consente maggiore sicurezza nella marcia dei treni. Dal 1°

luglio 2019, l'ANSF (organismo autonomo non dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è competente su tutto il sistema ferroviario nazionale, incluse le tratte regionali. Tra le reti ferroviarie regionali ancora totalmente scoperte figura l'EAV, inadempiente al rispetto dei parametri di sicurezza imposti dall'ANSF, relativamente alle linee della Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese (in provincia di Caserta) e Benevento-Cancello.

Non essendo stata predisposta l'installazione del sistema di controllo della marcia del treno, a tutela dei passeggeri, l'ANSF potrebbe imporre ai convogli un limite di velocità molto più ristretto dell'attuale e quindi stravolgere le ferrovie isolate; parliamo di un aumento notevole dei tempi di percorrenza e della cancellazione di un terzo delle corse, con il risultato di assistere alla riduzione dei passeggeri e dei ricavi per la società, con forti rischi di squilibrio di bilancio. Dei 100.000 pendolari che ogni giorno usufruiscono del servizio, oltre il 30 per cento si riverserà sulle strade e sceglierà il trasporto su gomma o l'auto propria, a causa dei disservizi annunciati, con conseguenze rilevanti a scapito della viabilità e dell'ambiente. Da notizie di stampa si è appreso che tale limitazione oraria riguarderà unicamente le tratte in cui c'è un solo macchinista sul treno e che la tratta interessata è la Napoli-San Giorgio via Poggioreale, lunga ben 24 chilometri.

Nel maggio 2019 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (del PD) dichiarava che "il ministro Toninelli vuole che i treni camminino a 50 chilometri orari". Il ritardo dell'EAV nell'adozione del sistema di controllo della marcia del treno avrà effetti non solo sulla sicurezza dei viaggiatori, ma anche sulla stessa efficienza del servizio di trasporto, arrecando gravi disagi ai pendolari che utilizzano giornalmente una rete ferroviaria essenziale per la mobilità di larga parte della Regione, limitandone il diritto alla mobilità.

Signor Ministro, le chiediamo se lei è a conoscenza dei fatti appena esposti e quali siano i motivi dei ritardi per il montaggio del sistema di controllo della marcia del treno, a distanza di ben diciannove mesi dall'obbligo, e quali iniziative urgenti, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere, anche coinvolgendo gli enti e i soggetti interessati, al fine di garantire gli *standard* di sicurezza anche per le ferrovie isolate campane. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TONINELLI](#), *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio il collega interrogante. In questo caso siamo di fronte a una sorta di paradosso della politica: un Presidente di una Regione, che è l'ente proprietario della rete infrastrutturale (cioè dei binari) e l'ente che ha dato *in house* (quindi a se stesso) la gestione della rete regionale del trasporto ferroviario, attacca un Ministro accusandolo di essere colpevole che i treni vanno a 50 chilometri all'ora e non più velocemente. Ovviamente noi vogliamo alto. Non vogliamo ai livelli del Presidente della Regione, che falsamente attacca il Ministro per responsabilità - diciamolo chiaramente - che sono esclusivamente della Regione Campania ed esclusivamente del presidente Vincenzo De Luca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quest'ultimo, nonostante i finanziamenti a sua disposizione, non è stato in grado di impegnarli e oggi, purtroppo, 100.000 persone, tra cui i campani che quotidianamente, soprattutto per andare e tornare da lavoro, utilizzano i treni regionali di Vincenzo De Luca, hanno continui disservizi. Leggo articoli che parlano di inferno nel trasporto ferroviario. È sua esclusiva responsabilità non avendo utilizzato i soldi per un ammodernamento.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista per legge - come da lei riferito - ha comunicato alla Regione, e quindi al suo Presidente, che, non essendo stati impegnati i soldi negli investimenti, i livelli di sicurezza sono talmente bassi che i treni devono rallentare.

Noi, invece di rispondere con lo stesso tono di una persona che fa il comico e non ha le capacità di governare, facciamo l'esatto opposto. *(Commenti della senatrice Bini)*. Diciamo al presidente De Luca che siamo disposti a dare una mano, a intervenire e a rilevare - come abbiamo già fatto in altri casi - la rete ferroviaria, e cioè l'infrastruttura, ovvero i binari, in modo tale da poter applicare quel sistema di controllo della marcia treno, che significa garantire non solo più sicurezza ai passeggeri, ma anche una maggiore velocità dei convogli, circostanza che si traduce in più treni e maggiore frequenza.

Questa è la proposta che rivolgiamo a colui che ha clamorosamente fallito nella gestione del mezzo di

trasporto più importante e tanto utilizzato in Campania. Ora vedremo se ci risponderà con un'altra battuta da comico o finalmente si vestirà dei panni del Presidente di una Regione meravigliosa, di cui abbiamo anche sbloccato l'aeroporto di Salerno Pontecagnano, sommerso da problemi mai risolti dai Governi precedenti del suo stesso colore politico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vedremo se con gli abiti del Presidente della Regione vorrà finalmente affrontare - se ne è capace - e risolvere - se ne è capace - i problemi dei suoi concittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Lucia, per due minuti.

[DE LUCIA](#) *(M5S)*. Ringrazio il ministro Toninelli per aver deciso di intervenire e dare seguito alla nostra interrogazione, che potrebbe sembrare limitata dal punto di vista territoriale, ma che, in realtà, riguarda le tante ferrovie isolate in Italia. Probabilmente in Campania la situazione è al limite, ma sicuramente interessa tutto il Paese.

Mi preme davvero sottolineare il fatto che non solo i pendolari, in questo periodo in particolare, soffrono molto a causa dei gravi *handicap* strutturali delle linee EAV della Regione Campania, ma anche i turisti che visitano le nostre province, i quali, per raggiungere Pompei da Napoli - per esempio - devono utilizzare per forza le linee EAV. Viaggiare su treni che vanno a circa 45 chilometri orari, privi dell'aria condizionata e obiettivamente non sicuri, è un danno anche di immagine molto serio per l'intera Regione Campania.

Per questo mi fa piacere che lei solleciti continuamente, e non soltanto in questa occasione, il presidente della nostra Regione De Luca perché, a sua volta, possa sollecitare l'adeguamento definitivo a tutte le norme di sicurezza. Non ci dimentichiamo che queste ultime permettono ai portatori di *handicap* di usufruire delle ferrovie, possibilità che dalle nostre parti non esiste. L'EAV non ha quasi nessuna struttura che renda possibile a un portatore di *handicap* di viaggiare liberamente sulle ferrovie campane.

Ministro, la ringrazio per la sua risposta abbastanza coinvolgente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Nisini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01000](#) sugli interventi per superare gli effetti del blocco del *turnover* del personale nelle pubbliche amministrazioni locali, per tre minuti.

[NISINI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Ministro Bongiorno, premesso che il blocco del *turnover* negli ultimi anni è stato utilizzato quale strumento di riduzione della spesa pubblica, creando notevoli difficoltà alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle Regioni e agli enti locali, è tuttavia su tali soggetti che grava una mole di lavoro estremamente importante, soprattutto in considerazione della necessità di assicurare i servizi di qualità e in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese.

Premesso inoltre che le numerose misure per la crescita introdotte dal Governo richiedono, ora più che mai, risorse umane giovani, qualificate e motivate, al fine di dare un nuovo impulso all'economia del Paese, si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire alle Regioni e agli enti locali di disporre rapidamente delle risorse umane occorrenti per soddisfare le esigenze descritte in premessa e rilanciare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Il ministro per la pubblica amministrazione, senatrice Bongiorno, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[BONGIORNO](#), *ministro per la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole interrogante, intanto voglio dire che credo sia stato veramente un grave errore pensare che la pubblica amministrazione per anni potesse essere tagliata.

La pubblica amministrazione ha una pessima fama e forse, a livello di consenso elettorale, è facile tagliare, ma tagliare la pubblica amministrazione significa tagliare servizi, tagliare sicurezza, tagliare giustizia. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Questo Governo ha fatto una scelta assolutamente diversa, con un'inversione di rotta a 360 gradi. Dal 1° gennaio del 2019 il *turnover* è assicurato al 100 per cento.

Quanto al personale delle Regioni e dei Comuni, voglio dire che sono state adottate specifiche misure che consentiranno di effettuare nuove assunzioni già in corso d'anno e in misura superiore al numero delle cessazioni e, quindi, saranno assunti più soggetti rispetto a quelli che cessano dal servizio.

Segnalo, in particolare, l'articolo 33 del decreto-legge crescita, che è veramente importante, perché

introduce una disciplina in materia di assunzioni che valorizza l'entità delle entrate e tiene conto del numero degli abitanti. Questa è una novità. Più specificamente, il numero delle assunzioni dipenderà non più esclusivamente dalle risorse disponibili per effetto dei pensionamenti, ma anche da altri parametri: dal numero degli abitanti, dall'entità delle ulteriori entrate della singola Regione o del singolo Comune e dal numero dei dipendenti in servizio.

I Comuni e le Regioni che si troveranno sotto il limite di spesa del personale, che sarà indicato con due decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, potranno effettuare assunzioni oltre il *turnover*. Quelli che supereranno detto limite di spesa dovranno procedere ad una riduzione della spesa per il personale, ma in modo graduale, secondo modalità che dovranno completarsi entro il 2025.

Il procedimento di approvazione dei due decreti attuativi prevede ovviamente il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Faccio presente che l'elaborazione di entrambi i provvedimenti è in fase molto avanzata e si sta incentrando, principalmente, sull'individuazione di criteri che, nel rispetto dei vincoli costituzionali e di quelli contenuti nella norma primaria, valorizzino in modo determinante - come dicevo prima - l'entità della popolazione residente (la cosiddetta fascia demografica).

Credo che in questo modo finalmente avremo delle nuove assunzioni che permetteranno alle Regioni e ai Comuni di disporre di professionalità che, per numero, formazione e competenza, possano meglio rispondere alle esigenze della comunità e dei territori che notoriamente non sono omogenei.

È ovvio che in questo momento stiamo adottando dei provvedimenti veramente importanti; lo stiamo facendo con grande celerità. Questa è una vera e propria inversione di rotta sul modo di intendere la pubblica amministrazione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nisini, per due minuti.

[NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Ministro, mi ritengo molto soddisfatta e lo dico innanzitutto come amministratore locale.

Sono assessore in un Comune, come tanti senatori della Lega che sono amministratori, assessori, sindaci e consiglieri comunali. Per anni abbiamo subito le politiche scellerate dei Governi precedenti, che hanno scelto di bloccare le assunzioni per ridurre la spesa pubblica. Ora si sta andando finalmente in un altro verso.

Gli enti locali, e in particolar modo i Comuni, non solo hanno avuto notevoli difficoltà, ma sono stati anche messi in ginocchio da quelle opposizioni che, durante la discussione generale del decreto concretezza, hanno parlato di un provvedimento inadeguato che non mette al suo centro il cittadino, che non prevede miglioramenti dei servizi e un ricambio generazionale.

Sono contenta perché credo che oggi le opposizioni presenti abbiano capito veramente di cosa parliamo: al centro c'è il cittadino, si aumentano le assunzioni dei giovani - non si avrà più un'età media di cinquantatré anni - e i servizi verranno pertanto da loro erogati in maniera veloce - e per così dire - più fresca e anche con un sorriso in più sulle labbra poiché inseriti nel settore pubblico, discriminato e messo da parte dai Governi precedenti, e quindi bisognoso della nuova svolta che l'attuale Governo gli sta dando.

Con quota 100 sono 50.208 le richieste di pensionamento: con un *turnover* al 100 per cento si dà una risposta al ricambio generazionale, dando spazio anche ai giovani. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 luglio 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 15,52).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ([214-515-805-B](#))

N.B. Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
- b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Art. 2.

(Numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 ([987](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

- a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
- b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
- c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 ([1014](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone

condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 ([1015](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 ([1016](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 ([1017](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 ([1226](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 ([1138](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 ([1170](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 ([1307](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; *b)* Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; *c)* Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 ([1308](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;

b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;

c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

Art. 3.

Approvato

(Dichiarazioni e riserve)

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera *b*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni di adeguamento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 ([1225](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.140 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 ([1260](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 ([1261](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
 - a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;
 - b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 24.826 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 26.126 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; *b*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 ([1262](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
 - a*) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;
 - b*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS
DEL REGOLAMENTO**

**Interrogazione sull'applicazione delle nuove norme in materia di ordine e sicurezza pubblica alle
imbarcazioni battenti bandiera italiana**

(3-00999) (10 luglio 2019)

[De Falco](#), [De Petris](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

il 5 luglio 2019 la nave "Alex" di "Mediterranea Saving Humans", con 54 naufraghi a bordo, di cui 11 donne (tre incinte) e 4 bambini, è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, dove è stata bloccata dalle forze dell'ordine per effetto di un decreto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti;

il provvedimento è stato adottato, in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica", su iniziativa del Ministro in indirizzo;

il citato provvedimento è stato rivolto all'imbarcazione da diporto denominata "Alex", di bandiera italiana, alla quale è stato vietato l'ingresso, la navigazione e la sosta nelle acque territoriali italiane, ritenendo che ricorressero i presupposti contemplati all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi d'immigrazione vigenti in Italia, della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982;

appare sorprendente, a parere degli interroganti, la decisione di applicare il "decreto sicurezza bis" ad una nave che batte la bandiera del nostro Paese; tale decisione non individua nemmeno quale Stato eserciti la giurisdizione, se non il Paese di bandiera dell'unità navale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa chiarire come sia possibile conciliare l'interdizione a navigare in acque territoriali italiane verso un'unità navale di bandiera nazionale e l'applicazione della giurisdizione italiana verso le presunte condotte illecite di quella stessa nave.

Interrogazione sul rifinanziamento del fondo di sostegno ai Comuni oggetto di fusione

(3-01004) (10 luglio 2019)

[Manca](#), [Ginetti](#), [Comincini](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [D'Alfonso](#), [Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Stefano](#), [Valente](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Bini](#), [Cirinnà](#), [Alfieri](#), [Biti](#), [Boldrini](#), [Cucca](#), [D'Arienzo](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laus](#), [Assuntela Messina](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sbrollini](#), [Sudano](#), [Taricco](#), [Vattuone](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 27 aprile 2018;

con il comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019, la tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano largamente

insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni interessati;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni, che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione, previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019, in favore dei Comuni che si sono fusi, oscillano, per ogni singolo ente, da un 21 per cento in meno fino a un 58 per cento in meno con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di Comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci, nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che, essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i Comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni, le risorse stanziare non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione di Comuni;

lo scorso 28 giugno, il vice presidente vicario Anci e il coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno auspicato il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dell'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità e hanno richiesto di portare a compimento il percorso di approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani;

tenuto conto che:

su tali tematiche sono state depositate interrogazioni rimaste finora senza risposta (da ultimo la 3-00983), nelle quali sono già state evidenziate le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del Fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministro dell'interno 27 giugno 2019;

in data 9 luglio 2019, si è svolta a Roma una manifestazione di protesta sul taglio delle suddette risorse che ha visto la presenza di numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni coinvolti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti di cui in premessa;

se intenda chiarire quali siano le motivazioni che hanno portato alla riduzione delle risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione o fusione per incorporazione;

se intenda provvedere, con urgenza, al rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale in misura tale da garantire l'integrale erogazione del contributo erariale per l'anno 2019 atteso dai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni, ripianando le decurtazioni previste per ogni singolo ente dalla tabella pubblicata il 21 giugno 2018 dal Ministero dell'interno, che oscillano tra un 21 e un 58 per cento in meno delle risorse effettivamente spettanti.

Interrogazione sulle determinazioni in merito alla realizzazione della linea ferroviaria TAV Torino-Lione

(3-01003) (10 luglio 2019)

[Urso, Ciriani](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

dopo il recente ulteriore *ultimatum* dell'Unione europea all'Italia sulla Torino-Lione, il Governo ha chiesto l'ennesima proroga per raggiungere una sintesi sulla questione TAV;

sono state concesse due settimane in cui si dovrebbe giungere a quella sintesi che il Governo da oltre un anno non riesce a trovare;

da notizie di stampa si apprende che il Ministro in indirizzo avrebbe inviato una lettera all'Inea, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea, in cui conferma l'impegno a fornire la risposta definitiva del Governo italiano sull'intenzione o meno di rispettare impegni e scadenze concordati con Francia ed Europa sulla Torino-Lione entro il 26 luglio 2019;

dalle cronache riportate dai quotidiani risulta evidente che continua a permanere una sostanziale contrarietà alla continuazione del progetto da parte della principale forza parlamentare della maggioranza di Governo e anche dei Ministri competenti per materia a fronte invece di una posizione favorevole espressa più volte dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari negli organi competenti e di un consenso ampio e trasversale dell'opinione pubblica;

venerdì 12 luglio il vice *premier* Luigi Di Maio incontrerà la base dei suoi attivisti in fibrillazione all'idea di un via libera alla TAV che sarebbe il colpo di spugna sulla "madre" di tutte le battaglie ambientaliste del Movimento;

si legge che Di Maio sarà accolto dagli attivisti con un documento, già approvato, le cui conclusioni sono nette e che afferma che: «Il Movimento 5 Stelle sostiene la lotta del Movimento Notav, a difesa dell'ambiente. Non si vuole né il Tav, né il "Mini Tav" o "Tav leggero"; solo l'opzione zero è accettabile senza compromessi»;

se il Governo dovesse decidere di non dare il via definitivo al progetto della TAV, l'Unione europea ritirerà i fondi concessi (circa 800 milioni di euro già stanziati) e potrebbe chiedere la restituzione dei 120 milioni di euro già versati all'Italia,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo dopo un anno di analisi sul rapporto tra costi e benefici sul progetto TAV e come intenda evitare che l'Italia perda questa straordinaria occasione di progresso e di sviluppo.

Interrogazione sulla revoca delle concessioni autostradali affidate alla Società Autostrade per l'Italia

(3-01001) (10 luglio 2019)

[Bernini](#), [Malan](#), [Ferro](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Biasotti](#), [Galliani](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Tiraboschi](#). -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -

Premesso che:

in data 14 agosto 2018, il crollo del "ponte Morandi" di Genova ha sollevato l'attenzione sulla società Atlantia SpA, concessionaria dell'autostrada A10;

a seguito di quel tragico evento, il Ministro in indirizzo si era spinto a sostenere l'opportunità di revocare le concessioni autostradali all'importante colosso industriale, qualora fossero emerse inadempienze contrattuali;

sabato 6 luglio 2019, il Ministro avrebbe rilasciato in merito al lavoro svolto dalla commissione istituita presso il Ministero le seguenti dichiarazioni: "venerdì sera è arrivato il parere degli esperti in supporto al Mit. Da quello che emerge, possiamo iniziare a dire che c'è stata una grave inadempienza";

secondo fonti di stampa, il rapporto della commissione degli esperti sottolineerebbe che alcune clausole della convenzione prevedono risarcimenti in caso di risoluzione anticipata e che pertanto non si può escludere che Aspi SpA, Autostrade per l'Italia, società partecipata da Atlantia, li ottenga;

il gruppo autostradale in una nota avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo al procedimento in corso e di aver appreso solo da notizie di stampa dell'esistenza e dei contenuti della relazione della commissione ministeriale;

da tali anticipazioni, prosegue la nota, "non sembrerebbe emergere alcun grave inadempimento agli obblighi di manutenzione ai sensi del contratto di concessione. Peraltro, la presunta violazione dell'obbligo di custodia, di cui all'art. 1177 del codice civile, costituirebbe un addebito erroneo ed inapplicabile al caso di specie, trattandosi di una infrastruttura che sarà restituita allo Stato al termine

della concessione, per effetto della sua ricostruzione affidata dal Commissario per Genova ed interamente finanziata da Aspi";

al fine di ristabilire un corretto quadro informativo, nella nota di Autostrade per l'Italia, viene specificato che i termini della convenzione "prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti. La sussistenza di tale obbligo di indennizzo, come riportato dalla stampa, è confermata anche dalla stessa relazione della Commissione";

il rischio di una deriva giustizialista, che non distingue attentamente le responsabilità della società concessionaria a seguito del tragico evento dal servizio pubblico che la stessa offre, rischia di portare il nostro Paese ad un "black out" infrastrutturale con evidenti negative ricadute economiche;

è, inoltre, ancora aperta la questione attinente al salvataggio della compagnia di bandiera "Alitalia" sulla quale la stessa Atlantia, nei mesi scorsi, aveva manifestato il suo interesse per un ipotetico piano di investimento insieme ad altri *partner* azionari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la revoca delle concessioni, con le evidenti ricadute economiche che la stessa comporterebbe;

quando ritenga di rendere noto al Parlamento il lavoro svolto dalla commissione citata in premessa;

se non ritenga di fornire, per quanto di competenza, chiarimenti in merito al coinvolgimento di Atlantia nel rilancio nella compagnia di bandiera Alitalia.

Interrogazione sull'adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

(3-01002) (10 luglio 2019)

[Santillo](#), [De Lucia](#), [Lannutti](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Turco](#), [La Mura](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Florida](#), [Pirro](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Gallicchio](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#), [Accoto](#), [Giannuzzi](#), [Gaudiano](#), [Riccardi](#), [Presutto](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

al fine di diminuire gli incidenti sulle ferrovie italiane, incluse le ferrovie "isolate", cioè non connesse alla rete ferroviaria italiana (14 in tutta Italia, delle quali la più grande è quella gestita dall'azienda *in house* della Regione Campania EAV, Ente autonomo Volturno), dal dicembre 2017 è iniziato un programma di adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), da realizzare in 18 mesi;

nello specifico, le ferrovie dovranno adottare il sistema di controllo della marcia del treno, nuova tecnologia di ausilio al macchinista, che consente maggiore sicurezza nella marcia dei treni;

dal 1° luglio 2019, l'ANSF, organismo autonomo non dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è competente su tutto il sistema ferroviario nazionale, comprese le linee regionali;

tra le reti ferroviarie regionali ancora totalmente scoperte figura l'EAV, inadempiente al rispetto dei parametri di sicurezza imposti dall'ANSF, relativamente alle linee della Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese e Benevento-Cancello;

considerato che:

non essendo stata predisposta l'installazione del sistema di controllo della marcia del treno, a tutela dei passeggeri, l'ANSF potrebbe imporre ai convogli un limite di velocità molto più ristretto dell'attuale, e stravolgere le ferrovie isolate: aumento notevole dei tempi di percorrenza e cancellazione di un terzo delle corse, con il risultato di assistere alla riduzione dei passeggeri e dei ricavi per la società, con forti rischi di squilibrio di bilancio;

dei 100.000 pendolari che ogni giorno usufruiscono del servizio, oltre il 30 per cento si riverserà sulle strade e sceglierà il trasporto su gomma o l'auto privata, a causa dei disservizi annunciati, con conseguenze rilevanti a scapito della viabilità e dell'ambiente;

considerato, altresì, che da notizie di stampa si è appreso che tale limitazione oraria riguarderà unicamente le tratte in cui c'è un solo macchinista sul treno, e la tratta interessata è unicamente la

Napoli-San Giorgio via Poggioreale, di circa 24 chilometri;
rilevato che:

nel maggio 2019 il presidente della Regione Campania, De Luca, dichiarava che "il ministro Toninelli vuole che i treni camminino a 50 chilometri orari";

il ritardo dell'EAV nell'adozione del sistema di controllo della marcia del treno avrà effetti non solo sulla sicurezza dei viaggiatori, ma anche sulla stessa efficienza del servizio di trasporto, arrecando gravi disagi ai pendolari che utilizzano giornalmente una rete ferroviaria essenziale per la mobilità di larga parte della regione, limitandone il diritto alla mobilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e quali siano i motivi dei ritardi per il montaggio del sistema di controllo della marcia del treno, a distanza di 19 mesi dall'obbligo;

quali iniziative urgenti, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere, anche coinvolgendo gli enti e i soggetti interessati, al fine di garantire gli *standard* di sicurezza delle ferrovie isolate campane.

Interrogazione sugli interventi per superare gli effetti del blocco del *turnover* del personale nelle pubbliche amministrazioni locali

(3-01000) (10 luglio 2019)

[Nisini](#). - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* -

Premesso che:

il blocco del *turnover* che negli ultimi anni è stato utilizzato quale strumento di riduzione della spesa pubblica ha creato notevoli difficoltà alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle Regioni ed agli enti locali;

tuttavia, è su tali soggetti che grava una mole di lavoro estremamente importante, soprattutto in considerazione della necessità di assicurare servizi di qualità ed in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese;

le numerose misure per la crescita introdotte dal Governo richiedono, ora più che mai, risorse umane giovani, qualificate e motivate, al fine di dare un nuovo impulso all'economia del Paese,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire alle Regioni e agli enti locali di disporre rapidamente delle risorse umane occorrenti per soddisfare le esigenze descritte e rilanciare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 987-A

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1014

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1015

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1016

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1017

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1138

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1170

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1307

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza e sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1308

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza e sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1225

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1260

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1261

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1262

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 987

La Nigeria, che conta oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana. Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo *partner* commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa. L'ampliamento della collaborazione bilaterale, non solo sul piano economico e politico, costituisce una opportunità da cogliere per l'Italia, anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, su cui insistono appunto gli Accordi oggetto del presente disegno di legge di ratifica, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto al fenomeno del crimine transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori.

Il Trattato di estradizione, composto di 25 articoli, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il secondo testo all'esame è l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, il quale, composto di 31 articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale.

Da ultimo, l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, composto di 24 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

Non si segnalano criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Voglio sottolineare l'importanza, per il nostro Paese, di poter sottoscrivere questo tipo di accordi e spero che possano essere sottoscritti anche con altri Paesi. Il Partito Democratico è favorevole e vota convintamente a favore di questo provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1307

Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge di ratifica, oggi in esame, relativo all'estradizione tra Stati membri dell'Unione europea.

Come pure voteremo a favore al disegno di legge successivo su materia analoga (disegno di legge 1308 - Ratifica Protocolli aggiuntivi alla Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria penale e l'estradizione). Entrambi gli Accordi, infatti, mirano a snellire e a rendere più semplici ed efficaci, tra Paesi membri, le modalità di estradizione di soggetti sui quali pendono mandati d'arresto internazionali.

Con i provvedimenti in questione intendiamo quindi razionalizzare ed accelerare le procedure attraverso le quali un Paese può chiedere che gli venga consegnato un soggetto ricercato dalla propria giustizia, per il quale vi è un mandato d'arresto internazionale o una sentenza esecutiva.

Il nostro obiettivo è quello di introdurre procedure snelle, che agevolino la collaborazione tra Stati, sia in materia penale che per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, sia per il perseguimento dei reati che per l'esecuzione delle condanne, contribuendo di fatto alla creazione di uno spazio giudiziario europeo, che è uno dei pilastri più significativi del processo di integrazione europea. Perché l'Unione europea non è soltanto un mercato comune. Non è soltanto una moneta unica.

L'Europa è una realtà nella quale si condividono diritti e doveri, un luogo dove si tutela la sicurezza collettiva e dove si difendono anche le garanzie individuali, compresi i diritti dell'imputato e del condannato.

L'Europa è uno straordinario spazio giudiziario europeo. Vale a dire è un territorio in cui si applicano norme comuni europee in tema di giustizia, norme che disciplinano aspetti del diritto giudiziario in modo uniforme tra gli Stati membri aderenti, in concorso con la legislazione specifica di ogni singolo Paese.

Proprio negli ultimi anni questo spazio giudiziario europeo si è particolarmente arricchito sul fronte della cooperazione penale, in particolare nella lotta al crimine organizzato internazionale attraverso misure che anche il nostro Paese, dopo anni di ritardi, è andato a recepire, nella precedente legislatura grazie ai nostri Governi di centrosinistra. Penso, ad esempio, al reciproco riconoscimento di sentenze giudiziarie di confisca, all'introduzione di squadre investigative comuni, a misure di contrasto al riciclaggio, all'introduzione di reati ambientali, alla previsione dell'autoriciclaggio, tutte misure che stanno dando un contributo molto significativo nel contrasto al crimine organizzato, in Italia ed in Europa.

In una realtà nella quale il crimine organizzato opera sempre di più a livello transnazionale è necessario che anche in ambito di esecuzione delle pene ci dotiamo di strumenti di collaborazione capaci di operare efficacemente oltre i confini nazionali, il tutto nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esattamente ciò che garantisce questa ratifica, signora Presidente. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1308

Presidente, onorevoli colleghi, la collaborazione tra Stati è centrale per il contrasto alla criminalità organizzata. Questo vale ancor di più in ambito europeo, dove è doveroso perseguire una cooperazione sempre più ampia e coordinata tra procure e Forze dell'ordine.

In questo senso, appare oggi particolarmente significativa la ratifica che ci apprestiamo a votare in quest'Aula per i Protocolli aggiuntivi alla Convenzione europea per l'assistenza giudiziaria penale e l'estradizione. È un voto che riflette scelte già largamente discusse in sede europea ed è importante che, oggi, questo Parlamento voti affinché vengano applicate e rese operative nel nostro Paese, che potrà così beneficiarne.

Come ha avuto modo di sottolineare più volte anche la Commissione parlamentare antimafia, le criminalità sono sempre più globali ed altrettanto globale deve essere il contrasto. Il provvedimento all'esame consente di rafforzare la cooperazione giudiziaria modernizzando gli strumenti esistenti in materia di estradizione e, appunto, di assistenza giudiziaria, il tutto secondo le indicazioni date dal Consiglio d'Europa agli Stati membri.

Il provvedimento contiene una serie di strumenti di cooperazione internazionale che consentiranno di

supportare e implementare ancora di più la possibilità, da parte degli Stati, di contrastare la criminalità organizzata internazionale, grazie anche all'ausilio delle innovazioni tecnologiche e al potenziamento della cooperazione tra Stati sia in fase di indagine che in ambito processuale.

In particolare, ricordiamo che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'extradizione, cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva. Il secondo Protocollo aggiuntivo mira quindi a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978 e lo farà in maniera molto semplice: ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza.

L'aspetto della *privacy* non viene trascurato, perché il Protocollo tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Inoltre, il Secondo Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi. Cito, solo per presentarne alcuni esempi, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari.

Il Terzo Protocollo crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata. Al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità. Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'extradizione.

Il Quarto Protocollo emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Si tratta di disposizioni che riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

In particolare, vengono adeguate alle odierne esigenze le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'extradizione, sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno, sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva, sulla riestradizione e sul transito. In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, esso prevede anche la possibilità, a certe condizioni, di trasmettere domanda e atti di estradizione per via elettronica per facilitare il lavoro delle autorità coinvolte e aumentare la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

In definitiva, gli strumenti di ratifica all'esame di quest'Aula mirano a potenziare la collaborazione tra le Forze dell'ordine a livello transnazionale e transfrontaliero, modernizzando gli strumenti a disposizione delle Forze di polizia e rendendo più snelli e agevoli i procedimenti, nel rispetto dei diritti e della dignità dell'essere umano.

Appariva indispensabile un adeguamento delle normative giudiziarie di repressione della criminalità internazionale, così come una revisione degli strumenti necessari per operare in modo efficace, ancor di più in uno scenario internazionale e geopolitico in rapida evoluzione, come quello che stiamo attraversando in questa fase storica a livello europeo e mondiale.

Con queste ratifiche si contrasta la criminalità, si difendono le vittime e si assicura anche un giusto processo agli accusati.

Per tutti questi motivi, il Partito Democratico voterà a favore.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 1261

I due accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due trattati in esame, quello in materia di estradizione, composto da 24 articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento all'estradizione e al transito dei cittadini, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio. In particolare, il testo impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Il secondo trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica - quello relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale - si compone di 27 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, prevedendo, fra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri, lo scambio di informazioni in materia di diritto.

I due trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Voglio sottolineare l'importanza, per il nostro Paese, di poter sottoscrivere questo tipo di accordi e spero che possano essere sottoscritti anche con altri Paesi. Il Partito Democratico è favorevole e vota convintamente a favore di questo provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 1262

La ratifica riguarda i Trattati sottoscritti dall'Italia e dal Kazakhstan nel gennaio 2015 sull'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Il Kazakhstan è uno Stato dell'Asia centrale - il più grande al mondo per superficie fra quelli privi di sbocco al mare - con una popolazione, multi-confessionale e multi-etnica, composta in prevalenza da kazaki e russi, stimata in poco meno di 19 milioni di abitanti. Ultimo tra i Paesi dell'Unione Sovietica ad ottenere l'indipendenza nel dicembre 1991, il Kazakhstan è ad oggi una Repubblica presidenziale.

Ricchissimo di risorse naturali, il Paese, che occupa un'area di particolare valore strategico e politico, dal momento dell'indipendenza ha registrato tassi di crescita tra i più dinamici al mondo, triplicando in un ventennio il proprio reddito *pro capite*. I rapporti con l'Italia, dal 1992 in poi, si sono costantemente rafforzati, in un quadro di dialogo e di mutuo beneficio, tanto che ad oggi il nostro Paese è uno dei principali *partner* strategici del Kazakhstan, attestandosi quale primo cliente internazionale per le esportazioni kazake, con una quota di mercato pari al 22,4 per cento.

I due Trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Il primo dei due accordi - quello relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale - si compone di 28 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono

necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

Il secondo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradizione, composto da 24 articoli, è finalizzato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di estradizione, conformemente ai principi del diritto internazionale.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Voglio sottolineare l'importanza, per il nostro Paese, di poter sottoscrivere questo tipo di accordi e spero che possano essere sottoscritti anche con altri Paesi.

Il Partito Democratico è favorevole e vota convintamente a favore di questo provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1014:

sull'articolo 3, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1138:

sulla votazione finale, la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Dal Mas, De Poli, Iori, Leone, Malpezzi, Merlo, Monti, Napolitano, Pepe, Renzi, Rizzotti, Ronzulli e Santangelo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carbone, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,15 alle ore 12,15*); Conzatti, Rauti e Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Berutti, D'Arienzo e Ferrazzi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la senatrice Michelina Lunesu, in sostituzione del senatore Christian Solinas, cessato dal mandato parlamentare.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani i senatori Di Piazza, Fede e Nocerino, in sostituzione dei senatori Airola, Botto e Donno, dimissionari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fazzolari Giovanbattista, Ciriani Luca, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco, Bertacco Stefano

Norme in materia di compensazione tra debiti tributari e crediti certificati verso la pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti (1404)

(presentato in data 10/07/2019);

senatore Nencini Riccardo

Modifiche alla normativa relativa alle indennità di funzione dei sindaci (1405)

(presentato in data 10/07/2019);

senatori Balboni Alberto, Ciriani Luca, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo,

La Russa Ignazio, Maffoni Gianpietro, Nastri Gaetano, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali (1406)

(presentato in data 10/07/2019);

senatori Ferrara Gianluca, Patuanelli Stefano, Pacifico Marinella, Di Girolamo Gabriella, Dessi' Emanuele, Matrisciano Susy, Airola Alberto, De Lucia Danila, Presutto Vincenzo, Marilotti Gianni, Angrisani Luisa, Ciampolillo Lello, Corrado Margherita, Bottici Laura, Croatti Marco, Lanzi Gabriele, Di Marzio Luigi, Maiorino Alessandra, Ortolani Franco, Petrocelli Vito Rosario, Lomuti Arnaldo, Morra Nicola, Mautone Raffaele, Mantero Matteo, La Mura Virginia, Lucidi Stefano, Evangelista Elvira Lucia, Anastasi Cristiano, Loreface Pietro, Abate Rosa Silvana, Di Piazza Stanislao, Russo Loredana, Nocerino Simona Nunzia, Romagnoli Sergio, Crucoli Mattia, Piarulli Angela Anna Bruna, Santillo Agostino, Lannutti Elio, Pesco Daniele, Quarto Ruggiero, Vaccaro Sergio, Puglia Sergio, Trentacoste Fabrizio, Di Nicola Primo, Vono Gelsomina, Pisani Giuseppe, Floridia Barbara

Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie (1407)

(presentato in data 11/07/2019);

senatori Balboni Alberto, Ciriani Luca, Rauti Isabella, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, Fazzolari Giovanbattista, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Totaro Achille, Urso Adolfo

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative (1408)

(presentato in data 11/07/2019);

senatori de Bertoldi Andrea, Ciriani Luca, Garnerò Santanche' Daniela

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia d'incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (1409)

(presentato in data 11/07/2019);

senatori Boldrini Paola, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Bellanova Teresa, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Faraone Davide, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Grimani Leonardo, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Pittella Gianni, Parente Annamaria, Rampi Roberto, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sbröllini Daniela, Stefano Dario, Sudano Valeria, Valente Valeria, Vattuone Vito, Verducci Francesco

Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nei luoghi di lavoro (1410)

(presentato in data 11/07/2019);

senatore de Bertoldi Andrea

Modifiche dello statuto, degli organi e disposizioni in materia di organizzazione, di vigilanza e di prevenzione dei conflitti di interessi nell'attività della Banca d'Italia (1411)

(presentato in data 11/07/2019).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*Commissioni 1^a e 2^a riunite
in sede deliberante*

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (1187)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale),

Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla (1^a e 2^a riun.)

(assegnato in data 11/07/2019).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 11/07/2019 la senatrice Cirinna' Monica ha presentato la relazione unica 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662-A/bis di minoranza sui disegni di legge:

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (1200)

(presentato in data 08/04/2019) *C.1455 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.1003, C.1331, C.1403, C.1457, C.1534);

sen. Ginetti Nadia ed altri "Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati" (174)

(presentato in data 28/03/2018);

sen. Ginetti Nadia "Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale" (229)

(presentato in data 06/04/2018);

sen. Giammanco Gabriella, Sen. Caliendo Giacomo "Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice" (295)

(presentato in data 24/04/2018);

sen. Bertacco Stefano ed altri "Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti" (335)

(presentato in data 08/05/2018);

sen. Fedeli Valeria ed altri "Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne" (548)

(presentato in data 02/07/2018);

sen. Pucciarelli Stefania ed altri "Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne" (662)

(presentato in data 13/07/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 11/07/2019 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" (867)

(presentato in data 16/10/2018).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari nell'anno 2018, con i relativi allegati (Atto n. 285).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 luglio 2019, ha inviato il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, riferito all'anno 2017, con aggiornamenti relativi all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CXXXVII*, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVIII*, n. 1).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il decreto ministeriale 23 maggio 2019, pervenuto in data odierna, recante rimodulazione degli accantonamenti relativi agli stati di previsione per l'anno 2019 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lettera in data 2 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVI*, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fedeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01919 del senatore Casini e della senatrice Bonino.

I senatori Guidolin, Lucidi, Castaldi, Giannuzzi, Emanuele Pellegrini e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01921 della senatrice Taverna ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 all'11 luglio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 35

BOTTO ed altri: sull'incremento di organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-01553) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CIRIANI: sull'iscrizione all'albo delle associazioni tra militari in congedo e pensionati della Federazione Grigioverde Trieste Istria Fiume e Dalmazia (4-00910) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

DE BERTOLDI: sulle competenze su registrazione e deposito di cessioni o affitti d'azienda ai commercialisti (4-01571) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

DI GIROLAMO ed altri: sulla nomina dei vertici degli enti parco nazionali (4-00846) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

FARAONE: su alcune discriminanti di carriera all'interno dell'Esercito (4-01160) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

FAZZOLARI: sulla realizzazione di un impianto per i rifiuti a via di Valleranello a Roma (4-00271) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GINETTI, GRIMANI: sul distaccamento dei Vigili del fuoco di Norcia (Perugia) (4-01378) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LAFORGIA: sul rispetto dei diritti umani negli istituti carcerari (4-01710) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

ORTIS: sulle condizioni del carcere di Campobasso (4-01738) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

RAMPI: sull'elezione dei presidenti di molte Province italiane (4-01767) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ROJC, ALFIERI: sulla necessità di preservare l'insegnamento dell'italiano nella scuola francese (4-01651) (risp. PICCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ROMEO: sulle autoscale dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, specie in Brianza (4-01543) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SACCONI: su incongruenze emerse nella tornata elettorale del 5 giugno 2016 a San Marco in Lamis (Foggia) (4-01337) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SILERI: sulla nomina del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria (4-01468) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VITALI: sulla realizzazione di un impianto per rifiuti ad Erchie (Brindisi) (4-00543) (risp. COSTA,

ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Mozioni

[FERRARA](#), [PACIFICO](#), [DI GIROLAMO](#), [MATRISCIANO](#), [AIROLA](#), [DE LUCIA](#), [PRESUTTO](#), [MARILOTTI](#), [ANGRISANI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CORRADO](#), [BOTTICI](#), [CROATTI](#), [DI MARZIO](#), [ORTOLANI](#), [LOMUTI](#), [MORRA](#), [MAUTONE](#), [MANTERO](#), [LA MURA](#), [EVANGELISTA](#), [ANASTASI](#), [ABATE](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [CRUCIOLI](#), [DESSI](#), [SANTILLO](#), [LANNUTTI](#), [PESCO](#), [QUARTO](#), [VACCARO](#), [PUGLIA](#), [TRENTACOSTE](#), [DI NICOLA](#), [VONO](#), [PISANI](#) Giuseppe, [FLORIDIA](#), [MAIORINO](#) - Il Senato,

premessi che:

il popolo palestinese attende il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della comunità internazionale dal 1948;

il processo di pace avviato dagli accordi di Oslo del 1993-1995 si è, di fatto, arrestato con l'uccisione di uno dei firmatari degli accordi stessi: il Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, assassinato nel novembre 1995 da estremisti sionisti contrari allo smantellamento delle colonie e alla costituzione dello Stato di Palestina. Da quel momento in poi il Governo d'Israele ha portato avanti una politica sempre più ostaggio degli estremisti delle colonie, e gli insediamenti sui già scarsi territori palestinesi si sono moltiplicati a dispetto degli impegni sottoscritti e in contrasto con i principi del diritto internazionale;

il protrarsi dell'*embargo* sulla striscia di Gaza, che ha preceduto e seguito gli attacchi militari con migliaia di vittime (si vedano le operazioni "Piombo fuso" e "Margine sicuro"), compromette qualsiasi sforzo per favorire il processo di pace;

il Governo israeliano è stato accusato di aver violato ripetutamente la IV convenzione di Ginevra del 1949 che, all'ultimo periodo dell'articolo 49, dispone: "La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato";

a ciò si aggiungono la detenzione arbitraria di migliaia di palestinesi (tra i quali Marwan Barghouti, il "Mandela palestinese", uno degli estensori degli accordi di Oslo), l'umiliazione a cui sono costretti i palestinesi nei continui checkpoint dei militari israeliani, il proseguimento di esecuzioni extragiudiziali e delle punizioni collettive (distruzione di case per rappresaglia);

questa politica israeliana ha rafforzato e non indebolito le posizioni fondamentaliste religiose, un tempo marginali, tra i palestinesi, finendo per favorire l'ascesa di Hamas a discapito delle altre formazioni laiche;

considerato che:

tutti i popoli hanno diritto alla pace e alla sicurezza. In Medio Oriente ciò può essere garantito a lungo termine solo attraverso un processo di pacificazione giusto e duraturo basato sul rispetto del diritto internazionale e sulla piena e completa applicazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tra le più importanti si ricordano le risoluzioni: n. 194 (1948) sul riconoscimento del diritto al rientro dei rifugiati; n. 242 (1967) sul ritiro delle forze di occupazione; n. 446 e n. 452 (1979) sull'interruzione dell'espansione degli insediamenti ed il loro smantellamento; n. 465 (1980) che condanna apertamente le colonie e la pratica dell'insediamento di cittadini israeliani nei territori occupati in violazione della IV Convenzione di Ginevra; n. 467 (1980) che riafferma la nullità di tutte le azioni intraprese da Israele volte ad alterare la geografia, demografia, carattere storico e *status* di Gerusalemme est;

il 29 novembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a larga maggioranza, e con il voto favorevole dell'Italia, la risoluzione n. 67/19 per la concessione dello *status* di osservatore permanente allo Stato di Palestina ("*non-member observer State status*"), conferendo allo Stato palestinese uno *status* equivalente, in seno all'Onu, a quello dello Stato della Città del Vaticano;

la risoluzione n. 67/19, riaffermando il diritto della popolazione palestinese all'autodeterminazione, ha rappresentato un importante passo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi;

il 17 dicembre 2014 il Parlamento europeo ha approvato, con 498 voti favorevoli, 88 contrari e 111 astenuti, la risoluzione 2014/2964 che "sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato

palestinese e la soluzione a due Stati, e ritiene che ciò debba andare di pari passo con lo sviluppo dei colloqui di pace, che occorre far avanzare";

il 23 dicembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2334/2016 con 14 voti favorevoli su 15 e un astenuto: gli Stati Uniti d'America, che non hanno, quindi, esercitato il potere di veto che spetta loro in quanto membri permanenti del Consiglio;

il preambolo della risoluzione 2334, sottolineando l'insostenibilità dello *status quo*, esprime grave preoccupazione in relazione al fatto che le continue attività di insediamento da parte israeliana stiano mettendo in pericolo la percorribilità della soluzione dei due Stati basata sui confini del 1976. Inoltre, si condannano il trasferimento di popolazione israeliana nelle colonie, la confisca delle terre dei palestinesi, la demolizione delle loro abitazioni e lo sfollamento degli occupanti in tutto il territorio occupato, che avvengono in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e delle rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite;

nella sezione dispositiva, la risoluzione condanna esplicitamente la costituzione delle colonie israeliane nel territorio palestinese occupato dal 1967, compresa Gerusalemme est, come attività priva di validità legale, reiterando la richiesta di cessare tali attività e sottolineando che il Consiglio non riconoscerà alcun cambiamento dei confini del 4 giugno 1967 se non diversamente concordato dalle parti;

infine, chiede alle parti interessate di prendere provvedimenti per prevenire gli atti di violenza contro i civili, inclusi gli atti di terrorismo, gli atti provocatori o di incitamento anche al fine di favorire la distensione della situazione;

ai sensi di quanto disposto dalla risoluzione, il segretario generale delle Nazioni Unite pubblica un rapporto quadrimestrale sulla sua implementazione. Il più recente, il nono rapporto, del 20 marzo 2019, riporta tra l'altro che dal dicembre 2018 al marzo 2019 le autorità israeliane hanno avanzato, approvato o appaltato circa 3.150 unità abitative nei territori occupati (area C). Il Parlamento israeliano ha, inoltre, adottato una serie di atti per legalizzare *ex post* la condizione di alcune unità abitative situate nelle colonie, in quanto costruite "in buona fede". Sempre dal rapporto si evince che sono state distrutte o confiscate diverse strutture palestinesi. Tra questi interventi desta particolare preoccupazione la distruzione delle vitali reti idriche che servivano i villaggi di Beyt Dajan, Beyt Furik, le comunità dell'area di Masafer Yatta e la comunità beduina di Wadi Abu Hindi, che ha colpito quasi 20.000 persone. Due di queste reti erano state finanziate da donatori internazionali nel quadro di interventi di assistenza umanitaria;

il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si dice "notevolmente preoccupato dallo stato dei nostri sforzi collettivi e dall'indebolimento del consenso internazionale a raggiungere la fine dell'occupazione e la realizzazione di una soluzione dei due Stati negoziata" per porre fine al conflitto israelo-palestinese;

considerato, infine, che:

sono 137 i Paesi in tutto il mondo che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina nei confini del 1967, secondo quanto previsto dalle citate risoluzioni delle Nazioni Unite, con Gerusalemme est quale sua capitale;

di grande significato per l'Italia è il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di 8 Paesi membri dell'Unione europea (da ultimo la Svezia che, nel 2014, si è aggiunta a Bulgaria, Cipro, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria), che dovrebbe stimolare il Governo d'Israele a ripensare la politica delle colonie e favorire la ripresa del processo di pace;

è urgente che la comunità internazionale adotti nuove iniziative per contribuire al rispetto del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite,

impegna il Governo:

1) a riconoscere pienamente e formalmente lo Stato di Palestina nei confini del 1967 secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite;

2) a proporre, nelle sedi internazionali, un atto analogo da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione europea e della Nato, da intendersi anche come un contributo importante nell'ambito della lotta al terrorismo.

(1-00144)

[IWOBI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CANDURA](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [VESCOVI](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 16 ottobre 2018, a Roma, è stato siglato un *Memorandum* nel campo della cooperazione sulla vulnerabilità al cambiamento climatico tra il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il segretario esecutivo della "Lake Chad Basin Commission";

dal 1960 ad oggi la superficie del lago si è ridotta del 90 per cento, con il livello delle acque che si è abbassato di oltre quattro metri;

la crisi che colpisce il lago Chad, causata da diversi elementi tra i quali il calo delle precipitazioni, i prolungati periodi di siccità, l'enorme crescita demografica e lo sfruttamento non sostenibile delle acque, ha conseguenze molto negative sulla popolazione che vive sulle rive del lago e che trova nel bacino idrico la fonte primaria di sostentamento;

il lago Chad assicura risorse idriche a più di 20 milioni di persone che vivono nei Paesi che circondano il bacino, e le gravi conseguenze umanitarie nel territorio stanno provocando importanti migrazioni interne;

senza un'azione decisiva e strategica di cooperazione internazionale, la crisi del lago Chad potrebbe portare ad un aumento significativo delle migrazioni di massa e dell'insicurezza nei territori limitrofi, perché le condizioni di vita risulterebbero ben più difficili;

il bacino del lago Chad è, inoltre, fondamentale nella lotta alla desertificazione e in favore della conservazione degli ecosistemi;

il lago Chad apre alla possibilità di sviluppo e utilizzo di energie rinnovabili, che possono rappresentare delle grandi opportunità per i Paesi africani che circondano il bacino;

considerato che:

nell'ottobre del 2017, durante la Conferenza internazionale sull'acqua e sul clima, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Paolo Gentiloni, aveva assicurato il proprio supporto per una soluzione per il lago Chad;

l'obiettivo del *Memorandum*, esplicito dall'articolo 1 dello stesso, è di rafforzare e coordinare gli apporti di diversi Paesi per combattere il cambiamento climatico indirizzando e prevenendo i suoi effetti nel Sahel e nel bacino del lago;

l'obiettivo più specifico del *Memorandum* è quello di coordinare e completare lo studio di fattibilità per il trasferimento dell'acqua dal bacino di Ubangi-Congo ("Progetto Transaqua") al bacino del lago Chad, al fine di: a) verificare la possibilità tecnica del trasferimento di acqua tra i due bacini; b) esaminare le conseguenze della realizzazione del progetto, soprattutto riguardo la produzione di energie rinnovabili e sulla navigazione del lago; c) analizzare i possibili rischi di una simile operazione identificando le eventuali criticità che potrebbero emergere dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

il *Memorandum* impegna il Ministero a cofinanziare il completamento dello studio di fattibilità con euro 1.500.000;

il *Memorandum* ha efficacia pari a due anni dalla data della firma;

valutato altresì che:

durante la missione parlamentare presso la 73^a sessione delle Nazioni Unite, svoltasi nel settembre 2018, il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria, Buhari, ha sollecitato l'intervento e la collaborazione dell'Italia per risolvere la situazione relativa al lago Chad;

la richiesta è stata nuovamente sottoposta alla delegazione parlamentare italiana che ha partecipato alla missione internazionale in Nigeria nel giugno del 2019, a riprova dell'aspettativa che il Governo nigeriano ripone nel nostro Paese,

impegna il Governo:

1) ad attuare il *Memorandum* già firmato nel mese di ottobre 2018, per completare il finanziamento dello studio di fattibilità del "Progetto Transaqua";

2) a relazionare al Parlamento sullo stato attuale dei rapporti tra il Ministero e la Lake Chad Basin

Commission;

3) a porre in essere le dovute azioni per incentivare in sede europea un dibattito sullo sviluppo del "Progetto Transaqua", data l'importanza strategica dello stesso per la crescita dell'Africa, e per la funzione deterrente nei confronti di possibili e rischiosi fenomeni migratori di massa che coinvolgono non solo l'Italia, ma l'intero continente europeo.

(1-00145)

Interrogazioni

[MININNO](#), [CASTIELLO](#), [DI MICCO](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [ROMANO](#), [TURCO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'avanzamento del personale militare è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative necessarie per la progressione di carriera;

gli organi preposti a garantire tali procedure sono le commissioni di avanzamento, che esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto di tutti i precedenti di carriera del militare;

la documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici;

la documentazione matricolare registra per ogni militare ogni elemento utile ai fini dell'avanzamento, come gli eventi relativi all'impiego, gli imbarchi, le campagne e le missioni militari, gli eventi di natura penale e disciplinare, le benemerienze, le onorificenze e le ricompense acquisite, le specializzazioni e i brevetti, i titoli di studio e culturali;

i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale e diretto dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento del militare, rilevando le capacità e le attitudini dimostrate e i risultati conseguiti;

si registra, ormai in maniera costante, una dilatazione della tempistica nelle procedure di valutazione delle commissioni d'avanzamento, che provoca ritardi anche superiori ad un anno nel conferimento delle promozioni;

questi ritardi si verificano non solo negli avanzamenti a scelta, per i quali i membri delle commissioni sono chiamati ad attribuire un voto per ognuna delle categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 e 1059 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ma anche negli avanzamenti per anzianità per i quali la commissione deve esprimersi esclusivamente sull'idoneità del militare ad esercitare le funzioni del grado superiore;

gli articoli dal 704 al 709 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, definiscono le categorie di requisiti oggetto della valutazione, senza stabilire i criteri alla base dell'attribuzione dei punteggi e lasciando, di fatto, massima libertà discrezionale alle commissioni d'avanzamento;

tutto questo, oltre a generare un notevole contenzioso, si ripercuote inevitabilmente sul morale del personale militare traducendosi in un comprensibile calo motivazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire a livello sia procedurale, in modo da velocizzare il processo valutativo, sia regolamentare, prevedendo criteri oggettivi di valutazione in un'ottica di totale trasparenza al fine di evitare che la discrezionalità delle valutazioni si trasformi in abuso nell'esercizio del potere.

(3-01010)

[DRAGO](#), [CASTELLONE](#), [MAUTONE](#), [MARINELLO](#), [DI MARZIO](#), [ROMAGNOLI](#), [GIARRUSSO](#), [DI PIAZZA](#), [CATALFO](#), [PISANI Giuseppe](#), [ANASTASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 22 maggio 2019, una delegazione di parlamentari ha avuto l'opportunità di effettuare alcune visite presso delle strutture ospedaliere rientranti nella gestione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania;

in particolare, gli ospedali interessati sono stati: Santissimo Salvatore di Paternò, Castiglione-Prestiani di Bronte e il presidio ospedaliero di Biancavilla;

durante i sopralluoghi, una particolare attenzione è stata riservata al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò;

agli SPDC è affidato il delicato compito di prestare cure, fornire assistenza e tutelare la salute delle persone affette da patologie psichiatriche che, quando causate da fenomeni neurodegenerativi, possono potenzialmente colpire, in ogni momento della vita, tutti i soggetti fino a quel momento pienamente attivi ed impattare in modo rilevante sulla vita di tutti i componenti della famiglia del paziente; al fine di conseguire i migliori risultati dai trattamenti sanitari e, al contempo, assicurare ai pazienti una condizione di vita dignitosa, è indispensabile che tali centri assicurino un'adeguata presenza di personale qualificato e l'impiego di protocolli innovativi in grado di adattarsi al caso specifico, ma è altrettanto importante l'inserimento dei pazienti in ambienti e contesti confortevoli, poiché il delicato equilibrio psichico, tipico di questi soggetti, può facilmente essere compromesso in presenza di una, anche minima, condizione di disagio;

considerato che:

nel corso della visita della delegazione parlamentare è emersa la presenza di condizioni ben lontane da quelle richiamate;

in particolare nella struttura dell'SPDC dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò sono emerse numerose criticità legate alla carenza di personale, allo stato di cattiva manutenzione dell'immobile e degli impianti in dotazione, alla totale assenza di alcuni servizi, ormai imprescindibili, come un impianto di climatizzazione dell'aria;

si lamenta, in particolare, l'assenza in organico di due psichiatri, uno psicologo, due infermieri e un operatore socio sanitario, quando, al contrario, nella medesima unità dell'ospedale di Bronte, risulterebbe, allo stato attuale, una condizione di esubero di personale rispetto al numero dei pazienti in cura;

la Polizia municipale e le altre Forze dell'ordine, paventando la mancanza di competenza, cercano di sottrarsi ad ogni tipo di responsabilità, attribuendo all'altra parte il compito di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. In ragione di questo stucchevole rimpallo di competenze, il personale medico dell'unità ha espresso grande preoccupazione per la propria incolumità e quella degli altri ospiti della struttura, in particolar modo nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 15.00 di ogni giorno, intervallo di tempo in cui i servizi di sicurezza sono del tutto assenti;

ulteriori criticità sono state, inoltre, segnalate in relazione al servizio che l'unità rende direttamente sul territorio. Un servizio che si sostanzia in attività di somministrazione di terapie, supporto e monitoraggio dei pazienti in cura direttamente presso il loro domicilio, anche al fine di prevenire il ricovero degli stessi presso la struttura ospedaliera. Anche tale servizio si svolgerebbe in condizioni di grave carenza di personale medico e ausiliario nonché di mezzi, anche di trasporto, e dotazioni tecniche indispensabili per assicurare un adeguato livello delle prestazioni di cura e assistenza;

considerato inoltre che si è al corrente che la stessa non curanza per strutture simili la si osserva in altre zone d'Italia, identificando tale problematica come tipicamente "culturale" e non solo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare i propri poteri per disporre interventi, misure, procedure ispettive e conoscitive previsti dalla normativa vigente, allo scopo di tutelare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché di garantire il fondamentale diritto alla salute, sia per quanto concerne la struttura in dotazione al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, sia in relazione alle altre strutture presenti su tutto il territorio italiano.

(3-01011)

[PARAGONE](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CROATTI](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#), [MANTERO](#), [MORONESE](#), [RICCARDI](#), [LA MURA](#), [DELL'OLIO](#), [ACCOTO](#), [GIARRUSSO](#), [QUARTO](#), [L'ABBATE](#), [FEDE](#), [RICCIARDI](#), [TURCO](#), [SANTILLO](#), [TAVERNA](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [PISANI](#) [Giuseppe](#), [ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [GAUDIANO](#), [NOCERINO](#), [GUIDOLIN](#), [DRAGO](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [DI MARZIO](#), [ROMAGNOLI](#), [LUCIDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il cosiddetto *bonus* energia elettrica e gas è un'agevolazione sulla spesa sostenuta dai clienti domestici in bolletta luce e gas, destinato a famiglie in condizione di disagio economico o disagio fisico, con ISEE inferiore o uguale a 8.107,5, innalzato a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, a prescindere dal fornitore a cui siano affidate le utenze;

ogni nucleo familiare che abbia i requisiti può richiedere sia il *bonus* per la fornitura elettrica che per la fornitura di gas, presentando la propria domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato;

con la segnalazione 280/2019/I/Com del 25 giugno 2019, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha chiesto espressamente al Governo e al Parlamento di rendere automatico tale meccanismo;

nel documento si legge che "secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno 2016, i nuclei familiari che hanno ottenuto una certificazione ISEE utile per l'accesso alle menzionate agevolazioni economiche sono stati 2,2 milioni, con una dimensione media del nucleo familiare pari a 3,1 componenti (contro i 2,5 di media delle famiglie italiane), per un totale, dunque, di 6,8 milioni di individui. Per contro, i nuclei familiari che, a fine 2018, hanno usufruito del *bonus* elettrico per disagio economico sono stati 795.155. A questi si sono aggiunti poco più di 35.000 famiglie destinatarie del *bonus* sociale per disagio fisico, che non risulta soggetto alla dimostrazione di una condizione di disagio economico. Nel 2018 si è assistito ad un incremento, rispetto all'anno 2016, del 22,3 per cento delle famiglie cui è stata riconosciuta l'agevolazione economica. Tuttavia, il rapporto tra i potenziali destinatari e i percettori effettivi dei *bonus* elettrico e gas si è sempre mantenuto mediamente intorno al 30-35 per cento; percentuale, tra l'altro, non uniformemente diffusa sul territorio nazionale e particolarmente bassa in alcune aree del Paese" e che, in relazione al *bonus* idrico, in fase di prima attuazione, il *trend* delle domande non sembrerebbe discostarsi molto da quello per energia elettrica e gas;

ARERA ha formulato alcune considerazioni in merito alle misure di compensazione della spesa per le forniture introdotte nell'ordinamento con l'obiettivo di ridurre la spesa a carico delle famiglie italiane in stato di disagio economico e sociale e di assicurare l'accesso ai servizi essenziali per una vita dignitosa;

considerato che:

nonostante l'impegno profuso per diffondere la conoscenza di tali strumenti tra coloro che ne abbiano diritto, il ricorso a queste agevolazioni non risulterebbe, ad oggi, ancora particolarmente esteso, pur in presenza di situazioni di gravi difficoltà economiche nel Paese;

nella medesima segnalazione, l'Autorità ha proposto l'implementazione di una procedura automatica per l'erogazione delle stesse agevolazioni, al fine di consentire a tutti i potenziali destinatari, compresi i titolari del reddito di cittadinanza, di accedere ai *bonus* sociali per disagio economico,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tutelare la categoria dei cosiddetti clienti vulnerabili in condizione di disagio;

se intenda dar seguito alla segnalazione ARERA 280/2019/I/Com del 25 giugno 2019 per il riconoscimento automatico del *bonus* energia in bolletta, senza specifica richiesta da parte degli aventi diritto, incrociando i dati dell'Agenzia delle entrate e del sistema integrato informativo di acquirente unico e scongiurando la ripartizione dei costi dell'operazione sulla collettività.

(3-01012)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [DE LUCIA](#), [GRANATO](#), [FLORIDIA](#), [VANIN](#), [MORRA](#), [LUCIDI](#), [FERRARA](#), [LA MURA](#), [CORBETTA](#), [TRENTACOSTE](#), [ABATE](#), [NATURALE](#), [GALLICCHIO](#), [CASTELLONE](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [DONNO](#), [DESSI](#), [NOCERINO](#), [LANZI](#), [BOTTO](#), [ROMANO](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 2 dicembre 2014 (causa C196/13 - Discariche abusive, sentenza 26 aprile 2007, ricorso *ex art.* 260 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea del 16 aprile 2013) ha sottoposto lo Stato italiano alla procedura di infrazione per

mancato rispetto degli obblighi previsti alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE sulla gestione dei rifiuti e ha previsto interventi di bonifica per 218 siti al fine di uscire dalla procedura di infrazione;

l'elenco completo delle 218 discariche oggetto del procedimento di esecuzione della sentenza è stato trasmesso informalmente dalla Commissione europea nello stesso marzo 2015, per il tramite della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

la Commissione europea ha chiesto che, entro il 2 febbraio 2015, l'Italia trasmettesse specifiche informazioni sulle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza e, in particolare, inviasse copia dei provvedimenti adottati e un piano d'azione dettagliato, corredato di un cronoprogramma degli interventi da effettuare sui siti oggetto della condanna. Al tal fine, gli uffici del Ministero hanno intrapreso, in collaborazione con le Regioni competenti, un cospicuo lavoro di aggiornamento e di analisi dei dati disponibili sui siti interessati;

per completare il quadro illustrato dalle Regioni, il comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente è stato incaricato di effettuare ulteriori verifiche su 79 siti già oggetto di accertamenti, affidati perciò al commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nominato con delibera del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017;

sul territorio italiano risultano ancora da sottoporre a bonifica non solo i 40 siti di interesse nazionale, per un totale di 171.268 ettari, e i 17 declassificati a competenza regionale, ai quali vanno ad aggiungersi i 77.733 ettari corrispondenti alle aree marine, ma anche e soprattutto diverse centinaia di siti che sono vere e proprie discariche abusive, abbandonate da decenni, o vecchi siti industriali sottoposti a procedura fallimentare o dismessi che, all'atto della chiusura, hanno lasciato tonnellate di rifiuti pericolosi, il cui inquinamento permane senza che vengano presi provvedimenti, per mancanza di fondi di competenze da parte degli amministratori locali;

la maggior parte dei siti di cui alla causa C 196/13 non sono percepiti dalla popolazione come motivo di allarme sociale. Non versano, infatti, in situazioni ambientali particolarmente critiche, seppure necessitino evidentemente di interventi di bonifica o messa in sicurezza come previsto e predisposto dalla UE, trattandosi di vecchie discariche persino autorizzate dalle autorità locali negli anni precedenti all'entrata in vigore delle normative specifiche di settore, quindi prive di adeguate predisposizioni ma contenenti per lo più rifiuti solidi urbani;

ad oggi non è possibile attingere informazioni all'anagrafe nazionale dei siti da bonificare, prevista ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006, già denominata anagrafe dei siti inquinati (art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, comma 12), e quindi visionare quali siano i siti individuati per l'attuazione delle bonifiche a livello nazionale, la tipologia di rifiuti presenti e il grado di inquinamento dei territori nei quali questi insistono, nonché l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica, alla luce della mappatura nazionale effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha censito 12.482 siti potenzialmente contaminati;

come si legge in diversi articoli di stampa locale del 2018, sfuggendo ai parametri in base ai quali sono stati comunicati i siti poi posti in procedura di infrazione, uno di questi, la discarica di Joppolo (Vibo Valentia), non risulta censito quale sito di discarica né nel piano operativo bonifiche della Regione Calabria né in altre fonti, tanto da essere stato oggetto di un esposto per truffa all'Unione europea per aver scambiato volutamente il sito di discarica a di Nicotera con quello di Joppolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare in base a quali criteri la Commissione europea abbia individuato i 218 siti posti in procedura di infrazione, a seguito della quale lo Stato italiano ha dovuto necessariamente provvedere alla loro bonifica, considerato che numerosi altri siti, neppure censiti, destano molta più preoccupazione per l'impatto ambientale e la pesante ricaduta inquinante nei territori, con gravi conseguenze per la salute della popolazione;

se e quali iniziative intenda assumere per i numerosi siti presenti sul territorio nazionale non interessati da alcuna sollecitazione di intervento da parte della UE e di fatto sostanzialmente abbandonati;

se sia possibile risalire a chi, in Calabria, abbia scelto di comunicare la priorità di bonificare un sito

mai davvero utilizzato a discarica quale quello di Joppolo, anziché la confinante discarica di Nicotera, o chi, in Campania, abbia indicato siti a parere degli interroganti quasi insignificanti dal punto di vista dell'allarme ambientale, mentre in altri territori della stessa regione l'inquinamento ha ormai raggiunto livelli di allarme sociale riconosciuto da tutti;

se siano state definite le priorità d'intervento e chi provvederà ad attuare e monitorare la correttezza degli appalti e dei lavori eseguiti;

con quali modalità, vigendo il principio "chi inquina paga", si intenda esercitare il diritto di rivalsa.

(3-01013)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [VANIN](#), [FLORIDIA](#), [MORRA](#), [PRESUTTO](#), [LA MURA](#), [CORBETTA](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#), [PUGLIA](#), [GALLICCHIO](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [DONNO](#), [DESSI](#), [NOCERINO](#), [BOTTO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento ordinario n. 1), all'art. 7, rubricato "Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori", comma 1, prevede che i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale;

al comma 2, sancisce che il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti;

il comma 3 riporta che, al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti;

ai commi 4 e 5, si dispone che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica;

considerato che:

la normativa ha inteso dunque introdurre un periodo massimo all'aspettativa, su domanda, dei professori universitari, fatte salve le collocazioni in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di cui all'art 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tale limite massimo è chiaramente tassativo e sostituisce ogni altra normativa precedente;

l'aspettativa, anche se senza assegni, comporta oneri per la finanza pubblica quali anzianità, trattamento di fine rapporto, trattamento pensionistico. Risulta agli interroganti che presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono presenti diversi casi di professori universitari che usufruiscono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, di periodi di aspettativa superiore ai 5 anni per

ricoprire l'incarico di direttori di istituto o dipartimento,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali azioni ispettive intenda intraprendere al fine di accertare quanto descritto nonché la corretta applicazione dell'articolo 7 della legge n. 240 relativamente alla richiesta di oltre 5 anni di aspettativa da parte di professori universitari;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di alcuni rettori e dello stesso presidente del CNR che, con la nomina di direttori d'istituto che già avevano avuto i 4 anni di aspettativa, avrebbero violato la giusta applicazione della legge, ingenerando un danno per la finanza pubblica.

(3-01014)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MODENA](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 10 luglio 2019 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno inviato una nota avente ad oggetto "Relazioni sindacali-Trasparenza-Criticità" nella quale denunciavano che "le relazioni sindacali presso la amministrazione della Giustizia sono pressoché inesistenti";

la nota è successiva ad alcune giornate durante le quali, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei vice *premier*, erano stati convocati incontri con le parti sociali, con conseguenti polemiche in ordine alla sovrapposizione delle competenze;

la nota, dedicata al Ministro della giustizia, denunciava, tra l'altro, che "nulla trapela sulle tempistiche relative all'assorbimento degli ulteriori 400 assistenti giudiziari da assumere dalla graduatoria dell'ultimo concorso. Nulla si sa su modalità, criteri e tempi per la assunzione dei 600 operatori giudiziari e per la assunzione di 100 autisti";

la nota trae spunto, tra l'altro, da un avviso di distacco temporaneo, senza oneri, per le esigenze di servizio della Corte suprema di cassazione;

in sostanza, viene denunciata la totale assenza di trasparenza e la violazione, quindi, delle linee guida dell'ANAC,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nulla si sa in ordine all'assorbimento degli ulteriori 400 assistenti giudiziari da assumere dalla graduatoria dell'ultimo concorso;

se corrisponda al vero che le relazioni sindacali sono utilizzate mediaticamente senza alcun costrutto per il bene comune;

se il Ministro in indirizzo ritenga superato il sistema delle relazioni sindacali e se l'abbia sostituito con altro metodo e, nel caso, in base a quali principi, stante il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro.

(3-01007)

[ROJC](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 30 giugno 2019, il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'esponente della Lega Massimiliano Fedriga, in un'intervista su "il Fatto Quotidiano" ha proposto la creazione di un muro di 243 chilometri lungo tutto il confine orientale tra l'Italia e la Slovenia, per fermare "l'ondata di migranti con tutti i mezzi";

si tratterebbe di una barriera "probabilmente di cemento o altro", lasciando aperta la possibilità, dunque, finanche all'eventuale utilizzo di filo spinato, "a tutela dell'Europa e dei suoi confini". "Quel che so è che dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità nelle case e al decoro nelle pubbliche vie";

alle dichiarazioni sono seguite immediate reazioni di protesta da parte di diversi esponenti politici, ivi inclusi esponenti del partito alleato di Governo, il Movimento 5 Stelle, come l'onorevole Carelli che ha

espresso l'augurio che "la proposta non sia accolta". Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, di Forza Italia, ha definito la proposta "una boutade inutile e costosa", aggiungendo che per Gorizia "il muro sarebbe una iattura. Chi ha visto la cortina di ferro che tagliato in due la città sa bene che non è la soluzione giusta per sigillare la rotta balcanica, dalla quale -peraltro - i flussi migratori sono scarsi"; secondo le prime stime fornite, il costo di un muro lungo il confine orientale del Friuli-Venezia Giulia risulterebbe superiore ai 2 miliardi di euro. Somme che l'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha saggiamente suggerito di spendere per sistemare il manto stradale della città di Roma;

il vice Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini si è, invece, espresso a favore della proposta del presidente del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo sulla sua pagina "Facebook" che "a mali estremi, estremi rimedi, non escludiamo la costruzione di barriere fisiche come fatto da altri paesi europei";

sempre in merito al muro, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha affermato che "Non se ne parla", mentre il prefetto del capoluogo regionale, Valerio Valenti, ha precisato di "non essere ancora informato dei dettagli". A fronte di tali dichiarazioni, il Ministro degli esteri della Slovenia, Miro Cerar, come riportato dal quotidiano "La Stampa", ha affermato che "il controllo dei confini interni di Schengen è per la Slovenia inaccettabile in quanto uccide lo spirito stesso di Schengen, la connettività europea, il mercato interno (...), per questo bisogna adoperarsi affinché il problema dei migranti lo gestiamo assieme, per far sì che il controllo sui confini interni sia inutile";

nonostante le reazioni di protesta, il presidente Fedriga ha ribadito nuovamente la volontà di sospendere Schengen e innalzare barriere fisiche, precisando: "non su tutto il confine, come è stato erroneamente riportato, ma eventualmente su alcuni dei tratti più critici, nei boschi in Carso";

le autorità slovene hanno fatto sapere che non esiste "un'emergenza al confine con l'Italia", poiché da inizio anno, come confermato dal direttore generale della Polizia slovena Marian Stubljar, "le riammissioni di clandestini dall'Italia alla Slovenia sono state 146 contro le 158 dello scorso anno"; considerato che:

lo spazio Schengen, chiamato così dopo l'accordo raggiunto nel 1985 nell'omonima città lussemburghese, è uno spazio di libera circolazione che consente il movimento di persone, merci e servizi all'interno di 26 Paesi, per un totale di oltre 400 milioni di cittadini interessati. L'accordo è stato diluito prima in una convenzione applicativa nel 1990, entrata in vigore nel 1995, poi nel regolamento (CE) n. 562/2006, il cosiddetto codice frontiere Schengen, aggiornato e modificato negli anni successivi. I primi Paesi a far cadere i controlli alla frontiera sono stati, nel 1995, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. L'Italia si è aggiunta nel 1997;

la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea e la creazione di un muro lungo il confine orientale dell'Italia, o comunque di barriere parziali, negherebbe e vanificherebbe il beneficio che tale conquista ha certamente arrecato al nostro Paese, contribuendo ulteriormente al suo isolamento all'interno dell'Europa unita,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito e se non ritenga che la proposta del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, leda il principio fondamentale dell'Unione europea: quello della libera circolazione, sancito a partire dal 1985 con l'*acquis* di Schengen;

quali necessarie e urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di impedire il realizzarsi di tale scellerata ipotesi.

(3-01008)

[PEROSINO](#), [BERNINI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [TIRABOSCHI](#), [FERRO](#), [FANTETTI](#), [ALDERISI](#), [MALLEGNI](#), [DAMIANI](#), [CAUSIN](#), [GALLONE](#), [MASINI](#), [FLORIS](#), [VITALI](#), [MODENA](#), [SCIASCIA](#), [MOLES](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2017, n. 90, IV serie speciale;

avverso il decreto della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 395 del 27 marzo 2019, cui è stato allegato l'elenco degli ammessi, è stato proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lazio;

in data 2 luglio 2019, la sezione terza bis del TAR del Lazio ha emesso una sentenza con la quale è stata annullata l'intera procedura concorsuale per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici;

la motivazione addotta, una volta rigettate tutte le rimanenti istanze dei legali di parte, riguarderebbe la presunta irregolare presenza di tre commissari in occasione della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, convocata al fine di procedere all'approvazione della griglia valutativa da impiegare per la correzione della prova scritta;

tale partecipazione, in compresenza con oltre altri 100 commissari, avrebbe determinato la nullità di tutti i successivi atti amministrativi della selezione;

avverso la sentenza emessa dal TAR del Lazio, il Ministero e l'Avvocatura dello Stato hanno subito presentato l'appello al Consiglio di Stato al fine di chiedere la sospensiva d'urgenza e non compromettere la procedura concorsuale;

la sentenza impugnata, che prevede l'annullamento della prova scritta e il conseguente arresto dei colloqui orali, implicherebbe la necessità di far ripetere la prova ai 9000 candidati ammessi, mentre rimarrebbero invariati i risultati della prova preselettiva;

è di tutta evidenza che la sentenza del TAR del Lazio penalizza non solo quei docenti che hanno con pieno merito e nel totale rispetto delle regole superato le tre difficili prove previste, ma soprattutto l'intero sistema scolastico italiano, già da anni al collasso a causa dell'annoso fenomeno delle reggenze;

a parere degli interroganti, al di là di un'auspicata sospensione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, sarebbe opportuna una soluzione definitiva della situazione,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di salvaguardare la procedura concorsuale e garantire tutela ai docenti che hanno superato le prove selettive.

(3-01009)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PILLON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

tra le istituzioni pubbliche che hanno concesso il loro patrocinio al "Milano Pride" del 29 giugno e al "Toscana Pride" del 6 luglio 2019 figurano vari atenei statali come il politecnico di Milano, l'università degli studi di Milano, l'università per stranieri di Siena, l'università degli studi di Firenze;

il patrocinio è un attestato di riconoscimento con il quale l'istituzione esprime il proprio apprezzamento e la propria adesione simbolica ad iniziative di particolare interesse, prestigio e rilievo, che siano attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

nel documento politico del "Milano Pride 2019" e in quello del "Toscana Pride 2019" sono utilizzati termini come "pretendere", "esigere", "obbligare la politica" all'estensione dell'istituto del matrimonio e dell'adozione dei minori a tutte le persone, a prescindere da sesso biologico, identità di genere e orientamento sessuale, e a riconoscere il libero accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) a tutte le persone, anche coppie omosessuali o singoli individui, in violazione di quanto disposto dalla legge n. 40 del 2004, che vieta e sanziona il ricorso a queste tecniche da parte di persone dello stesso sesso;

si fa poi riferimento alla necessità di introdurre nel nostro Paese una disciplina normativa che legittimi la pratica dell'utero in affitto, a giudizio dell'interrogante abominevole, un delitto nel nostro ordinamento il quale vieta non solo l'utilizzo di tale tecnica ma anche ogni forma di pubblicizzazione. La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha stabilito che la maternità surrogata "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane";

gli organizzatori del Milano Pride accusano infine il Governo italiano di "volontà discriminatoria e totale mancanza di rispetto" per aver modificato il testo del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 reintroducendo la dicitura "madre" e "padre", in luogo di "genitore", sulla carta d'identità e denunciano le "politiche scellerate" del Governo in materia di regolazione dei flussi migratori accusandolo di

riproporre "valori neofascisti, bianchisti e sovranisti",
si chiede di sapere se, in funzione del potere di vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle università e nel rispetto dell'autonomia didattica degli atenei, costituzionalmente garantita, il Ministro in indirizzo ritenga necessario chiedere chiarimenti agli istituti che hanno concesso il loro patrocinio a queste manifestazioni che difendono e promuovono pratiche illegali come il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie omosessuali e la maternità surrogata, spingendosi sino ad accusare il Governo di "volontà discriminatoria" e di riproporre valori neofascisti.

(4-01930)

[MONTANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con delibera n. 359 del 28 febbraio 2018 del comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, firmata dall'allora direttore Giovanni Kessler ed approvato definitivamente il 26 aprile 2018 dal Ministro *pro tempore* dell'economia e delle finanze, veniva aggiornato il regolamento di amministrazione che prevedeva la razionalizzazione dell'ente;

con delibera n. 371 del 27 novembre 2018 del comitato di gestione il nuovo direttore Benedetto Mineo ha aggiornato il regolamento di amministrazione, sostituendo integralmente il precedente, ma dichiarandone la provvisorietà in virtù della "necessità di adottare un modello organizzativo transitorio che, minimizzando gli impatti sugli attuali sistemi informatici, permetta di ottenere immediati benefici conseguenti ad una revisione dell'assetto organizzativo delle strutture di vertice centrali e territoriali"; ogni atto di riorganizzazione definitiva è slittato quindi al 2019 e sarà operativo nel 2020;

nel precedente regolamento n. 359 del 28 febbraio 2018, veniva, fra l'altro, razionalmente e funzionalmente resa autonoma la Calabria, staccandola dalla Campania e accorpandola alla Basilicata, istituendo la relativa sede interregionale a Catanzaro,

si chiede di sapere:

quali siano state le difficoltà operative rappresentate dalla direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e monopoli che hanno ritardato e impedito l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia, dettati nel regolamento di amministrazione deliberato dal comitato di gestione in data 28 febbraio 2018;

se si adotteranno, una volta superate tali difficoltà tecniche, e considerata la "provvisorietà" della nuova delibera n. 371 del 27 novembre 2018, i medesimi criteri di razionalizzazione, efficacia ed efficienza proposti dalla precedente delibera n. 359 del 28 febbraio 2018, e, in particolare, se sarà confermato l'accorpamento Calabria-Basilicata con sede interregionale a Catanzaro.

(4-01931)

[STABILE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le nuove linee di indirizzo nazionale sul *triage* intraospedaliero, trasmesse il 29 maggio 2019 alla Conferenza Stato-Regioni, prevedono la trasformazione dei codici che identificano il grado d'urgenza, con la proposta di passare dalla nota codifica contraddistinta da 4 colori (rosso, giallo, verde e bianco), ad una con 5 gradi d'urgenza, dove i colori sono sostituiti da numeri arabi, dall'1 al 5;

il codice del *triage* non è altro che una sorta di semaforo che dà la priorità di accesso alla visita medica in base al grado di urgenza che presenta il paziente, grado di urgenza che, a parere dell'interrogante, non sempre si identifica con la gravità;

il documento pone due motivazioni alla base del passaggio dai colori ai numeri: "focalizzare l'attenzione sulle condizioni cliniche che rientrano nell'ambito dell'urgenza differibile, individuando l'ambito delle patologie da definire come urgenza minore" e "evitare la confusione con altri codici colore (rosa, argento ed altri), non indicativi di una priorità d'accesso, ma di un percorso dedicato";

ad avviso dell'interrogante, la prima motivazione non spiega in qual modo l'incremento del numero dei gradi di urgenza e la trasformazione del codice da colore a numero arabo possa consentire un miglior inquadramento clinico del paziente;

riguardo alla seconda motivazione, non si ha evidenza del sussistere di "confusioni" con i codici dei percorsi dedicati;

sembra molto probabile invece che proprio l'adozione di codici numerici potrebbe generare confusione, atteso che i sanitari operanti nell'emergenza sono abituati da sempre ai codici colore, confusione che potrebbe essere addirittura accentuata dal fatto che la codifica del *triage* extraospedaliero continuerà a utilizzarli;

ad avviso dell'interrogante, inoltre, il codice di *triage* deve essere funzionale all'identificazione delle priorità, immediatamente percepibile nel significato, universalmente riconosciuto, come tuttora avviene attraverso l'utilizzo del codice colore;

preso atto che:

la trasformazione dei codici comporterà necessariamente la modifica dei *software* dei punti di pronto soccorso, nonché dei *software* regionali e nazionali che raccolgono ed elaborano i dati provenienti dagli stessi;

le nuove linee di indirizzo nazionale omettono la quantificazione della spesa non solo dei *software* di *triage* ma anche delle risorse che dovranno essere impiegate per la specifica formazione di migliaia di infermieri e per la pubblicizzazione dei nuovi codici alla popolazione (cartellonistica, *media*, eccetera), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giustificata la trasformazione dei codici di *triage* senza avere la certezza oggettivamente riscontrabile di efficacia e se non ritenga che l'adozione di un codice numerico apporterebbe più problemi che soluzioni dal punto di vista operativo;

se e in quali termini siano stati valutati incrementi di spesa per gli aggiornamenti informatici, per la specifica formazione degli operatori e per la pubblicizzazione dei nuovi codici alla popolazione.

(4-01932)

[DE FALCO](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [D'ARIENZO](#), [LAFORGIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

diversi organi di stampa del 5 giugno 2019 e dei giorni immediatamente successivi hanno dato notizia del fatto che il Ministro dell'interno intendeva impugnare le sentenze del TAR della Toscana, relative alla "zona rossa" a Firenze, oltre a quelle dei Tribunali di Firenze e Bologna che hanno ordinato l'iscrizione anagrafica di alcuni richiedenti asilo;

inoltre, a seguito di quanto sopra, lo stesso Ministro avrebbe manifestato l'intenzione di chiedere all'Avvocatura dello Stato di valutare se i magistrati che hanno emesso le citate sentenze avrebbero dovuto astenersi dal farlo per avere assunto posizioni in contrasto con le politiche del Governo, in materia di sicurezza, accoglienza e difesa dei confini, come si legge in una nota del Viminale;

per questo il Ministro starebbe analizzando una serie d'interventi e di opinioni espresse dai giudici sopra ricordati, pubblicamente o attraverso riviste quali, ad esempio, la rivista "Diritto, immigrazione e cittadinanza" e convegni di associazioni, come "L'Associazione studi giuridici per l'immigrazione" che si occupano di immigrazione;

i magistrati oggetto dell'iniziativa del Ministro sarebbero Luciana Breggia, magistrato del tribunale di Firenze, verso il quale il Ministro si era rivolto durante la campagna elettorale dicendo "si candidi per cambiare le leggi che non condivide", Rosaria Trizzino, giudice che presiede la sezione del TAR della Toscana, e Matilde Betti, presidente della prima sezione del tribunale civile di Bologna;

al riguardo il ministro Salvini ha dichiarato ai *media* in un'intervista che con tale misura "non intendiamo controllare nessuno, né creare problemi alla magistratura", aggiungendo, però, che "ci chiediamo se alcune iniziative pubbliche siano compatibili con un'equa amministrazione della giustizia", non smentendo, quindi, la sua iniziativa nei confronti dei giudici, dei quali metteva in discussione l'imparzialità, non basandosi su valutazioni di ordine giuridico dei provvedimenti adottati dai giudici stessi, quanto da opinioni espresse in occasioni pubbliche;

risulta agli interroganti che in questa opera di ricerca delle "colpe" di opinione dei magistrati si sarebbe risaliti addirittura sino al 2016;

bisogna tenere soprattutto presente che il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della legge. Come ha affermato la Corte costituzionale, si tratta di beni affidati alle cure del Consiglio superiore della magistratura, che

non riguardano soltanto l'ordine giudiziario, inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla comunità e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini;

per queste ragioni lo stato giuridico dei magistrati è garantito dalla Costituzione, che sottrae i magistrati stessi da ogni dipendenza da organi del potere esecutivo, ed è la stessa Costituzione (articoli 105, 106, 107) che attribuisce esclusivamente al CSM la responsabilità di ogni eventuale provvedimento che direttamente o indirettamente possa riguardare i magistrati,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo fossero a conoscenza dell'iniziativa del Ministro dell'interno, prima che essa fosse resa nota dai *media*;

se condividano l'azione intrapresa dal Ministro, e se essa sia immediatamente riferibile all'azione del Governo, come potrebbero far ritenere alcune affermazioni del Ministro stesso e del Viminale;

qualora, come auspicato, non condividano l'iniziativa del Ministro dell'interno, quali azioni di loro competenza intendano intraprendere per evitare qualsiasi atto che possa gettare discredito sull'attività giudiziaria, rischiando di far perdere serenità ai giudici con un'azione che, a parere degli interroganti, rischierebbe di manifestarsi come un pericoloso sistema di schedatura dei giudici in base alle loro opinioni.

(4-01933)

[NASTRI](#), [CIRIANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il ricorso amministrativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea da parte della Confederazione nazionale degli artigiani (CNA) per evidenziare i gravissimi effetti derivanti dalle disposizioni contenute all'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2019, relativamente allo sconto in fattura previsto per il cosiddetto ecobonus e sismabonus (in considerazione del fatto che tali misure alterano la concorrenza e danneggiano le piccole e medie imprese del settore) conferma a giudizio degli interroganti l'evidente inadeguatezza di tale intervento legislativo, nonché l'estrema superficialità da parte del Governo nell'introdurre norme che rischiano di arrecare ulteriori danni economici e finanziari al comparto delle piccole e piccolissime imprese;

a tal fine, nonostante la proposta emendativa presentata nel corso dell'esame del decreto crescita, volta a modificare profondamente l'impianto normativo relativo all'articolo 10 (che reca modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico), il Governo, malgrado le sollecitazioni rivolte dagli operatori del settore e in particolare dalla CNA, ha disposto che l'impresa esecutrice dei lavori per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica degli immobili può comunque anticipare al cliente la detrazione sotto forma di sconto in fattura, con la possibilità di recuperarlo in 5 anni;

ulteriori criticità nel quadro complessivo delle misure previste dall'articolo 10 che evidentemente penalizzano ulteriormente le piccole e medie imprese del settore artigiano si rilevano anche nella possibilità di un'ulteriore cessione dei crediti a propri fornitori di beni e servizi, che non intacca la complessità delle procedure, mentre lascia inalterati i rischi per artigiani e piccole imprese di restare alla mercé dei grandi fornitori, gli unici nelle condizioni di prendere in carico queste opere per poi assegnarle in una sorta di subappalto;

a giudizio degli interroganti, la necessità di riconsiderare interamente le disposizioni contenute nel decreto crescita relativamente agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e a rischio sismico risulta pertanto urgente e indifferibile, in considerazione del fatto che il rischio reale è che si possa creare uno stallo del mercato che, in questi difficili anni, ha continuato a generare ricchezza e a creare occupazione,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto;

se non ritengano come evidenziato a più riprese dalla Confederazione nazionale degli artigiani sugli

effetti negativi e penalizzanti che derivano dalle disposizioni contenute nel decreto crescita rischino di agevolare la grande distribuzione ai danni delle piccole imprese che non saranno in grado di sostenere il sistema;

quali iniziative urgenti e indifferibili intendano pertanto intraprendere, al fine di riconsiderare profondamente l'intero impianto normativo dell'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, anche attraverso l'introduzione della cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione fiscale connessa alla spesa effettuata, direttamente alle banche, al fine di evitare che artigiani e piccole imprese non possano acquisire il credito per carenza di risorse finanziarie o di capienza fiscale, tale da consentire la procedura di compensazione.

(4-01934)

NASTRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con il decreto legislativo n. 250 del 1997, rappresenta l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, sono organi dell'ENAC il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale;

l'interrogante segnala come l'attuale direttore generale sia stato confermato per il suo incarico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2014, per un ulteriore periodo di 5 anni e con le stesse procedure di nomina previste per il consiglio di amministrazione, come previsto ai sensi dell'articolo 5, che rimane in carica 5 anni con la nomina dei suoi componenti, rinnovabile per una sola volta, come stabilito dall'articolo 3;

l'attuale quadro normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'art. 16 comma 1, lett. *l-quater*), dalla legge n. 190 del 2012, articolo 1, commi 4, lettera *e*), 5, lettera *b*), e 10, lettera *b*), dalle linee di indirizzo del Comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, dal piano nazionale anticorruzione e dalla delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015, delinea una serie di regole e criteri per la rotazione del personale dirigente all'interno della pubblica amministrazione;

attualmente, nonostante il secondo mandato dell'attuale direttore generale sia giunto ormai alla scadenza, non risulta alcuna iniziativa da parte del Ministro in indirizzo finalizzata alla scelta di un successore,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di prevedere la nomina del nuovo direttore generale di ENAC, nel rispetto della normativa vigente.

(4-01935)

NASTRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

secondo quanto risulta da un rapporto pubblicato dalla Cgia di Mestre, circa 17.000 lavoratori (pari al 30 per cento degli occupati) rischiano di perdere il posto di lavoro nel settore dei giochi e delle scommesse, a causa dell'alta tassazione e dei regolamenti recentemente introdotti fortemente stringenti;

i dati pubblicati dal *dossier* evidenziano come in Italia il comparto dei giochi, che ricopre 57.000 occupati tra addetti diretti e indotto, è penalizzato da un forte aumento della tassazione (tra le più alte in Europa), che potrebbe causare una perdita occupazionale di 7.000 posti, ai quali si aggiungerebbero altri 10.000 se anche il resto d'Italia dovesse seguire l'esempio della Regione Piemonte, che negli due ultimi anni ha fortemente inasprito le regole degli *slot* e del gioco d'azzardo;

tali decisioni hanno generato un'ovvia riduzione della raccolta, ma anche una crescita della raccolta di altre tipologie di gioco, nonché il possibile aumento del gioco illegale, con una perdita per l'erario stimabile in circa 80 milioni di euro annui e un taglio di quasi 600 posti di lavoro;

tali osservazioni appaiono all'interrogante condivisibili in relazione alla perdita sul piano occupazionale che deriverebbe dall'attuale normativa fiscale, evidentemente penalizzante per il

comparto, le cui ripercussioni rischiano di incrementare la già gravissima crisi occupazionale esistente nel nostro Paese, anche a cause delle politiche sulla crescita e del lavoro previste dal Governo Conte, sostanzialmente inesistenti, sin dall'inizio della Legislatura;

la necessità di prevedere un piano complessivo volto ad evitare ulteriori inasprimenti fiscali, unitamente ad una programmazione di tutela e salvaguardia dei lavoratori del settore dei giochi e delle scommesse, risulta pertanto ad avviso dell'interrogante urgente ed indifferibile, si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condividano le osservazioni contenute nel documento elaborato dalla Cgia di Mestre e quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore dei giochi e delle scommesse, anche predisponendo un piano di preventivo in grado di intervenire in caso di necessità in favore dei medesimi soggetti.

(4-01936)

[CIRIANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: la società Com Srl è la società operante a Montereale Valcellina (Pordenone), nel campo della produzione di impianti di irrigazione, di proprietà della Alfred Kärcher SE & Co. KG che la controlla per tramite di Kärcher Italia Spa;

come si apprende da fonti stampa, oltre che da numerose segnalazioni giunte all'interrogante, la società Kärcher, nell'ambito di un piano di profonda ristrutturazione delle attività che sta effettuando sul territorio nazionale, dal 1° settembre 2019 assorbirà, con un'operazione di fusione per incorporazione, la Com Srl;

secondo notizie riferite all'interrogante, tale operazione, nelle more del processo riorganizzativo in atto, dovrebbe comportare la chiusura dello stabilimento di Montereale e, proprio a decorrere dai primi giorni del mese di settembre, il trasferimento delle relative attività nello stabilimento di Quistello (Mantova);

in particolare, ai 35 lavoratori dell'azienda friulana, sarebbe stato offerto di trasferirsi presso la nuova realtà produttiva: opzione difficilmente praticabile, specie con riguardo alla composizione del personale, rappresentato in larghissima parte da lavoratrici, molte delle quali madri: circostanze che renderebbero proibitivo il trasferimento della sede di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se ritenga di intervenire con urgenza, al fine di tutelare i lavoratori e le famiglie interessate dal processo ed evitare che l'operazione societaria determini conseguenze drammatiche per la vita lavorativa e familiare dei dipendenti della Com Srl.

(4-01937)

[SAPONARA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il caldo dell'ultimo periodo e l'abbassamento del livello dei corsi d'acqua ha messo ancora più in evidenza la necessità di realizzare grandi invasi per trattenere l'acqua e distribuirla quando c'è bisogno; l'Autorità distrettuale del Po ha già lanciato l'allarme per l'esigenza di assicurare l'irrigazione che a causa delle alte temperature, superiori di 3-4 gradi della media stagionale, diventa ancora più impellente;

la situazione di emergenza idrica è destinata a perdurare nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici e l'alternarsi di periodi di grande siccità con periodi di piogge torrenziali;

in Emilia-Romagna, l'amministrazione regionale sta promuovendo il progetto della realizzazione di una cassa di espansione del torrente Baganza, in località Casale di Felino alle porte di Parma, finalizzata a proteggere dal rischio di esondazioni il torrente;

tuttavia, vari soggetti del territorio, fra cui amministrazioni locali e associazioni, sostengono una seconda ipotesi progettuale, che prevede la realizzazione di un bacino ad uso plurimo più a sud, presso la stretta di Armorano;

tale soluzione, secondo l'interrogante, creerebbe una riserva idrica utile per scongiurare i danni da siccità, purtroppo sempre più frequenti, e avrebbe il vantaggio di mettere in sicurezza non solo la città

capoluogo e il territorio a valle ma anche i territori a monte dei comuni di Berceto, Calestano, Felino e Sala Baganza. Il bacino plurimo sarebbe più efficace contro le inondazioni grazie alla capienza stimata tra i 20 i 40 milioni di metri cubi d'acqua, a seconda dell'altezza della diga, rispetto alla cassa di espansione, che, invece, avrebbe una capienza massima di 4,7 milioni di metri cubi e, inoltre, non rappresenterebbe una soluzione efficace per il rischio inondazione nei territori a monte; inoltre, da anni sul territorio si discute della diga di Vetto, tornata di attualità solo negli ultimi anni, a fronte dell'emergenza siccità;

si tratta di grandi investimenti che sarebbero ripagati nel tempo dai benefici economici recati alla collettività, stimati in 32 milioni di euro all'anno per i primi 25 anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli studi di fattibilità che indicano le ipotesi progettuali per i due grandi invasi, con la realizzazione delle due dighe di Armorano e di Vetto, che rappresenterebbero soluzioni più efficaci per il territorio, contro la siccità e contro le inondazioni, e se intenda valutare la possibilità di convocare un tavolo di lavoro tra i tecnici del Ministero, la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati per poter approfondire con la dovuta attenzione i due progetti.

(4-01938)

[VANIN](#), [GAUDIANO](#), [LA MURA](#), [PESCO](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [MONTEVECCHI](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [RICCARDI](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

su numerosi quotidiani locali è stata recentemente riportata la notizia della concessione temporanea, con procedura bandita con avviso pubblico dalla direzione regionale del Veneto dell'Agenzia del demanio, dell'ex caserma "Pepe-Bellemo", ubicata in località San Nicolò del lido di Venezia e attualmente in disuso, a una *onlus* denominata Fispmed, il cui presidente risulta essere il signor Roberto Russo, dipendente del Comune di Venezia con qualifica di funzionario dell'assessore per i lavori pubblici e segretario del gruppo consiliare "Progetto Civico" facente capo al consigliere Paolino D'Anna;

la *onlus* Fispmed è stata preferita alla Biennale Urbana, concessionario uscente che ha rilanciato gli spazi e si è ripresentata alla procedura aperta per dare continuità al progetto culturale già avviato, offrendo un canone di affitto mensile di 5.000 euro contro i 4.000 euro di Biennale urbana;

si tratta di un edificio il cui recupero appare indispensabile e cruciale data la sua importanza strategica, situato nelle vicinanze dell'aeroporto "Nicelli" e dell'ex "Ospedale al mare" in via di riuso a fini turistici;

in data 15 giugno 2011 (prot. 251519) il Comune di Venezia ha presentato un programma di massima di valorizzazione della struttura finalizzato all'acquisizione ex art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, che tuttavia non è mai stato integrato con studi dettagliati e con un preciso cronoprogramma, come si può leggere su "La Nuova Venezia" del 21 maggio 2019;

la richiesta, evidentemente solo formale, del Comune di Venezia ha cristallizzato la situazione e consente solo usi temporanei, compromettendo gravemente lo stato di conservazione del monumento; considerato che a parere degli interroganti:

sarebbe necessario fare chiarezza e indagare approfonditamente sulla procedura di assegnazione dell'ex caserma ai fini di verificare la trasparenza dell'operato degli enti coinvolti e l'esistenza di potenziali conflitti di interessi;

dalla lettura dei citati giornali e delle dichiarazioni di amministratori pubblici riportati, sorgono evidenti perplessità per le palesi opacità sulle finalità, gli scopi, le tempistiche del progetto della *onlus*, assegnataria della concessione, non realizzabili nell'arco temporale ristretto della concessione;

la caserma, fra i più insigni esempi europei di architettura militare rinascimentale e uno dei primi edifici al mondo ad avere avuto fin dall'inizio la destinazione di accuartieramento di soldati, rappresenta un monumento statale di eccezionale valore storico-identitario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano adottare iniziative di competenza al fine di verificare la trasparenza dell'operazione

compiuta relativamente alla concessione temporanea dell'ex caserma Pepe-Bellemo; quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere per evitare la rovina dell'edificio e la conseguente perdita di un bene storico-identitario insostituibile, e affinché l'immobile sia destinato a funzioni che ne garantiscano la conservazione e la pubblica fruizione.

(4-01939)

[MORRA](#), [MAIORINO](#), [ORTIS](#), [FLORIDIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 11 giugno 2019 è stata presentata un'interrogazione a risposta scritta (4-01781) al Ministro dell'economia e delle finanze inerente al bando con codice di gara CIG 7723648BF3 per l'affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi complementari e opzionali anche a distanza, fra cui il "Superenalotto". Tale interrogazione ad oggi non ha ricevuto risposta;

il 5 luglio è stato pubblicato sul quotidiano "la Repubblica", a firma di Sara Bennewitz, l'articolo intitolato "Sazka alla conquista del Superenalotto, i cechi potrebbero scalzare Sisal", in cui si anticipano informazioni sullo stato di assegnazione della gara, attestando un già previsto predominio dell'operatore della Repubblica ceca "Sazka" rispetto agli altri partecipanti;

inoltre, si rivela l'esistenza di comunicazioni diplomatiche con le quali si diffida lo Stato italiano dal discriminare la stessa Sazka nel processo di aggiudicazione. Tale articolo è stato poi ripreso, con medesimo taglio, dai telegiornali serali di "Canale 5" e di "Rete 4". A parere degli interroganti tali affermazioni sono di una gravità assoluta in quanto nessun atto riguardante l'aggiudicazione è stato ad oggi reso pubblico;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il comunicato del 6 luglio ha prontamente precisato che l'affermazione contenuta nell'articolo citato «secondo cui "da un primo esame dell'offerta economica e di quella tecnica il gruppo ceco parrebbe favorito rispetto a Sisal" è frutto di mere supposizioni che non trovano alcun riscontro nella realtà in quanto, come previsto dal bando, e in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa previsti dalla normativa nazionale ed europea, le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte, dalla commissione giudicatrice, in apposita seduta pubblica solo in un momento successivo all'esito della valutazione dei progetti tecnici, valutazione che a tutt'oggi è ancora in corso»,

si chiede di sapere:

se siano state intraprese iniziative volte a verificare come sia stato possibile dedurre una conclusione della procedura di assegnazione, nel senso indicato dai *media*, azione questa che presupporrebbe una fuga di notizie in merito all'offerta complessiva dei partecipanti, nelle more dei lavori della commissione giudicatrice e prima ancora che l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei tre candidati sia avvenuta;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora i fatti siano confermati, lesa il principio di segretezza dell'offerta e se i medesimi fatti possano integrare fattispecie delittuose, potendo potenzialmente influenzare le valutazioni dei commissari;

se ritenga, nell'ipotesi in cui quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero, attivarsi presso l'autorità competente perché si proceda all'annullamento della stessa procedura di selezione;

quali iniziative siano state adottate per verificare l'effettiva sussistenza di pressioni esterne, anche di origine diplomatica, sulla regolare assegnazione della gara, in virtù della segretezza della procedura che non avrebbe potuto consentire l'insorgere di preoccupazioni da parte dei concorrenti.

(4-01940)

[LUCIDI](#), [GAUDIANO](#), [ORTIS](#), [CORRADO](#), [PIRRO](#), [ANGRISANI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [ACCOTO](#), [GIARRUSSO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico e della salute.* - Premesso che:

l'azienda Italmatch Chemicals SpA, con sede a Spoleto (Perugia), è caratterizzata dalla produzione di prodotti chimici a livello industriale ed è classificata come "industria insalubre di prima classe" (la più alta) ai sensi del decreto Ministero della sanità 5 settembre 1994, recante "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", e come azienda a "rischio di incidente rilevante di soglia superiore" ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015, art. 3, comma 1, lettera c)

(livello più alto di rischio);
le relative schede tecniche e piani di emergenza sono disponibili sul sito *web* del Comune di Spoleto e della protezione civile di Spoleto;
secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo, di recepimento della direttiva "Seveso III" (direttiva 2012/18/UE), il Comune di Spoleto esercita le funzioni istituzionali relative all'informazione della popolazione rispetto ai rischi e alle pratiche di autoprotezione in caso di emergenza;
stando agli obblighi di legge, alle disposizioni dei decreti attuativi, a quanto stabilito sul piano di emergenza esterno relativo al sito industriale e a quanto enunciato dalla letteratura tecnica e scientifica di riferimento relativamente alla fonte di rischio (nube tossica), il sito di Spoleto dovrebbe essere oggetto di una cospicua, capillare e costante azione di informazione, formazione ed esercitazione non solo di tutti gli attori richiamati dal piano di emergenza esterno, ma di tutta la popolazione coinvolta e ricompresa nell'area interessata dal piano stesso entro un chilometro dalla sede dello stabilimento;
considerato che:
risulta agli interroganti che a Spoleto non è mai stata effettuata, neanche ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999, una campagna di informazione vera e propria in ottemperanza con le linee guida dettate dal Dipartimento della protezione civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007);
si ha notizia soltanto di sporadiche iniziative estemporanee presso alcuni plessi scolastici, risalenti ormai a circa 9 anni fa, e qualche opuscolo informativo lasciato a disposizione presso alcuni uffici dell'amministrazione comunale;
la popolazione risulta sostanzialmente ignara delle caratteristiche della fonte di rischio alla quale è esposta e non è a conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di incidente rilevante;
in una video intervista realizzata dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle, commercianti e cittadini che vivono e lavorano in un'area prossima ai confini dello stabilimento dichiarano di non conoscere nel merito il rischio e i comportamenti da tenere in caso di incidente rilevante;
negli anni, sono stati definiti programmi di intervento redatti all'interno di documenti ufficiali come, ad esempio, il piano di emergenza, la dichiarazione ambientale (EMAS) o il sistema di gestione ambientale ISO 14001, ma sembrerebbe che tutto sia rimasto sostanzialmente solo sulla carta;
un incendio avvenuto nei pressi dello stabilimento il 7 maggio 2019, che ha interessato una rimessa di *camper*, la cui nube di fumo è stata inizialmente imputata dalla popolazione ad un incidente avvenuto all'interno dello stabilimento industriale, ha dato luogo a fenomeni di *caos* nella città e comportamenti di massa diametralmente opposti a quelli necessari, tali da evidenziare una sostanziale inadeguatezza dei livelli di consapevolezza della popolazione al rischio;
considerato infine che:
recentemente è stato approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune che prevede l'estensione dell'area dello stabilimento per più di un terzo di quella attuale e sembra che questo non sia stato oggetto di valutazione e autorizzazione da parte del comitato tecnico regionale (CTR) ai sensi dell'art. 18 (allegato D) del decreto legislativo n. 105 del 2015;
in precedenza era stata valutata come strada percorribile quella della delocalizzazione della fabbrica, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti esposti;
se e quali iniziative di competenza intendano assumere per ristabilire il giusto livello di informazione della popolazione nella zona interessata da incidente rilevante;
se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla delocalizzazione di siffatte realtà industriali.

(4-01941)

[LONARDO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

sono giunte all'interrogante notizie relative alle problematiche che stanno riscontrando i dipendenti dell'azienda M.C.I. Srl, a socio unico, con sede legale a Benevento;
nel mese di marzo 2019, l'azienda ha informato verbalmente i dipendenti che, in merito alle mensilità

spettanti, non avrebbero percepito il saldo di gennaio, l'acconto e il saldo di febbraio, e 7 giorni di marzo, poiché le somme erano state "congelate" a seguito della richiesta di concordato preventivo presso l'ufficio fallimentare del Tribunale di Benevento, con accettazione in data 13 marzo 2019; nei giorni successivi, sarebbero state selezionate (non è chiaro con quali criteri) 10 persone per l'iscrizione al sindacato CGIL Fiom;

il 15 marzo è stato comunicato ai dipendenti, in bacheca aziendale, l'inizio della rotazione dei turni lavorativi, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania della cassa integrazione guadagni straordinaria a 0 ore (ad oggi ancora non presentata al Ministero);

nel mese di aprile, l'azienda ha comunicato ai dipendenti l'inizio della cassa integrazione;

nella linea produttiva è stata avviata la rotazione, a differenza del settore amministrativo dove questa non è stata attuata, tant'è che alcuni dipendenti non hanno più lavorato dal giorno 4 aprile 2019, non percependo, né stipendio, né retribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

più volte i dipendenti hanno tentato di ricevere tutela e spiegazioni presso il sindacato, che mai avrebbe adempiuto ai suoi doveri, anzi più volte avrebbe comunicato al titolare dell'azienda i nominativi di chi fosse andato a chiedere giustamente delucidazioni, mettendo in cattiva luce gli stessi con la proprietà;

nel mese di luglio, inoltre, non sarebbero stati riconosciuti ai dipendenti i periodi di malattia, nonostante l'azienda abbia ricevuto certificati telematici prontamente comunicati, giustificandosi che la CIGS (ad oggi ancora non presentata al Ministero) sostituisce l'indennità di malattia e che di conseguenza al pagamento dovrà provvedere l'INPS;

agli stessi dipendenti in busta paga non risulterebbero i periodi dei suddetti certificati, bensì sostituiti con giorni in CIGS;

l'INPS, a seguito di un colloquio presso gli uffici, ha consigliato loro di denunciare, con urgenza, al sindacato tali illeciti, poiché senza l'approvazione del decreto, l'azienda non può beneficiare delle agevolazioni della CIGS;

dal 1° giugno, l'Ispettorato del lavoro, insistentemente, sta richiedendo all'azienda la chiusura del bilancio 2018 necessario alla richiesta del pagamento diretto della CIGS che, in data 9 luglio 2019 è stato consegnato privo di firma e timbri, per di più provvisorio, allungando ulteriormente i tempi per l'approvazione del decreto;

sembrirebbe ci sia l'intenzione dell'azienda di voler chiudere lo stabilimento di Benevento nel mese di agosto;

ad oggi i dipendenti non sanno immaginare il proprio futuro lavorativo e se riceveranno le mensilità "congelate" e quelle maturate in CIGS,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di fare chiarezza sulla vicenda esposta in premessa e soprattutto quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano corrisposte ai dipendenti le mensilità dovute, garantendo, al contempo, ammortizzatori sociali immediati per i lavoratori.

(4-01942)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#), [ABATE](#), [PRESUTTO](#), [GARRUTI](#), [ACCOTO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [FERRARA](#), [MARINELLO](#), [DI MARZIO](#), [MININNO](#), [DONNO](#), [DRAGO](#), [ORTIS](#), [PESCO](#), [MOLLAME](#), [CRUCIOLI](#), [PIRRO](#), [BOTTO](#), [EVANGELISTA](#), [LOMUTI](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#), [AGOSTINELLI](#), [LANZI](#), [SILERI](#), [ROMAGNOLI](#), [MAUTONE](#), [VONO](#), [CASTIELLO](#), [GALLICCHIO](#), [DI PIAZZA](#), [PARAGONE](#), [MAIORINO](#), [AUDDINO](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [GIANNUZZI](#), [LICHERI](#), [CASTALDI](#), [PACIFICO](#), [NOCERINO](#), [COLTORTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* - Premesso che:

su "il Fatto Quotidiano" del 10 luglio 2019 è apparso un articolo, a firma di Gaia Scacciavillani, dal titolo "Corriere: espulso dall'Ordine, Fubini salda (dopo 14 anni)", in cui si dà notizia che il vicedirettore del "Corriere della Sera", Federico Fubini, ha lavorato con un contratto giornalistico per quasi 14 anni senza però essere iscritto all'ordine dei giornalisti. L'articolo informa che Fubini era stato multato per morosità nel 2005 e di conseguenza cancellato dall'ordine dei giornalisti a novembre 2005;

Fubini, teorico del rigoroso rispetto delle regole ferree imposte dall'Unione europea ai Paesi membri, membro del *board* europeo di "Open Society", la fondazione di George Soros, speculatore sulla lira, che nel 1992 costrinse il Governo *pro tempore* Amato ad una manovra lacrime e sangue di 100.000 miliardi di vecchie lire a danno degli italiani, con l'incarico di tenere i legami con le istituzioni politiche italiane, produsse un clamoroso *outing* il 3 maggio 2019, secondo quanto riportato da molti articoli di stampa;

"Faccio una confessione, c'è un articolo che non ho voluto scrivere. Guardando i dati della mortalità infantile in Grecia mi sono accorto che facendo tutti i calcoli con la crisi sono morti 700 bambini in più di quanti ne sarebbero morti se la mortalità fosse rimasta quella di prima della crisi. La crisi e il modo in cui è stata gestita ha avuto questo effetto drammatico e ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione, come i bambini nati sottopeso". Così Federico Fubini, ha raccontato di aver scelto di "censurare" la notizia dell'impatto di crisi e misure imposte dalla Troika sulle morti infantili. "Adesso nel libro lo scrivo e lo racconto in dettaglio", ha spiegato il giornalista, che fa parte del Gruppo di alto livello di 39 esperti per la lotta alle notizie false e alla disinformazione *on line* della Commissione europea;

considerato che a parere degli interroganti:

Fubini, il fustigatore degli altrui costumi e delle politiche di rigore contro l'Italia, uno dei quattro componenti italiani della *task force* contro le *fake news* istituita dalla Commissione Unione europea, pubblicò sul "Corriere della Sera" articoli inveritieri, contestati dallo storico corrispondente da Bruxelles, Ivo Caizzi, a partire dall'apertura di prima pagina del 1° novembre 2018: "Deficit, pronta la procedura Ue". Con addirittura, nel catenaccio, la data: "La decisione attesa il 21 novembre". Commenta Caizzi: "La procedura d'infrazione Ue contro l'Italia è, in quella data, inesistente, oltre che tecnicamente impossibile". Nei giorni seguenti, il giornale continua a pubblicare articoli dai toni drammatici sull'atteggiamento europeo contro l'Italia. Accanto a questi, sono pubblicate anche le cronache da Bruxelles dello stesso Caizzi, che racconta, invece di una trattativa in corso tra Governo italiano e Ue. Il 7 novembre, a pagina 10, Caizzi scrive che: "i 28 ministri finanziari dell'Ecofin confermano la trattativa e l'aspettativa di sviluppi positivi con l'Italia"; e che "i governi Ue spingono per favorire un compromesso sulla manovra di bilancio italiana". Accanto, a pagina 11, con grande rilievo, Fubini scrive il contrario: "Gli incontri dei ministri finanziari di questi giorni a Bruxelles hanno prodotto il risultato previsto e non ciò che, al contrario, non è mai neppure stato in discussione. Non c'è stato nessun passo verso un compromesso fra la Commissione europea e l'Italia, né alcun vero negoziato. Al contrario, dall'Eurogruppo e dall'Ecofin è emerso solamente il sostegno di 18 Paesi dell'area euro e di tutti gli altri esterni alla moneta unica per la posizione della Commissione contro il bilancio del Governo di Giuseppe Conte";

ai primi di gennaio Ivo Caizzi manda una lettera al suo giornale: "Chiedo al comitato di redazione di verificare e valutare il comportamento del direttore Luciano Fontana nella copertura della trattativa tra Unione europea e Italia sulla manovra di bilancio 2019";

Fubini, invece di esercitare la professione di giornalista scevra da militanza e pregiudizio (contro un Governo legittimamente eletto), come sancito dalla carta dei doveri e dalla deontologia professionale, con l'insopprimibile diritto dei giornalisti di garantire la libertà d'informazione e di critica con l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, coi doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede salvaguardare la fiducia tra la stampa e i lettori, sembra abbia preso la guida dell'opposizione al Governo Conte, come "esperto di economia" capace di far pubblicare sul giornale, falsità ed errori marchiani, ripetutamente e platealmente smentito, col suo messaggio anti-Governo e facendo il tifo più evidente per il fallimento della trattativa con la Unione europea, fino ad anticipare una procedura infrazione, che poi è stata evitata con il dialogo del Governo con l'Unione europea;

considerato che:

per un giornalista l'iscrizione all'ordine dei giornalisti è obbligatoria per l'esercizio della professione, come stabilisce la legge n. 69 del 1963, che disciplina la professione giornalistica; peraltro nei confronti di un non iscritto, l'ordine dei giornalisti non può nemmeno eseguire un'azione disciplinare; richiamato, il 9 luglio Fubini ha finalmente saldato il suo debito con l'ordine dei giornalisti, come

riportato nell'articolo de "il Fatto quotidiano";

sulla vicenda è intervenuto anche Carlo Verna, presidente dell'ordine dei giornalisti, il quale ha dichiarato sapere che "non è assolutamente possibile che un non iscritto all'albo abbia un rapporto di lavoro in base al contratto giornalistico". E che, prosegue Verna, "sarà l'autorità giudiziaria a dover stabilire se c'è stata o meno una violazione dell'obbligo di iscrizione all'Ordine e, quindi, l'esercizio abusivo della professione", annunciando che: "l'unica cosa che possiamo fare è segnalare la cosa alla Procura",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della vicenda e se non ritengano di dover intervenire con gli eventuali provvedimenti di competenza per la plateale violazione del Contratto nazionale dei giornalisti, che impedisce a una testata di assumere con contratto chi non è iscritto all'ordine dei giornalisti;

se non ritengano che i comportamenti di Fubini non siano in contrasto con la professione di giornalista scevra da militanza e pregiudizio contro un Governo legittimamente eletto, come sancito dalla carta dei doveri e dalla deontologia professionale, con l'insopprimibile diritto dei giornalisti di garantire la libertà d'informazione e di critica e l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, con i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede per salvaguardare la fiducia tra la stampa e i lettori; se il Governo non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, per garantire il bene prezioso di una informazione obiettiva, oggettiva e non manipolata, sempre più subalterna agli interessi economici e di ben individuate parti politiche.

(4-01943)

[MONTANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che la materia riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai fini IVA, disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, modificata dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018), che ha posto la decorrenza di tale obbligo dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per i soggetti con un volume di affari inferiore a tale soglia, dispone anche l'emanazione di un decreto del Ministro in indirizzo che prevede specifici esoneri dagli adempimenti, in base alla tipologia di attività esercitata;

considerato che:

i gestori dei rifugi e le sezioni proprietarie hanno segnalato diverse difficoltà in merito alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi, tenendo conto che le strutture non sono dotate di tecnologie evolute e che la copertura del segnale spesso non è garantita;

all'art. 109 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto n. 773 del 1931), che obbliga le strutture alberghiere alla comunicazione giornaliera all'autorità competente dell'arrivo delle persone alloggiate, è prevista un'eccezione per i "rifugi alpini inclusi in un apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia Autonoma";

l'utilizzo di analoga formulazione, nella parte relativa all'esonerazione dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, renderebbe la disposizione immediatamente operativa, poiché gli elenchi richiamati sono già in possesso delle singole amministrazioni regionali e delle province autonome,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare iniziative finalizzate ad esonerare i rifugi alpini dal citato adempimento, in ragione delle motivazioni addotte.

(4-01944)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 11 gennaio 2019 è stato pubblicato sul sito della Regione Basilicata il progetto, la valutazione di impatto ambientale e la richiesta di autorizzazione integrata ambientale relative alla realizzazione di un "Impianto di Trattamento Acque di Produzione", provenienti dal COVA di Viggiano, da ubicarsi in località Le Vigne di Viggiano (Potenza);

l'istanza relativa alla realizzazione dell'impianto è stata inoltrata dalla società Syndial, Servizi Ambientali SpA di San Donato Milanese (Milano);

con riferimento al progetto ed alla relativa valutazione di impatto ambientale, l'associazione Mediterraneo No-Triv, l'Osservatorio della Val D'Agri e l'Associazione No Scorie Trisaia, in data 2 marzo 2019, hanno espresso le loro osservazioni, che hanno inviato alla Regione Basilicata ed ai Comuni di Viggiano e di Grumento Nova, chiedendo, inoltre di essere invitate alla Conferenza dei Servizi per l'esame del procedimento in oggetto;

in particolare, si evince: 1) caratterizzazione inesistente del reflu da trattare; 2) errata classificazione del rifiuto; 3) valutazione di impatto ambientale errata perché parziale; 4) dati relativi al trasporto su gomma non corretti e non coerenti; 5) errata valutazione delle conseguenze dovute al rischio incidenti relativo al trasporto su gomma di *chemicals* e di rifiuti pericolosi concentrati; 6) valutazione del rischio rumore fuorviante; 7) effetto accumulo della radioattività e degli idrocarburi residui nell'acqua trattata;

per i motivi elencati la valutazione di impatto ambientale presentata da Syndial a giudizio dell'interrogante non dovrebbe essere accettata e, per i rischi illustrati e non valutati, il Dipartimento ambiente ed energia non dovrebbe concedere l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico dell'acqua di strato proveniente dal COVA, progetto presentato, come già detto, dalla società Syndial a Viggiano;

del resto considerare valida la VIA dell'impianto Syndial con le sue incongruenze, incompletezze, dati errati ed errate valutazioni, trasferirebbe certamente la responsabilità delle conseguenze ambientali provocate dalla realizzazione dell'impianto, dalla società Syndial al Dipartimento ambiente, che dovrebbe respingere l'istanza di Syndial per il solo fatto che viene presentato un progetto di impianto, che deve trattare un reflu senza indicare nella VIA l'esatta composizione e caratterizzazione, ma fornendo solo approssimativi dati bibliografici;

tale comportamento di Syndial, si legge nelle osservazioni delle tre Associazioni, mira certamente a ridurre le proprie responsabilità in merito alla tipologia di reflu trattato, spostando tali responsabilità in capo ai funzionari regionali. Per tali ragioni, l'associazione Mediterraneo No-Triv, l'Osservatorio della Val D'Agri e l'Associazione No Scorie Trisaia hanno chiesto il rigetto dell'istanza P.A.U.R. ID_10/2018 VA, presentata da Syndial;

le stesse Associazioni, il 9 luglio 2019, hanno chiesto che il dirigente dell'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento ambiente ed energia dichiarasse, in autotutela, che la Conferenza di Servizio fosse impossibilitata a procedere e decidere, per i seguenti motivi: 1) la caratterizzazione e conseguente perimetrazione della zona interessata dallo sversamento di petrolio proveniente dal Cova è ancora in corso e non si conosce, allo stato attuale, se l'area di sedime dell'impianto Syndial è interessata o no dall'inquinamento di petrolio del sottosuolo e se essa dovrà essere sottoposta a bonifica oppure no, pertanto area non ancora utilizzabile; 2) la produzione di ingenti quantità di rifiuti pericolosi per l'ambiente da parte dell'impianto Syndial determina, prima che il progetto possa essere esaminato e valutato, l'aggiornamento del piano regionale gestione rifiuti (P.R.G.R.) e la conseguente verifica di impatto per un nuovo impianto; 3) l'impianto Syndial è funzionalmente connesso al COVA di Viggiano e ricade nello stesso sito e fa parte degli impianti indicati al punto 5 dell'Allegato XII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e quindi l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è statale e va richiesta non già alla Regione, ma al Ministero dell'ambiente;

e, quindi, l'istanza Syndial andrebbe rigettata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia esprimere la propria posizione in merito alle osservazioni delle Associazioni menzionate, che ritengono non accettabile il procedimento P.A.U.R. ID_10/2018 VA, impianto di trattamento acque di produzione, proposto da Syndial Servizi Ambientali SpA;

se non sia del parere che la Conferenza dei Servizi debba non procedere in quanto, in questo caso, non sia competente la Regione a rilasciare l'AIA, bensì il Ministero in indirizzo.

(in allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-01945)

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto

risulta agli interroganti:

il porto industriale di Cagliari, importante porta commerciale e turistica del Mediterraneo, sta subendo una drammatica flessione dei propri traffici, che già da quasi due anni ha visto calare di oltre l'80 per cento;

la carenza infrastrutturale rispetto ai nuovi *standard* di competitività portuale, l'assenza di una concreta esigibilità di una condizione di fiscalità di vantaggio e le lungaggini burocratiche contribuiscono a comprometterne la già precaria situazione;

si tratta di un momento particolarmente delicato, in quanto i *player* del settore stanno definendo le proprie strategie in questo periodo in Europa e in Italia;

un ulteriore stallo comporterebbe, di fatto, l'uscita definitiva dello scalo cagliaritano dal mercato;

è stata avviata la procedura di licenziamento di 210 lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso verificare di persona la situazione drammatica in cui versa il porto di Cagliari;

se non ritenga di dover convocare tutte le parti interessate e intraprendere tutte le iniziative atte a scongiurare una crisi, che sarebbe particolarmente significativa per un territorio che necessita di programmi di sviluppo e che invece rischia un arretramento, dal punto di vista lavorativo, tecnico e infrastrutturale.

(4-01946)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01014 della senatrice Corrado ed altri, sulla durata di 5 anni del periodo di aspettativa per i professori universitari, specie presso istituti del CNR;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01013 della senatrice Corrado ed altri, sulla gestione dei 218 siti inquinati elencati dall'Unione europea e degli altri siti inquinati d'Italia.

